

**Parte seconda - N. 277**

**Anno 52**

**13 dicembre 2021**

**N. 353**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 NOVEMBRE 2021, N. 2039

**Reg. (UE) n. 1305/2013 e Reg (UE) n. 2220/2020 - P.S.R. 2014-2020 - Misura 11 Agricoltura biologica - Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 - Approvazione Bandi con decorrenza impegni dal 1 gennaio 2022** 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 NOVEMBRE 2021, N. 2041

**Reg. (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014-2020 - Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali - tipi di operazione 10.1.09 e 10.1.10 - Approvazione dei bandi con decorrenza impegni dal 1 gennaio 2022** 50

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 NOVEMBRE 2021, N. 2039

**Reg. (UE) n. 1305/2013 e Reg (UE) n. 2220/2020 - P.S.R. 2014-2020 - Misura 11 Agricoltura biologica - Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 - Approvazione Bandi con decorrenza impegni dal 1 gennaio 2022**

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n.1306 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica, tra l'altro, i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

- il Regolamento (UE) n. 2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento ed attribuisce agli Stati membri la competenza di fissare la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento e di pagamento;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 169 del 15 luglio 2014, nell'attuale formulazione (Versione 11.1) approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2021) 6321 final del 23 agosto 2021, di cui si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 1353 del 30 agosto 2021;

Atteso, che la Misura 11 "Agricoltura biologica" del P.S.R. 2014-2020 comprende due Tipi di operazione:

- Tipo di operazione 11.1.01 – Conversione a pratiche e metodi biologici;

- Tipo di operazione 11.2.01 – Mantenimento pratiche e metodi biologici;

Considerato che detta Misura 11 contribuisce con i Tipi di operazione sopra riportati al perseguimento della Priorità 4 del medesimo Programma e della Focus area P4B;

Rilevato che i Tipi di operazione della Misura 11 prevedono l'erogazione di un importo annuale al fine di compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti all'applicazione degli impegni previsti dal singolo Tipo di operazione;

Dato atto altresì:

- che il P.S.R. 2014-2020, esteso nella Versione 11.1 al biennio 2021-2022, prevede l'emanazione di "bandi unici di livello regionale" in grado di garantire una ricaduta equilibrata degli interventi su tutti gli ambiti territoriali, in attuazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 2220/2020 che prevede la possibilità di attivare misure pluriennali che travalicano l'attuale programmazione;

- che le risorse attribuite ai Tipi di operazione della Misura 11 per l'intera programmazione sono dettagliate nel P.S.R. 2014-2020;

- che il P.S.R. 2014-2020 prevede l'applicazione di processi

selettivi per i Tipi di operazione della Misura 11 e che i criteri impiegati, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 25 settembre 2015, sono stati successivamente modificati per i Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 della Misura 11 dal Comitato di Sorveglianza, consultato con la procedura scritta del 23 ottobre 2017;

Considerato che in sede di riprogrammazione finanziaria con le modifiche al P.S.R. (Versione 11.1) sono state riallocate risorse ordinarie del P.S.R. sui Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 della Misura 11 come riportato al punto 1.1.5.25 del Capitolo 10 che prevede il finanziamento per il biennio 2021-2022 di nuovi bandi rispettivamente di 4,5 milioni per il Tipo di operazione 11.1.01 – Conversione a pratiche e metodi biologici, di cui 3 milioni da risorse EURI e 1,5 milioni da risorse ordinarie, e di 10 milioni per il Tipo di operazione 11.2.01 – Mantenimento di pratiche e metodi biologici, finanziato interamente da risorse EURI;

Ritenuto pertanto di attivare i bandi unici regionali per un importo di 4,5 milioni per il Tipo di operazione 11.1.01 – Conversione a pratiche e metodi biologici, di cui 3 milioni da risorse EURI e 1,5 milioni da risorse ordinarie, e di 10 milioni per il Tipo di operazione 11.2.01 – Mantenimento di pratiche e metodi biologici, finanziato interamente da risorse EURI, per il finanziamento della sola annualità 2022, prevedendo l'utilizzo delle risorse della prossima programmazione 2023-2027 per il finanziamento delle annualità successive;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 2439 del 19 dicembre 2019 con la quale sono state approvate le “Disposizioni comuni per le Misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” in cui vengono disposte:

- alcune prescrizioni trasversali alle Misure a superficie del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e delle precedenti programmazioni;

- le risorse complessive della programmazione 2014-2020 per le Misure 10 e 11, costituite dagli aiuti integrativi di stato e dalle risorse PSR, suddivise per Tipi di operazione;

- le tempistiche di attivazione dei diversi bandi nonché le risorse assegnate per l'attivazione dei bandi unici regionali per impegni decorrenti dal 1 gennaio 2020;

Considerato:

- che la Tabella A del paragrafo 3 “Gestione finanziaria” riportata nell'Allegato 1 alla citata deliberazione n. 2439/2019 recante l'allocazione delle “Disponibilità per il bando 2020”, non trova però più applicazione in seguito all'approvazione della Versione 11.1 del P.S.R. 2014-2020;

- che, per quanto stabilito dal P.S.R. 2014-2020, le risorse messe a bando non utilizzate relative ai tipi di operazione della Misura 10 e 11 di una specifica Focus area, possono essere riallocate ad integrazione delle risorse dei tipi di operazione della medesima Focus area;

Ritenuto pertanto di confermare le “Disposizioni comuni per le Misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” a valere su impegni con decorrenza iniziale 1° gennaio 2022, tenuto conto dell'estensione alle annualità 2021 e 2022, e per impegni derivanti da bandi precedenti dove specificamente indicato, nella formulazione di cui all'Allegato 1 della deliberazione di Giunta

regionale n. 2439/2019, ad esclusione della Tabella A del paragrafo 3 “Gestione finanziaria” che non trova più applicazione in seguito all'approvazione della Versione 11.1 del PSR 2014-2020;

Preso atto, inoltre, che il Tipo di operazione 11.1.01 – Conversione a pratiche e metodi biologici e il Tipo di operazione 11.2.01 – Mantenimento pratiche e metodi biologici della Misura 11 ricadono entrambi nella Focus area P4B;

Ritenuto pertanto opportuno disporre che le eventuali economie maturate in relazione ai bandi qui approvati siano impiegate sulla graduatoria del tipo di operazione che presenti il maggior fabbisogno inevaso;

Acquisite, infine, per le vie brevi, agli atti del Servizio Agricoltura Sostenibile, le individuazioni dei diversi Responsabili dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca in merito ai Responsabili di procedimento per le fasi loro assegnate;

Ritenuto opportuno procedere all'individuazione dei Responsabili del procedimento delle fasi procedurali affidate ai Servizi Territoriali Agricoltura caccia e pesca, delle strutture preposte all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale come riportato nell'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamate:

- la Legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;

- la Legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenda Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamati altresì in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 26, comma 1;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021, recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023”, ed in particolare l'allegato D, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;

Vista la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche, per quanto applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001”;

- n. 3 del 5 gennaio 2021 “Proroga della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e nomina del responsabile per la transizione digitale regionale”;

Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di confermare le “Disposizioni comuni per le Misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” a valere su impegni con decorrenza iniziale 1° gennaio 2022, tenuto conto dell’estensione alle annualità 2021 e 2022, e per impegni derivanti da bandi precedenti dove specificamente indicato, nella formulazione di cui all’Allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale

n. 2439/2019, ad esclusione della Tabella A del paragrafo 3 “Gestione finanziaria” che non trova più applicazione in seguito alla approvazione della Versione 11.1 del PSR 2014-2020;

2) di approvare i bandi unici regionali per impegni con decorrenza 1 gennaio 2022 relativi ai seguenti Tipi di operazione della Misura 11:

a) Tipo di operazione 11.1.01 – Conversione a pratiche e metodi biologici;

b) Tipo di operazione 11.2.01 – Mantenimento pratiche e metodi biologici;

rispettivamente nelle formulazioni di cui agli Allegati 1 e 2 alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali;

3) di destinare l’importo di 4,5 milioni per il Tipo di operazione 11.1.01 – Conversione a pratiche e metodi biologici, di cui 3 milioni da risorse EURI e 1,5 milioni da risorse ordinarie, e di 10 milioni per il Tipo di operazione 11.2.01 – Mantenimento di pratiche e metodi biologici, finanziato interamente da risorse EURI, per il finanziamento della sola annualità 2022, prevedendo l’utilizzo delle risorse della programmazione 2023-2027 per il finanziamento delle annualità successive;

4) di disporre che le eventuali economie maturate in relazione ai bandi qui approvati siano impiegate sulla graduatoria del tipo di operazione che presenti il maggior fabbisogno inevaso;

5) di individuare i Responsabili del procedimento delle fasi procedurali affidate ai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca e le strutture preposte all’istruttoria e a ogni altro adempimento procedurale, come riportato nell’Allegato 3 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

6) di stabilire che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni regionali di attuazione;

7) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Agricoltura sostenibile provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.



<b>Reg. (UE) n. 1305/2013</b>	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, <b>Articolo 29</b>
<b>MISURA 11</b>	Agricoltura biologica
<b>Priorità P4</b>	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
<b>Focus area 4B</b>	"Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi"

## TIPO DI OPERAZIONE 11.1.01

### “CONVERSIONE A PRATICHE E METODI BIOLOGICI”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2022 – Tipo di operazione 11.1.01 “Conversione a pratiche e metodi biologici” della Misura 11 “Agricoltura biologica” del P.S.R 2014-2020

## **Indice**

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. “Domande di pagamento”
12. Variazioni delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell’impegno
16. Prescrizioni generali
17. Norme di complementarietà e demarcazione con OCM ortofrutta
18. Obblighi in materia di pubblicità e informazione
19. Riferimenti normativi

## 1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2022 per il Tipo di operazione 11.1.01 "Conversione a pratiche e metodi biologici" della Misura 11 del P.S.R. 2014-2020.

Gli impegni previsti dal Tipo di operazione 11.1.01:

- rispondono al fabbisogno F16 "Migliorare la qualità delle acque riducendo i carichi inquinanti di origine agricole e zootecniche" e contribuiscono al perseguimento della Focus Area P4B "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi" e indirettamente sulle Focus area P4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa" e P4C "Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi" e sul fabbisogno F17 "Promuovere la gestione sostenibile dei suoli";
- sono volti alla promozione della agricoltura biologica, tecnica che incide in modo completo sull'esercizio dell'attività agricola e sulle principali componenti ambientali del territorio regionale (acqua, suolo, aria, biodiversità e paesaggio).

Il perseguimento di tali obiettivi è attuato mediante il supporto alla conversione ai metodi della agricoltura biologica.

Il Tipo di operazione 11.1.01 prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo, diversificato come indicato nei paragrafi 4 e 6.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

## 2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dal Tipo di Operazione 11.1.01 "Conversione a pratiche e metodi biologici" gli imprenditori agricoli, sia in forma singola che associata, incluse le cooperative, così come definiti al paragrafo 8.2.10.2 del P.S.R. 2014-2020.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 11 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se muniti di regolare titolo di conduzione per le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

## 3. Condizioni di ammissibilità

Il Tipo di Operazione 11.1.01 "Conversione a pratiche e metodi biologici" è applicabile su tutte le superfici agricole del territorio regionale.

Possono usufruire dell'aiuto gli Agricoltori in attività così come definiti nel paragrafo 8.2.10.2. del P.S.R. 2014-2020.

Sono ammissibili solo le imprese agricole le cui superfici sono prevalentemente nella condizione di prima adesione alla produzione biologica da non più di tre anni (primo anno di adesione prevalente, come definito al paragrafo 4 del presente bando: 2020 o 2021 o 2022).

Le imprese zootecniche per potere accedere alla maggiorazione prevista per le colture destinate alla alimentazione animale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- superficie minima foraggera e di colture destinate alla alimentazione animale non inferiore a 3 ettari al momento della presentazione della domanda di sostegno e di ogni successiva domanda di pagamento;
- consistenza dell'allevamento non inferiore a 6 UBA; la verifica sarà effettuata con lo stesso metodo di calcolo sulla consistenza di riferimento esposta al paragrafo 6.1.

#### **4. Impegni**

Il Tipo di Operazione 11.1.01 ha una durata quinquennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati, la cui descrizione completa è disponibile al paragrafo 8.2.10.3.1.1 "11.1.01 – Conversione a pratiche e metodi biologici" del P.S.R. 2014-2020.

Le imprese aderenti al Tipo di operazione 11.1.01 devono essere iscritte per tutto il periodo di impegno al regime di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica, secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 848/2018 e dai relativi Regolamenti di applicazione, nonché dalla relativa normativa nazionale di riferimento e dalla disciplina regionale. Tale sistema di controllo e certificazione garantisce che siano rispettate le norme tecniche di coltivazione e allevamento e di gestione aziendale dell'agricoltura biologica con la trasmissione alla Regione Emilia – Romagna delle informazioni relative alle irregolarità ed infrazioni riscontrate e sanzionate, al fine di applicare le eventuali riduzioni ed esclusioni sugli aiuti della Misura 11.

Oltre alle suddette norme tecniche e di gestione è richiesto l'utilizzo di irroratrici di fitofarmaci regolate conformemente a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1862/2016 e successive modificazioni (Impegno 5).

Gli aiuti erogati sono diversificati per tipologia di coltura e allevamento e in base al primo anno di adesione prevalente alla agricoltura biologica: alle imprese agricole le cui superfici sono prevalentemente nella condizione di adesione alla produzione biologica entro i primi di 3 anni sarà corrisposto l'aiuto relativo alla fase di conversione, mentre alle aziende a partire dal 4° anno di adesione prevalente sarà corrisposto l'aiuto relativo alla fase di mantenimento; quindi aziende con primo anno di adesione prevalente 2020 potranno ricevere l'aiuto previsto per la conversione (11.1.01) solo fino al 2022 e successivamente riceveranno l'aiuto previsto per il mantenimento (11.2.01).

Per la definizione del primo anno di adesione prevalente si fa riferimento alla prima adesione alla produzione biologica delle superfici biologiche aziendali verificata tra il 2015 e il 2021 compresi; la verifica viene eseguita sulla SOI impegnata con la Misura 11 del PSR 2014-20 (quindi, in caso di domande disetanee, su tutta la superficie aderente al PSR); tale verifica riguarda l'adesione al Reg. (UE) n. 848/2018 o al Reg (UE) n. 834/2017 registrata sul sistema Agribio o sull'Albo degli operatori biologici; l'anno di prima adesione prevalente è quello nel quale viene raggiunto il 50% della SOI impegnata. Per il Tipo di Operazione 11.1.01 le adesioni al sistema dell'agricoltura biologica a partire dal 1° ottobre di ciascun anno determinano l'attribuzione dell'adesione all'anno successivo.

Le imprese aderenti si impegnano ad applicare il Tipo di operazione 11.1.01 per 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2022, e devono quindi essere condotte e notificate al sistema di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica entro tale data, con le seguenti precisazioni:

- La mancata prima notifica aziendale al sistema di controllo entro il 30 gennaio 2022 determina la completa inammissibilità della domanda.
- La mancata variazione della notifica con la completa indicazione delle superfici e degli allevamenti entro il 30 gennaio 2022, determina l'inammissibilità al sostegno delle superfici e degli allevamenti non notificati.
- Eventuali allevamenti acquisiti nel corso delle annualità successive dovranno anch'essi



essere condotti a partire dal 1° gennaio e notificati entro il 30 gennaio di ciascuna annualità, pena la inammissibilità della maggiorazione zootecnica prevista al paragrafo 6.1.

L'impegno quinquennale riguarda la parte di SAU aziendale per la quale viene presentata richiesta di impegno con la domanda di sostegno.

Per quanto riguarda gli allevamenti zootecnici biologici l'eventuale inserimento o esclusione di un allevamento e le oscillazioni annuali del numero di capi vengono equiparati all'aggiornamento culturale annuale.

Gli impegni che devono essere rispettati riguardano i seguenti aspetti del sistema di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) n. 848/2018, sinteticamente riportati a scopo descrittivo in Allegato 1 al presente bando:

- 01 - Sementi e materiale di propagazione
- 02 - Avvicendamento colturale
- 03 - Fertilizzazione
- 04 - Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti
- 06 - Norme Produzione animale
- 07 - Salute animale
- 08 - Tenuta del Registro delle produzioni vegetali
- 09 - Tenuta di un Registro di stalla
- 10 - Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica

È inoltre previsto il rispetto dell'impegno "05 - Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari".

È consentita sulle medesime superfici e allevamenti anche la combinazione con i seguenti ulteriori Tipi di operazioni e impegni aggiuntivi facoltativi:

- Gestione degli effluenti (10.1.02)
- Incremento sostanza organica (10.1.03)
- Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica (10.1.05)
- Impegno aggiuntivo facoltativo 23 – Impiego cover crop come descritto nel Tipo di operazione 10.1.01
- Impegno aggiuntivo facoltativo 25 – Impiego del sistema Irrinet (o altri sistemi equivalenti) come descritto nel Tipo di operazione 10.1.01

L'adesione a questi Tipi di operazione e impegni aggiuntivi facoltativi comporta la concessione degli aiuti specifici definiti nella Misura 10, che si sommano a quelli base riportati al paragrafo 6 "Entità degli aiuti".

Gli impegni aggiuntivi facoltativi descritti nell'Allegato 2 al presente bando e le relative Disposizioni applicative sono aggiornati annualmente e pubblicati sul sito web

[Produzione integrata vegetale — Agricoltura, caccia e pesca \(regione.emilia-romagna.it\)](http://regione.emilia-romagna.it) .

Per gli impegni che richiedono la compilazione di schede di registrazione si fa rinvio a quelle previste dall'Organismo di certificazione di cui al Reg. (UE) n. 848/2018. I beneficiari del Tipo di Operazione 11.1.01 saranno tenuti a inserire tutte le informazioni previste.

Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

## 5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439 del 19 dicembre 2019 e s.m.i.

Nella seguente tabella viene riportata la lista delle cartografie delle zonizzazioni impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dai Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01.

**Tabella 1)** Aree impiegate per l'assegnazione delle priorità per Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01

<b>Aree a prevalente tutela naturalistica</b>	Zone di tutela naturalistica (art 25 del PTPR)
	Parchi e riserve naturali
	Aree riequilibrio ecologico
	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
	Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
	Rete Natura 2000
	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
	Oasi di protezione fauna
<b>Aree a prevalente tutela paesaggistica</b>	Aziende faunistico-venatorie
Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19 del PTPR)	
<b>Aree a prevalente tutela idrologica</b>	Comuni a basso carico azoto
	Zone vulnerabili ai nitrati
	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del PTPR)
	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR)
	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano (art. 44, lett. C del PTA, PTCP)
	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art. 44, lett. A e Tavola 1 del PTA, PTCP)
	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici

## 6. Entità degli aiuti

L'importo degli aiuti che possono essere corrisposti per ettaro di superficie condotta è differenziato in funzione delle colture praticate e tipo di allevamento come riportato nella seguente Tabella 2).

**Tabella 2)** Sostegni previsti per colture praticate e/o tipo di allevamento

GRUPPO COLTURALE	FASE DI CONVERSIONE*	FASE DI MANTENIMENTO*
	Sostegno annuo/ha	Sostegno annuo/ha
Foraggere**	150	90
Seminativi	187	140
Barbabietola da zucchero, riso e proteoleaginose	381	321

Orticole e altre annuali	463	391
Olivo e castagno da frutto***	508	428
Vite e fruttiferi minori	672	567
Arboree principali (melo, pero, pesco e susino)	791	668
Premio maggiorato foraggiere** e colture destinate a alimentazione animale per il settore zootecnico da latte	453	383
Premio maggiorato foraggiere** e colture destinate a alimentazione animale per il settore zootecnico da carne	395	333

\*Il premio relativo alla fase di conversione viene applicato solo nei primi 3 anni di prima adesione prevalente; a partire dal 4° anno di prima adesione prevalente viene applicato l'aiuto previsto per la fase di mantenimento.

\*\* I "Pascoli con tara" sono ammissibili esclusivamente nelle aziende zootecniche, a condizione che sulle particelle nel periodo di riferimento dell'impegno sia assicurato lo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 4 par. 1 lett. c) del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ed in particolare dell'attività minima di cui al punto iii della medesima lettera c), come da disposizioni attuative nazionali vigenti, nelle singole annualità di riferimento di ogni domanda di pagamento.

Nei "Prati permanenti non pascolati", per le finalità del presente Tipo di operazione, è possibile riconoscere solo l'attività agricola di sfalcio con asportazione del prodotto, e non quella di trinciatura/triturazione del cotico con rilascio sul terreno dei residui, per la quale non è riconosciuto alcun sostegno. Per essere riconosciuta, l'attività di sfalcio deve essere svolta nell'anno di riferimento della richiesta di aiuto; nel Sistema informativo di Agrea - Siag è disponibile il modulo CISF per la comunicazione della effettiva esecuzione dell'attività di sfalcio dichiarata sui codici di utilizzo pascolo.

\*\*\* Sono considerate "castagneti da mensa", computabili nella SAU, le superfici che per struttura e fisionomia dei soprassuoli corrispondono alla definizione di castagneto da frutto, unicamente se classificabili "colture permanenti" in riferimento alle disposizioni degli Organismi Pagatori, loro modifiche e integrazioni, e a condizione che siano oggetto di coltivazione nell'annualità cui si riferisce la domanda (si specifica che come da Circolare AGEA n. 309 del 29/3/2019, a decorrere dalla campagna 2019, le superfici coltivate a castagno da mensa che non risultano classificate quali colture permanenti nel GIS, sono ammissibili previa richiesta di riesame dell'uso del suolo presentata dall'agricoltore interessato all'Organismo pagatore competente; con la richiesta è necessario individuare graficamente le superfici per le quali si richiede la fotointerpretazione e allegare la documentazione giustificativa comprovante l'attività agricola eseguita).

## 6.1 Premio con maggiorazione zootecnica

Per gli operatori che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2018 e successive modificazioni, per il Tipo di operazione 11.1.01 (Conversione), è concesso un sostegno maggiorato per ettaro di superficie foraggiera e di colture destinate alla alimentazione animale (CDAA – vedi Allegato 3) come riportato in Tabella 2.

La quantificazione del sostegno alle superfici foraggiere e alle CDAA nelle imprese che praticano la zootecnia biologica, ove tali imprese gestiscano sia allevamenti da latte che da carne biologici, anche di diverse specie animali, è definita univocamente per tutte le superfici su cui può essere applicato il premio maggiorato in base alla consistenza prevalente rispetto a quella dichiarata, in termini di UBA allevate in relazione alle due diverse finalità produttive, degli allevamenti aziendali.

A tal fine possono essere considerati allevamenti da latte solo allevamenti bovini o ovi-caprini di razze a prevalente attitudine latte, mentre sono assimilati agli allevamenti da carne anche gli allevamenti di suini da riproduzione, avicoli di galline ovaiole e da riproduzione, cunicoli da riproduzione e gli allevamenti equini da carne. Relativamente agli indici di conversione da capi animali ad UBA si applicano gli indici di cui all'allegato II del Reg. (UE) n. 808/2014, come

declinati nei Regolamenti attuativi della programmazione 2023-2027.

Per tutte le imprese zootecniche l'aiuto maggiorato è calcolato esclusivamente per quelle superfici che determinano un rapporto UBA/superficie foraggiera e CDAA non inferiore a 1 in pianura, 0,8 in collina e 0,6 in montagna; per le eventuali ulteriori superfici foraggere e di CDAA di tali imprese, sarà corrisposto il premio allo stesso livello delle aziende che praticano l'agricoltura biologica solo sulle produzioni vegetali.

La consistenza zootecnica di riferimento per il calcolo del premio maggiorato è la consistenza media dell'allevamento dell'anno solare precedente ciascun anno di pagamento, desumibile dalle Banche dati nazionali zootecniche ove disponibili e altre registrazioni aziendali. Nel primo anno di apertura di un nuovo allevamento, qualora esso sia assoggettato al regime di agricoltura biologica entro il 30/01 dell'anno di domanda per il calcolo del premio maggiorato potrà essere utilizzata la consistenza dell'allevamento dal 1/01 al 30/01. Se nel corso dell'ultimo anno di adesione la consistenza viene ridotta rispetto a quella del penultimo anno di adesione l'aiuto viene ricalcolato tenendo conto della consistenza media dell'ultimo anno.

In caso di trasferimento di conduzione su un allevamento che permane assoggettato al regime di agricoltura biologica, ai fini del computo della maggiorazione si fa riferimento alla consistenza media dell'anno solare precedente dedotta dalla combinazione delle consistenze del cedente e del subentrante.

In caso di cessazione dell'allevamento nel corso di una annualità il premio maggiorato per la stessa annualità non potrà essere corrisposto.

L'aiuto maggiorato per le superfici connesse con l'attività zootecnica biologica sarà corrisposto anche in relazione alle UBA di allevamenti biologici ubicati anche in province limitrofe collocate in altre Regioni, verificando la sussistenza delle condizioni di non sovra compensazione.

## 6.2 Adesione a Impegni aggiuntivi facoltativi e ulteriori Tipi di operazioni della Misura 10

In caso di adesione ai seguenti ulteriori Tipi di operazioni della Misura 10 vengono concessi gli aiuti specifici definiti nella Misura 10, che si sommano a quelli base sopra riportati in Tabella 2:

- Gestione degli effluenti (10.1.02)
- Incremento sostanza organica (10.1.03)
- Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica (10.1.05)

In caso di adozione degli impegni aggiuntivi facoltativi verranno concessi, sulle superfici direttamente interessate, gli aiuti indicati nella seguente Tabella 3), sia per la fase di conversione, sia per quella di mantenimento:

**Tabella 3)** Sostegni previsti per Impegni aggiuntivi facoltativi

Impegno aggiuntivo facoltativo	Sostegno annuo/ha
23 - Impiego cover crop	170 Euro/ha
25 - Impiego del sistema Irrinet (o altri sistemi equivalenti)	15 Euro/ha

In ogni caso, non potranno essere superati per somma di impegni base, aggiuntivi facoltativi e di ulteriori Tipi di operazione della Misura 10 i massimali di 600 Euro/ha per le colture annuali e le erbacee poliennali e di 900 Euro/ha per le colture arboree poliennali. Gli aiuti relativi al Tipo di operazione 10.1.05 “Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica”, riferiti esclusivamente alle UBA in allevamento, non vengono sommati al fine della verifica dei massimali sopracitati.

In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 2 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.

## **7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni**

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali.

La domanda di sostegno è unica anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Servizi Territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate è attribuita al Servizio Territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2022 è fissata al 28 febbraio 2022. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Colturale Grafico per l'annualità 2022.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

L'importo della domanda di sostegno costituisce tetto di spesa per la prima annualità di pagamento.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di Operazione 11.1.01 possono essere accolte solo per particelle e allevamenti che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti alla Misura 10 o alla Misura 11 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione, fatte salve le seguenti eccezioni: “Gestione degli effluenti” (10.1.02) e “Incremento sostanza organica” (10.1.03); allevamenti aderenti a “Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica” (10.1.05).

In sede di presentazione della domanda di sostegno il sistema gestionale di AGREA permette l'assunzione di impegni che comportano un premio anche superiore al massimale, secondo quanto previsto al paragrafo 4.2 “Compatibilità fra Misure e Tipi di operazione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i., ma opera comunque la

riduzione di cui al paragrafo 6 al presente bando. Pertanto, una volta raggiunto o superato il massimale non è ammissibile l'assunzione di ulteriori impegni.

### 8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020" di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i. Le risorse per la prima annualità (2022) ammontano a 4,5 Milioni di euro a valere su risorse ordinarie del PSR 2014-2020.

Le eventuali risorse ordinarie del PSR non utilizzate per il finanziamento delle domande relative al Tipo di operazione 11.1.01 in attuazione del presente bando verranno utilizzate per il finanziamento delle domande relative al Tipo di operazione 11.2.01.

### 9. Selezione delle "domande di sostegno" per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni dei Tipi di operazione decorrenti dal 2022 che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili superino la disponibilità finanziaria del bando.

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 8.2.10.3.1.7 "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del PSR 2014-2020 che individua i seguenti criteri:

- Collocazione in Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE e aree della Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE;
- Collocazione in eventuali altre aree individuate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela paesaggistica; a prevalente tutela idrologica;
- adesione ad impegni aggiuntivi facoltativi;
- applicazione degli impegni sull'intera superficie aziendale.

#### Modalità operative per la determinazione della graduatoria

In Tabella A) sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico per i criteri territoriali.

**Tabella A)** Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali

Priorità		Punteggio
1	Superfici agricole ricadenti Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE o aree della Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE in Rete Natura 2000 o Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici	50
2	Superfici agricole ricadenti nelle restanti aree a prevalente tutela naturalistica o in altre aree a prevalente tutela paesaggistica o in altre aree a prevalente tutela idrologica	25

Per l'applicazione dei criteri territoriali, l'unità di riferimento di base per l'attribuzione della priorità è la particella catastale.

L'attribuzione finale del punteggio è determinata per ciascuna domanda tenendo conto della presenza di superfici ricadenti in aree preferenziali e non. Ai fini del calcolo la appartenenza viene considerata una volta sola all'interno di ciascun gruppo di aree (1 o 2).

A tal fine si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna particella che presenta le priorità indicate in tabella A) e si divide questo valore con la SOI totale aziendale:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno)

**Tabella B)** Attribuzione del punteggio sulla base delle priorità territoriali

Tipologia di priorità territoriale (da Tab. A)	Punteggio di priorità (da Tab. A) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie aziendale oggetto di impegno  b	Punteggio per tipologia di priorità  c = b x a
Priorità territoriale 1	50	ha SOI priorità territoriale 1 / ha SOI aziendale	A
Priorità territoriale 2	20	ha SOI priorità territoriale 2 / ha SOI aziendale	B
Totale punteggio			A + B

La somma dei valori A e B ottenuti come riportato in tabella B) costituisce il punteggio da assegnare alla domanda relativamente alle priorità territoriali.

In tabella C) sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi tecnici e di durata di adesione.

**Tabella C)** Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri tecnici e di durata di adesione

Tipologie di criteri tecnici e di durata di adesione	Punteggio
Adesione ad impegni aggiuntivi facoltativi *	10 punti max (5 per ciascun impegno aggiuntivo fino a un max di 2 impegni)
Applicazione degli impegni sull'intera superficie aziendale**	15 punti

\* Il punteggio viene assegnato in base alla richiesta di adesione sul presente bando e in proporzione alla incidenza della SOI soggetta a impegni aggiuntivi / SOI aziendale; l'adesione agli impegni è obbligatoria per l'intero periodo di impegno, in caso di rinuncia all'impegno aggiuntivo è prevista la restituzione di tutte le annualità di premio percepite per l'impegno aggiuntivo; in caso di rinuncia all'impegno aggiuntivo o di violazione specifica o superiore nel corso dei primi tre anni di impegno viene inoltre eseguita la verifica della rilevanza del punteggio al fine della ammissibilità della intera domanda e se ricorre il caso è prevista la restituzione di tutte le annualità percepite per la intera domanda.

\*\* Si intende l'applicazione sull'intera SAU aziendale dei corpi separati aderenti alla Misura 11 - come definiti in Allegato 2 alla deliberazione n. 1787/2015 - ad esclusione della superficie già impegnata con i bandi precedenti sui Tipi di operazioni 6, 7, 9 e 10 della Misura 10 del PSR 2014-2020 o oggetto di impegno a valere sulle medesime operazioni di bandi attivati per impegni con decorrenza 1° gennaio 2022.

La somma dei valori ottenuti come riportato in Tabella B) e degli eventuali punteggi dei criteri come stabiliti in Tabella C) costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Le domande saranno ordinate in relazione ai punteggi attribuiti.

Differenziazione delle posizioni ex-aequo

A parità di punteggio, precederanno in graduatoria le domande con maggior superficie impegnata.

*Esito negativo della verifica della condizione di Conversione*

In caso di esito negativo in istruttoria della verifica della condizione di Conversione delle aziende le domande vengono modificate d'ufficio da domande al Tipo di Operazione 11.1.01 (Conversione) a 11.2.01 (Mantenimento) espletando, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con il richiedente.

## **10. Istruttoria delle domande**

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali. Ogni Servizio Territoriale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità, inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
  - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari e i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione;
  - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità (che include le imprese non considerate in Conversione ai sensi del presente bando e riclassificate in Mantenimento per la loro istruttoria di ammissione al Tipo di operazione 11.2.01) per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza,
- e) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile.

Il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile assumerà, entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili, identificate con il codice di domanda AGREA.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle



domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 3 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Carlo Malavolta Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

### **11. “Domande di pagamento”**

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

I Servizi Territoriali competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle ammesse con la domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12. “Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili ai Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

### **12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del quinquennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni**

Eventuali variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

Le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 devono comunque sempre essere garantite.

Inoltre, si precisa che in attuazione dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, una domanda di sostegno può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto da parte del beneficiario con l'eventuale recupero degli importi erogati nelle precedenti annualità.

Tale possibilità non è consentita qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se dal controllo in loco emergano inadempienze.

Per ulteriori dettagli con riferimento a tali ritiri, si rimanda alle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.

### **13. Controlli e sanzioni**

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. (UE) n. 640/2014;
- dal Reg. (UE) n. 809/2014;
- dal D.M. n. 2588 del 10/03/2020 e s.m.i.;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 133/2019 e s.m.i. che riporta le disposizioni regionali per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie per le domande riferite al P.S.R. 2014-2020 e alle precedenti programmazioni previste dal D.M. n. 1867/2018;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 424/2021 e s.m.i.;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza dalla concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3;
- dal recesso volontario dal regime di controllo e dagli ulteriori casi individuati dal provvedimento regionale per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

### **14. Condizionalità**

I Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 rientrano tra quelle indicate all’art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV, Capo II del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 e le delibere regionali annuali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

### **15. Subentro nell’impegno**

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell’impegno si fa rinvio al paragrafo 4.5.2 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.

Sulle domande di sostegno e di pagamento del Tipo di operazione 11.1.01 che sono state soggette a modifiche a seguito di subentro, verrà eseguita la valutazione del “Primo anno di adesione prevalente” per la definizione dell’eventuale passaggio da tipologia di aiuto da “Conversione” a

“Mantenimento” e non quella inversa, che non è in ogni caso ammissibile. Tale valutazione viene rinviata alla fase di istruttoria delle domande di pagamento, prevedendo tuttavia che l’eventuale modifica dell’importo ammissibile a pagamento, collegato a tale condizione, non determini l’applicazione di sanzioni ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.

## **16. Prescrizioni generali**

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l’ottemperanza agli impegni assunti per l’intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all’atto di presentazione della “domanda di sostegno”, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per i Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 devono comunicare per iscritto al Servizio Territoriale competente qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l’impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall’articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

## **17. Norme di complementarietà e demarcazione con OCM ortofrutta**

Per quanto riguarda i Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01:

- il PSR può intervenire per le aziende socie di Organizzazioni di Produttori (OP) del settore ortofrutticolo per tutte le colture presenti in azienda;
- l’OCM del settore ortofrutticolo interviene a favore delle aziende socie di OP per le sole colture presenti in azienda e previste dall'allegato 1 parte IX del Reg. UE n. 1308/2013 (di seguito “colture OCM”).

La adesione ai Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 da parte dell’impresa comporta l’impegno, per l’intero quinquennio, dell’intera superficie delle colture OCM indicate nella domanda di sostegno iniziale.

L’impegno riguarderà sempre l’intera superficie delle colture individuate.

Le superfici oggetto di aiuto su una coltura impegnata in ambito PSR non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità sui programmi operativi OCM, neppure per eventuali colture diverse e non impegnate in PSR che dovessero susseguirsi come colture di secondo raccolto nel medesimo anno.

Le OP del settore ortofrutticolo all’interno della parte ambientale del proprio programma operativo individuano annualmente le imprese e, per ciascuna impresa, le colture finanziabili per l’applicazione della produzione integrata e dell’agricoltura biologica.

In ogni caso la garanzia di esclusione del doppio finanziamento viene assicurata dalla procedura di gestione e controllo implementata dalla Regione Emilia-Romagna. Per la gestione e il controllo delle attività realizzate dalle Organizzazioni dei produttori (OP) nell’ambito dei programmi operativi previsti dalla OCM - settore Ortofrutticolo è stato implementato uno specifico Sistema informativo per la gestione delle misure a superficie (produzione integrata e agricoltura biologica) previste dalla Disciplina ambientale della Strategia nazionale OCM. Questo Sistema permette l’incrocio fra le basi di dati del PSR per evitare che sulla stessa superficie sia erogato un doppio finanziamento.

Le OP del settore ortofrutticolo possono finanziare la applicazione della produzione biologica

anche per i funghi; il calcolo degli aiuti per queste colture avviene rispettando i principi fissati dal Reg. (UE) n. 1305/2013.

### **18. Obblighi in materia di pubblicità e informazione**

Per gli obblighi in materia di pubblicità e informazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, si rimanda al paragrafo 8. “Obblighi in materia di pubblicità e informazione” delle “Disposizioni comuni per misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.

Tutti i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale devono riportare le informazioni, richieste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, come da allegato 4 al presente bando.

### **19. Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. (UE) n. 2220/2020;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 2588 del 10/03/2020 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 133/2019 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 424/2021 e s.m.i.;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

ALLEGATO 1: DESCRIZIONE SINTETICA IMPEGNI OBBLIGATORI*	
<p>*Le aziende aderenti al tipo di operazione devono essere iscritte al regime di controllo e rispettare le norme tecniche di coltivazione e allevamento e di gestione aziendale dell'Agricoltura Biologica secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 848/2018, dai successivi regolamenti di applicazione, nonché dalla relativa normativa nazionale di riferimento e dalla disciplina regionale; oltre a tali norme tecniche e di gestione è richiesto l'utilizzo di irroratrici di fitofarmaci regolate conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1862/2016 e successive modificazioni (Impegno 5).</p>	
IMPEGNO	DESCRIZIONE
<b>1) Sementi e materiale di propagazione</b>	<p>Divieto di utilizzo OGM.</p> <p>Obbligo di utilizzo di sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa.</p> <p>Le piante madri da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa devono essere prodotte secondo le norme stabilite nel Reg. CE n. 848/2018 per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi.</p> <p>È possibile la concessione di una deroga, cioè l'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico unicamente nei casi indicati nell'Allegato V del DM 27 novembre 2009.</p>
<b>2) Avvicendamento culturale</b>	<p>Obbligo di rispetto dei vincoli di avvicendamento come di seguito specificato:</p> <p>In caso di colture seminatrici, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli culturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.</p> <p>In deroga a quanto sopra riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i cereali autunno-vernini e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli culturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio;</li> <li>- il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio;</li> <li>- gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio;</li> <li>- le colture da taglio non succedono a se stesse; a fine ciclo culturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio;</li> <li>- in tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni.</li> </ul>
<b>3) Fertilizzazione</b>	<p>Sono ammessi solo concimi e ammendanti di origine naturale autorizzati all'uso in produzione biologica.</p> <p>È consentito l'utilizzo di preparati biodinamici.</p> <p>Non è consentito l'uso di concimi minerali azotati di sintesi.</p> <p>Obbligo di rispetto della quantità totale di effluenti di allevamento (direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) impiegati nell'azienda che non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata.</p> <p>Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.</p>
<b>4) Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti</b>	<p>Rispetto delle disposizioni in materia di lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti.</p> <p>Obbligo di effettuare la lotta attraverso il ricorso ai nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche culturali e i processi termici.</p> <p>Obbligo di utilizzare solo i prodotti ammessi e indicati nell'allegato II del Regolamento (CE) n. 889/2008 specificamente autorizzati in Italia.</p>

<b>5) Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari</b>	L'impegno consiste nell'acquisizione di una certificazione (volontaria) di "regolazione o taratura" strumentale effettuata, secondo quanto previsto nei Disciplinari di produzione integrata di cui al Tipo di operazione 10.1.01, presso i centri prova autorizzati dalla Regione ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1862/2016 e successive modificazioni (secondo quanto definito dal PAN da effettuarsi ogni 5 anni) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.
<b>6) Norme Produzione animale</b>	<p>Origine degli animali biologici: gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche, salvo deroga autorizzata ai sensi artt. 9, 38 e 42 del Reg. (CE) n. 889/2008.</p> <p>Densità degli animali; non deve essere superato il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola).</p> <p>Utilizzare mangimi per l'alimentazione degli animali che siano provenienti dalla stessa azienda in cui sono allevati o da altre aziende biologiche della stessa regione.</p> <p>Utilizzare mangimi biologici che soddisfano fabbisogno nutrizionale degli animali nei vari stadi di sviluppo. Una parte della razione può contenere mangimi provenienti da aziende che sono in conversione all'agricoltura biologica.</p> <p>Agli animali deve essere garantita la possibilità di accesso a spazi aperti con vincoli specifici per i diversi allevamenti.</p> <p>Avere cura del benessere degli animali.</p>
<b>7) Salute animale</b>	<p>Obbligo di effettuare la profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie rispettando le seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- scelta delle razze o delle linee e ceppi appropriati di animali;</li> <li>- applicazione di pratiche di allevamento adeguate che stimolino le difese immunologiche naturali degli animali;</li> <li>- uso di alimenti di alta qualità;</li> <li>- adeguata densità degli animali.</li> </ul> <p>I medicinali veterinari allopatrici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti.</p>
<b>8) Tenuta del Registro delle produzioni vegetali</b>	<p>Il registro delle produzioni vegetali deve contenere almeno i seguenti dati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) impiego di materie prime</li> <li>b) operazioni colturali</li> <li>c) l'impiego di fertilizzanti: data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante, appezzamenti interessati;</li> <li>d) impiego di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento, tipo di prodotto, modalità di trattamento;</li> <li>e) acquisto di fattori di produzione agricoli: data, tipo e quantità di prodotto acquistato;</li> <li>f) raccolto: data, tipo e quantità di produzione biologica o in conversione.</li> </ol> <p>Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'impresa.</p>

<b>9) Tenuta di un Registro di stalla</b>	Il registro di stalla deve contenere una descrizione completa dei seguenti dati: a) animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione e cartella veterinaria; b) animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione; c) eventuali perdite di animali e relativa motivazione; d) l'alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, periodo di accesso agli spazi liberi, periodi di transumanza in caso di limitazioni; e) profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie: data del trattamento, particolari della diagnosi, posologia; tipo di prodotto somministrato con indicazione dei principi attivi in esso contenuti, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali etichettati come biologici. Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'impresa.
<b>10) Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica</b>	Adempimenti documentali relativi all'assoggettamento al sistema di controllo dell'agricoltura biologica (Sistema Informativo Biologico regionale AGRIBIO e/o nazionale SIB).

ALLEGATO 2: IMPEGNI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI	
IMPEGNO	DESCRIZIONE
<b>23) Impiego cover crop</b>	<p>(applicato su superfici in rotazione)</p> <p>Mantenere una copertura vegetale nel periodo autunno-invernale (almeno fino alla fine del mese di febbraio mediante semina entro il 31 ottobre).</p> <p>Divieto di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari e diserbi fatta eccezione per disseccamento a termine periodo.</p> <p>Per la fertilizzazione della cover crops non è possibile utilizzare prodotti commerciali ma è ammessa la distribuzione di effluenti zootecnici o del digestato, il cui effetto fertilizzante andrà conteggiato a favore della coltura che segue la cover crop.</p>
<b>25) Impiego del sistema Irrinet</b>	<p>(applicato su superfici di colture irrigue)</p> <p>Impiego del sistema Irrinet (o altro sistema equivalente, vedi nota) per il calcolo del bilancio idrico. È richiesto un numero minimo di accessi al sistema Irrinet per la definizione del bilancio sugli appezzamenti nel corso della stagione irrigua (marzo-ottobre): 10 con aspersione e 20 con microirrigazione.</p> <p>Registrazione dei dati meteo e irrigazione.</p> <p>Nota: sistemi diversi da Irrinet potranno essere utilizzati esclusivamente solo a seguito di specifica richiesta al Servizio Agricoltura sostenibile e previa verifica e dimostrazione delle prestazioni di riduzione impiego acqua e della modalità di controllo.</p>



ALLEGATO 3: CDAA – COLTURE DESTINATE AD ALIMENTAZIONE ANIMALE AMMISSIBILI AL PREMIO MAGGIORATO PER ZOOTECCIA	
GRUPPO COLTURALE	DESCRIZIONE
Foraggiere	Tutte
Seminativi	Avena, Mais, Orzo, Segale, Sorgo, Triticale, Farro
Bietola, riso e proteoleaginose	Cece, Colza, Girasole, Ravizzone, Pisello proteico, Soia, Fava, Favetta, Favino e Lupino

## ALLEGATO 4: OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE



## MISURA 11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA

Tipo di operazione 11.1.01 “Conversione a pratiche e metodi biologici”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 20\_\_

Finalità:

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (Priorità P4) e "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi" (Focus area 4B) attraverso la Conversione alle pratiche e metodi della agricoltura biologica con impegno di durata quinquennale

Risultati Attesi:

( ) Superfici aziendali oggetto di concessione per il Tipo di operazione 11.1.01 “Conversione a pratiche e metodi biologici”:

HA \_\_\_\_\_

( ) Allevamenti aziendali oggetto di concessione per il Tipo di operazione 11.1.01 “Conversione a pratiche e metodi biologici” oggetto di sostegno per applicazione della agricoltura biologica:

UBA N. \_\_\_\_\_

Importo del sostegno oggetto di concessione (concesso all'anno per 5 anni):

€ \_\_\_\_\_





<b>Reg. (UE) n. 1305/2013</b>	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, <b>Articolo 29</b>
<b>MISURA 11</b>	Agricoltura biologica
<b>Priorità P4</b>	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
<b>Focus area 4B</b>	"Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi"

#### TIPO DI OPERAZIONE 11.2.01

### “MANTENIMENTO PRATICHE E METODI BIOLOGICI”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2022 - Tipo di operazione 11.2.01 “Mantenimento pratiche e metodi biologici” della Misura 11 “Agricoltura biologica” del P.S.R. 2014-2020

## **Indice**

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. “Domande di pagamento”
12. Variazioni delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del triennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell’impegno
16. Prescrizioni generali
17. Norme di complementarietà e demarcazione con OCM ortofrutta
18. Obblighi in materia di pubblicità e informazione
19. Riferimenti normativi

## 1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2022 per il Tipo di operazione 11.2.01 “Mantenimento pratiche e metodi biologici” della Misura 11 del P.S.R. 2014-2020.

Gli impegni previsti dal Tipo di operazione 11.2.01:

- rispondono al fabbisogno F16 “Migliorare la qualità delle acque riducendo i carichi inquinanti di origine agricole e zootecniche” e contribuiscono al perseguimento della Focus Area P4B “Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi” e indirettamente sulle Focus area P4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” e P4C “Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi” e sul fabbisogno F17 “Promuovere la gestione sostenibile dei suoli”;
- sono volti alla promozione della agricoltura biologica, tecnica che incide in modo completo sull'esercizio dell'attività agricola e sulle principali componenti ambientali del territorio regionale (acqua, suolo, aria, biodiversità e paesaggio).

Il perseguimento di tali obiettivi è attuato mediante il supporto al mantenimento nel tempo dei metodi della agricoltura biologica.

Il tipo di operazione 11.2.01 prevede l'adozione di impegni di durata triennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

## 2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dal Tipo di Operazione 11.2.01 “Mantenimento pratiche e metodi biologici” gli imprenditori agricoli, sia in forma singola che associata, incluse le cooperative, così come definiti al paragrafo 8.2.10.2 del P.S.R. 2014-2020.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 11 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole. I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se muniti di regolare titolo di conduzione per le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

## 3. Condizioni di ammissibilità

Il Tipo di Operazione 11.2.01 “Mantenimento pratiche e metodi biologici” è applicabile su tutte le superfici agricole del territorio regionale.

Possono usufruire dell'aiuto gli Agricoltori in attività così come definiti nel paragrafo 8.2.10.2. del P.S.R. 2014-2020.

Sono ammissibili solo le imprese agricole le cui superfici sono prevalentemente nella condizione di prima adesione alla produzione biologica dal quarto anno in poi (primo anno di adesione prevalente, come definito al paragrafo 4 del presente bando: 2019 o anni precedenti). Le domande di imprese che pur avendo un primo anno di adesione successivo al 2019 hanno fatto richiesta di adesione al presente bando vengono considerate come aderenti al Tipo di operazione 11.2.01.

Le imprese zootecniche per potere accedere alla maggiorazione prevista per le colture destinate alla alimentazione animale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- superficie minima foraggera e di colture destinate alla alimentazione animale non inferiore a 3 ettari al momento della presentazione della domanda di sostegno e di ogni successiva domanda di pagamento;
- consistenza dell'allevamento non inferiore a 6 UBA. La verifica sarà effettuata con lo stesso metodo di calcolo sulla consistenza di riferimento esposta al paragrafo 6.1.

#### **4. Impegni**

Il Tipo di Operazione 11.2.01 ha una durata triennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati, la cui descrizione completa è disponibile al paragrafo 8.2.10.3.2 "11.2.01 – Mantenimento pratiche e metodi biologici" del P.S.R. 2014-2020.

Le imprese aderenti al Tipo di operazione 11.2.01 devono essere iscritte per tutto il periodo di impegno al regime di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica, secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 848/2018, dai Regolamenti di applicazione, nonché dalla relativa normativa nazionale di riferimento e dalla disciplina regionale. Tale sistema di controllo e certificazione garantisce che siano rispettate le norme tecniche di coltivazione e allevamento e di gestione aziendale dell'agricoltura biologica con la trasmissione alla Regione Emilia – Romagna delle informazioni relative alle irregolarità ed infrazioni riscontrate e sanzionate, al fine di applicare le eventuali riduzioni ed esclusioni sugli aiuti della Misura 11.

Oltre alle suddette norme tecniche e di gestione è richiesto l'utilizzo di irroratrici di fitofarmaci regolate conformemente a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1862/2016 e successive modificazioni (Impegno 5).

Gli aiuti erogati sono diversificati per tipologia di coltura e allevamento.

Per la definizione del primo anno di adesione prevalente si fa riferimento alla prima adesione alla produzione biologica delle superfici biologiche aziendali verificata tra il 2015 e il 2021; la verifica viene eseguita sulla SOI impegnata con la Misura 11 del PSR 2014-2020 (quindi, in caso di domande disetanee, su tutta la superficie aderente al PSR); tale verifica riguarda l'adesione al Reg. (UE) n. 848/2018 o del Reg (UE) 834/2017 registrata sul sistema Agribio o sull'Albo degli operatori biologici; l'anno di prima adesione prevalente è quello nel quale viene raggiunto il 50% della SOI impegnata. Per il Tipo di Operazione 11.2.01 le adesioni al sistema dell'agricoltura biologica a partire dal 1° ottobre di ciascun anno determinano l'attribuzione dell'adesione all'anno successivo.

Le imprese aderenti si impegnano ad applicare il Tipo di operazione 11.2.01 per 3 anni a decorrere dal 1° gennaio 2022, e devono quindi essere condotte e notificate al sistema di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica entro tale data, con le seguenti precisazioni:

- La mancata variazione della notifica con la completa indicazione delle superfici e degli allevamenti entro il 30 gennaio 2022, determina l'inammissibilità al sostegno delle superfici e degli allevamenti non notificati.
- Eventuali allevamenti acquisiti nel corso delle annualità successive dovranno anch'essi essere condotti a partire dal 1° gennaio e notificati entro il 30 gennaio di ciascuna annualità, pena la inammissibilità della maggiorazione zootecnica prevista al paragrafo 6.1.

L'impegno triennale riguarda la parte di SAU aziendale per la quale viene presentata richiesta di impegno con la domanda di sostegno.

Per quanto riguarda gli allevamenti zootecnici biologici l'eventuale inserimento o esclusione di un allevamento e le oscillazioni annuali del numero di capi vengono equiparati all'aggiornamento culturale annuale.

Gli impegni che devono essere rispettati riguardano i seguenti aspetti del sistema di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) n. 848/2018, sinteticamente riportati a scopo descrittivo in Allegato 1 al presente bando:

- 01 - Sementi e materiale di propagazione
- 02 - Avvicendamento colturale
- 03 - Fertilizzazione
- 04 - Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti
- 06 - Norme Produzione animale
- 07 - Salute animale
- 08 - Tenuta del Registro delle produzioni vegetali
- 09 - Tenuta di un Registro di stalla
- 10 - Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica

È inoltre previsto il rispetto dell'impegno "05 - Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari".

È consentita sulle medesime superfici e allevamenti anche la combinazione con i seguenti ulteriori Tipi di operazioni e impegni aggiuntivi facoltativi:

- Gestione degli effluenti (10.1.02)
- Incremento sostanza organica (10.1.03)
- Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica (10.1.05)
- Impegno aggiuntivo facoltativo 23 - Impiego cover crop come descritto nel Tipo di operazione 10.1.01
- Impegno aggiuntivo facoltativo 25 - Impiego del sistema Irrinet (o altri sistemi equivalenti) come descritto nel Tipo di operazione 10.1.01

L'adesione a questi Tipi di operazione e impegni aggiuntivi facoltativi comporta la concessione degli aiuti specifici definiti nella Misura 10, che si sommano a quelli base riportati al paragrafo 6 "Entità degli aiuti".

Gli impegni aggiuntivi facoltativi descritti nell'Allegato 2 al presente bando e le relative Disposizioni applicative sono aggiornati annualmente e pubblicati sul sito web

[Produzione integrata vegetale — Agricoltura, caccia e pesca \(regione.emilia-romagna.it\)](http://regione.emilia-romagna.it) .

Per gli impegni che richiedono la compilazione di schede di registrazione si fa rinvio a quelle previste dall'Organismo di certificazione di cui al Reg. (UE) n. 848/2018. I beneficiari del Tipo di Operazione 11.2.01 saranno tenuti a inserire tutte le informazioni previste.

Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

### 5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439 del 19 dicembre 2019 e s.m.i.

Nella seguente tabella viene riportata la lista delle cartografie delle zonizzazioni impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dai Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01.

**Tabella 1)** Aree impiegate per l'assegnazione delle priorità per Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01

<b>Aree a prevalente tutela naturalistica</b>	Zone di tutela naturalistica (art 25 del PTPR)
	Parchi e riserve naturali
	Aree riequilibrio ecologico
	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
	Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
	Rete Natura 2000
	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
	Oasi di protezione fauna
	Aziende faunistico-venatorie
<b>Aree a prevalente tutela paesaggistica</b>	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19 del PTPR)
<b>Aree a prevalente tutela idrologica</b>	Comuni a basso carico azoto
	Zone vulnerabili ai nitrati
	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del PTPR)
	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR)
	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e montano (art. 44, lett. C del PTA, PTCP)
	Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art. 44, lett. A e Tavola 1 del PTA, PTCP)
	Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici

### 6. Entità degli aiuti

L'importo degli aiuti che possono essere corrisposti per ettaro di superficie condotta è differenziato in funzione delle colture praticate e tipo di allevamento come riportato nella seguente Tabella 2).

**Tabella 2)** Sostegni previsti per colture praticate e/o allevamento

GRUPPO COLTURALE	Sostegno annuo/ha
Foraggiere*	90
Seminativi	140
Barbabietola da zucchero, riso e proteoleaginose	321
Orticole e altre annuali	391
Olivo e castagno da frutto**	428
Vite e fruttiferi minori	567



Arboree principali (melo, pero, pesco e susino)	668
Premio maggiorato foraggiere* e colture destinate a alimentazione animale per il settore zootecnico da latte	383
Premio maggiorato foraggiere* e colture destinate a alimentazione animale per il settore zootecnico da carne	333

\* I "Pascoli con tara" sono ammissibili esclusivamente nelle aziende zootecniche, a condizione che sulle particelle nel periodo di riferimento dell'impegno sia assicurato lo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 4 par.1 lett. c) del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ed in particolare dell'attività minima di cui al punto iii della medesima lettera c), come da disposizioni attuative nazionali vigenti nelle singole annualità di riferimento di ogni domanda di pagamento.

Nei "Prati permanenti non pascolati", per le finalità del presente Tipo di operazione, è possibile riconoscere solo l'attività agricola di sfalcio con asportazione del prodotto, e non quella di trinciatura/triturazione del cotico con rilascio sul terreno dei residui, per la quale non è riconosciuto alcun sostegno. Per essere riconosciuta, l'attività di sfalcio deve essere svolta nell'anno di riferimento della richiesta di aiuto; nel Sistema informativo di Agrea - Siag è disponibile il modulo CISF per la comunicazione della effettiva esecuzione dell'attività di sfalcio dichiarata sui codici di utilizzo pascolo.

\*\* Sono considerati "castagneti da mensa", computabili nella SAU, le superfici che per struttura e fisionomia dei soprassuoli corrispondono alla definizione di castagneto da frutto, unicamente se classificabili "colture permanenti" in riferimento alle disposizioni degli Organismi Pagatori, loro modifiche e integrazioni, e a condizione che siano oggetto di coltivazione nell'annualità cui si riferisce la domanda (si specifica che come da Circolare AGEA n. 000309 del 29/3/2019, a decorrere dalla campagna 2019, le superfici coltivate a castagno da mensa che non risultano classificate quali colture permanenti nel GIS, sono ammissibili previa richiesta di riesame dell'uso del suolo presentata dall'agricoltore interessato all'Organismo pagatore competente; con la richiesta è necessario individuare graficamente le superfici per le quali si richiede la fotointerpretazione e allegare la documentazione giustificativa comprovante l'attività agricola eseguita).

### 6.1 Premio con maggiorazione zootecnica

Per gli operatori che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (UE) n. 848/2018 e successive modificazioni, per il tipo di operazione 11.2.01 (Mantenimento), è concesso un sostegno maggiorato per ettaro di superficie foraggiera e di colture destinate alla alimentazione animale (CDAA – vedi Allegato 3) come riportato in Tabella 2).

La quantificazione del sostegno alle superfici foraggiere e alle CDAA nelle imprese che praticano la zootecnia biologica, ove tali imprese gestiscano sia allevamenti da latte che da carne biologici, anche di diverse specie animali, è definita univocamente per tutte le superfici su cui può essere applicato il premio maggiorato in base alla consistenza prevalente rispetto a quella dichiarata, in termini di UBA allevate in relazione alle due diverse finalità produttive, degli allevamenti aziendali.

A tal fine possono essere considerati allevamenti da latte solo allevamenti bovini o ovi-caprini di razze a prevalente attitudine latte, mentre sono assimilati agli allevamenti da carne anche gli allevamenti di suini da riproduzione, avicoli di galline ovaiole e da riproduzione, cunicoli da riproduzione e gli allevamenti equini da carne. Relativamente agli indici di conversione da capi animali ad UBA si applicano gli indici di cui all'allegato II del Reg. (UE) n. 808/2014, come declinati nei Regolamenti attuativi della programmazione 2023-2027.

Per tutte le imprese zootecniche l'aiuto maggiorato è calcolato esclusivamente per quelle superfici che determinano un rapporto UBA/superficie foraggiera e CDAA non inferiore a 1 in pianura, 0,8 in collina e 0,6 in montagna; per le eventuali ulteriori superfici foraggiere e di CDAA di tali imprese, sarà corrisposto il premio allo stesso livello delle aziende che praticano l'agricoltura biologica solo sulle produzioni vegetali.

La consistenza zootecnica di riferimento per il calcolo del premio maggiorato è la consistenza media dell'allevamento dell'anno solare precedente ciascun anno di pagamento, desumibile dalle Banche dati nazionali zootecniche dove disponibili e altre registrazioni aziendali. Nel primo anno di apertura di un nuovo allevamento, qualora esso sia assoggettato al regime di agricoltura biologica entro il 30/01 dell'anno di domanda per il calcolo del premio maggiorato potrà essere utilizzata la consistenza dell'allevamento dal 1/01 al 30/01. Se nel corso dell'ultimo anno di adesione la consistenza viene ridotta rispetto a quella del penultimo anno di adesione l'aiuto viene ricalcolato tenendo conto della consistenza media dell'ultimo anno.

In caso di trasferimento di conduzione su un allevamento che permane assoggettato al regime di agricoltura biologica ai fini del computo della maggiorazione si fa riferimento alla consistenza media dell'anno solare precedente dedotta dalla combinazione delle consistenze del cedente e del subentrante.

In caso di cessazione dell'allevamento nel corso di una annualità il premio maggiorato per la stessa annualità non potrà essere corrisposto.

L'aiuto maggiorato per le superfici connesse con l'attività zootecnica biologica sarà corrisposto anche in relazione alle UBA di allevamenti biologici ubicati anche in province limitrofe collocate in altre Regioni, verificando la sussistenza delle condizioni di non sovracompensazione.

## 6.2 Adesione a Impegni aggiuntivi facoltativi e ulteriori Tipi di operazioni della Misura 10

In caso di adesione ai seguenti ulteriori Tipi di operazioni della Misura 10 vengono concessi gli aiuti specifici definiti nella Misura 10, che si sommano a quelli base sopra riportati in Tabella 2:

- Gestione degli effluenti (10.1.02)
- Incremento sostanza organica (10.1.03)
- Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica (10.1.05)

In caso di adozione degli impegni aggiuntivi facoltativi verranno concessi, sulle superfici direttamente interessate, gli aiuti indicati nella seguente Tabella 3):

**Tabella 3)** Sostegni previsti per Impegni aggiuntivi facoltativi

Impegno aggiuntivo facoltativo	Sostegno annuo/ha
23 - Impiego cover crop	170 Euro/ha
25 - Impiego del sistema Irrinet (o altri sistemi equivalenti)	15 Euro/ha

In ogni caso, non potranno essere superati per somma di impegni base, aggiuntivi facoltativi e di ulteriori tipi di operazione della Misura 10 i massimali di 600 Euro/ha per le colture annuali e le erbacee poliennali e di 900 Euro/ha per le colture arboree poliennali. Gli aiuti relativi al Tipo di operazione 10.1.05 “Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica”, riferiti esclusivamente alle UBA in allevamento, non vengono sommati al fine della verifica dei massimali sopracitati.

In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 2 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.

## **7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni**

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali.

La domanda di sostegno è unica anche qualora le superfici oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali competenti.

Se le superfici oggetto di impegno ricadono in territori di più Servizi Territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate è attribuita al Servizio Territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2022 è fissata al 28 febbraio 2022. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Colturale Grafico per l'annualità 2022.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

L'importo della domanda di sostegno costituisce tetto di spesa per la prima annualità di pagamento.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di Operazione 11.2.01 possono essere accolte solo per particelle e allevamenti che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti alla Misura 10 o alla Misura 11 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione, fatte salve le seguenti eccezioni: “Gestione degli effluenti” (10.1.02); “Incremento sostanza organica” (10.1.03); allevamenti aderenti a “Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica” (10.1.05).

In sede di presentazione della domanda di sostegno il sistema gestionale di AGREA permette l'assunzione di impegni che comportano un premio anche superiore al massimale, secondo quanto previsto al paragrafo 4.2. “Compatibilità fra Misure e Tipi di operazione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i., ma opera comunque la riduzione di cui al paragrafo 6 al presente bando. Pertanto, una volta raggiunto o superato il

massimale non è ammissibile l'assunzione di ulteriori impegni.

## 8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del P.S.R. 2014-2020, per la quantificazione delle risorse complessive disponibili per il presente bando si rimanda al paragrafo 3 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020" di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i. Le risorse per la prima annualità (2022) ammontano a 10 Milioni di euro a valere su risorse ordinarie del PSR 2014-2020.

Le eventuali risorse non utilizzate per il finanziamento delle domande relative al Tipo di operazione 11.2.01 in attuazione del presente bando verranno utilizzate per il finanziamento delle domande relative al Tipo di operazione 11.1.01.

## 9. Selezione delle "domande di sostegno" per l'assunzione iniziale di nuovi impegni

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni dei Tipi di operazione decorrenti dal 2022 che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili superino le disponibilità finanziaria del bando.

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 8.2.10.3.2.7 "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del PSR 2014-2020 che individua i seguenti criteri:

- Collocazione in Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE e aree della Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE;
- Collocazione in eventuali altre aree individuate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela paesaggistica; a prevalente tutela idrologica;
- Prima adesione prevalente alla Agricoltura biologica, tenuto conto anche delle adesioni in applicazione del Regolamento n. 1698/2005 o 1305/2013 della Strategia nazionale dei programmi operativi previsti dalla OCM unica – settore ortofrutticolo (Reg. (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013);
- adesione ad impegni aggiuntivi facoltativi;
- applicazione degli impegni sull'intera superficie aziendale.

### Modalità operative per la determinazione della graduatoria

In Tabella a) sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico per i criteri territoriali.

**Tabella a)** Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali

<b>Priorità</b>		<b>Punteggio</b>
1	Superfici agricole ricadenti Zone vulnerabili ai Nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE o aree della Rete Natura 2000 ai sensi delle Direttive n. 2009/147/CE e n. 92/43/CEE in Rete Natura 2000 o Aree di interesse per il miglioramento dello stato dei corpi idrici	<b>35</b>
2	Superfici agricole ricadenti nelle restanti aree a prevalente tutela naturalistica o in altre aree a prevalente tutela paesaggistica o in altre aree a prevalente tutela idrologica	<b>10</b>

Per l'applicazione dei criteri territoriali, l'unità di riferimento di base per l'attribuzione della priorità è la particella catastale.

L'attribuzione finale del punteggio è determinata per ciascuna domanda tenendo conto della presenza di superfici ricadenti in aree preferenziali e non. Ai fini del calcolo la appartenenza viene considerata una volta sola all'interno di ciascun gruppo di aree (1 o 2).

A tal fine si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna particella che presenta le priorità indicate in tabella a) e si divide questo valore con la SOI totale aziendale:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno)

**Tabella b)** Attribuzione del punteggio sulla base delle priorità territoriali

Tipologia di priorità territoriale (da tab. A)	Punteggio di priorità (da tab. A) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio per tipologia di priorità c = b x a
Priorità territoriale 1	35	ha SOI priorità territoriale 1 / ha SOI aziendale	A
Priorità territoriale 2	10	ha SOI priorità territoriale 2 / ha SOI aziendale	B
Totale punteggio			A + B

La somma dei valori A e B ottenuti come riportato in tabella b) costituisce il punteggio da assegnare alla domanda relativamente alle priorità territoriali.

In tabella c) sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi tecnici e di durata di adesione.

**Tabella c)** Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri tecnici e di durata di adesione

Tipologie di criteri tecnici e di durata di adesione	Punteggio
Prima adesione prevalente alla Agricoltura biologica, tenuto conto anche delle adesioni in applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 o (UE) n. 1305/2013 o della Strategia nazionale dei programmi operativi previsti dalla OCM unica – settore ortofrutticoli (Reg. (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013)*	
- quarto o quinto anno di adesione prevalente a Agricoltura biologica (primo anno di adesione prevalente 2019 o 2018)	30
- sesto o settimo anno di adesione prevalente a Agricoltura biologica (primo anno di adesione prevalente 2017 o 2016)	15

Adesione ad impegni aggiuntivi facoltativi **	10 punti max (5 per ciascun impegno aggiuntivo fino a un max di 2 impegni)
Applicazione degli impegni sull'intera superficie aziendale***	15 punti

\* L'anno di prima adesione prevalente è definito al paragrafo 4; alle imprese che pur avendo un primo anno di adesione prevalente successivo al 2015 hanno fatto richiesta di adesione al presente bando come operazione 11.2.01 vengono assegnati 30 punti.

\*\* Il punteggio viene assegnato in base alla richiesta di adesione sul presente bando e in proporzione alla incidenza della SOI soggetta a impegni aggiuntivi / SOI aziendale; l'adesione agli impegni è obbligatoria per l'intero periodo di impegno, in caso di rinuncia all'impegno aggiuntivo è prevista la restituzione di tutte le annualità di premio percepite per l'impegno aggiuntivo; in caso di rinuncia all'impegno aggiuntivo o di violazione specifica o superiore nel corso dei primi tre anni di impegno viene inoltre eseguita la verifica della rilevanza del punteggio al fine della ammissibilità della intera domanda e se ricorre il caso è prevista la restituzione di tutte le annualità percepite per la intera domanda.

\*\*\*Si intende l'applicazione sull'intera SAU aziendale dei corpi separati aderenti alla Misura 11 - come definiti in Allegato 2 alla deliberazione n. 1787/2015 - ad esclusione della superficie già impegnata con i bandi precedenti sui Tipi di operazioni 6, 7, 9 e 10 della Misura 10 del PSR 2014-2020 o oggetto di impegno a valere sulle medesime operazioni di bandi attivati per impegni con decorrenza 1° gennaio 2022.

La somma dei valori ottenuti come riportato in tabella b) e degli eventuali punteggi dei criteri come stabiliti in tabella c) costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Le domande saranno ordinate in relazione ai punteggi attribuiti.

#### Differenziazione delle posizioni ex-aequo

A parità di punteggio, prederanno in graduatoria le domande con maggior superficie impegnata.

### **10. Istruttoria delle domande**

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dai Servizi Territoriali competenti. Ogni Servizio Territoriale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando, alla quantificazione degli importi di aiuto ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità, inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
  - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari e i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione (che include, se del caso, le imprese non considerate in Conversione ai sensi del bando del Tipo di operazione 11.1.01 e riclassificate in Mantenimento per la loro istruttoria di ammissione al Tipo di operazione 11.2.01);
  - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine

ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile.

Il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile assumerà, entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili, identificate con il codice di domanda AGREA.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 3 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Carlo Malavolta Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

## **11. “Domande di pagamento”**

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

I Servizi Territoriali competenti provvederanno all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle ammesse con la domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12. “Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del triennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili ai Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

## **12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno durante il corso del triennio di impegno o con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni**

Eventuali variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

Le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 devono comunque sempre essere garantite.

Inoltre, si precisa che in attuazione dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, una domanda di sostegno può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto da parte del

beneficiario con l'eventuale recupero degli importi erogati nelle precedenti annualità.

Tale possibilità non è consentita qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se dal controllo in loco emergano inadempienze.

Per ulteriori dettagli con riferimento a tali ritiri, si rimanda alle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020" di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.

### **13. Controlli e sanzioni**

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. (UE) n. 640/2014;
- dal Reg. (UE) n. 809/2014;
- dal D.M. n. 2588 del 10/03/2020 e s.m.i.;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 133/2019 e s.m.i. che riporta le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie per le domande riferite al P.S.R. 2014-2020 e alle precedenti programmazioni previste dal D.M. n. 1867/2018;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 424/2021 e s.m.i.;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza dalla concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3;
- dal recesso volontario dal regime di controllo e dagli ulteriori casi individuati dal provvedimento regionale per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

### **14. Condizionalità**

I Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 rientrano tra quelle indicate all'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV, Capo II del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 e le delibere regionali annuali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

### **15. Subentro nell'impegno**

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell'impegno si fa rinvio al paragrafo 4.5.2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire



dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.

Per le domande di sostegno e di pagamento del Tipo di operazione 11.2.01 che sono state soggette a modifiche a seguito di subentro, non è ammissibile in nessun caso il passaggio da tipologia di aiuto da “Mantenimento” a “Conversione”.

## **16. Prescrizioni generali**

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l’ottemperanza agli impegni assunti per l’intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all’atto di presentazione della “domanda di sostegno”, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per i Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 devono comunicare per iscritto al Servizio Territoriale competente qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l’impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall’articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

## **17. Norme di complementarietà e demarcazione con OCM ortofrutta**

Per quanto riguarda i tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01:

- il PSR può intervenire per le aziende socie di Organizzazioni di Produttori (OP) del settore ortofrutticolo per tutte le colture presenti in azienda;
- l’OCM del settore ortofrutticolo interviene a favore delle aziende socie di OP per le sole colture presenti in azienda e previste dall'allegato 1 parte IX del Reg. UE n. 1308/2013 (di seguito “colture OCM”).

La adesione ai Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 da parte dell’impresa comporta l’impegno, per l’intero triennio, dell’intera superficie delle colture OCM indicate nella domanda di sostegno iniziale.

L’impegno riguarderà sempre l’intera superficie delle colture individuate.

Le superfici oggetto di aiuto su una coltura impegnata in ambito PSR non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto per la medesima annualità sui programmi operativi OCM, neppure per eventuali colture diverse e non impegnate in PSR che dovessero susseguirsi come colture di secondo raccolto nel medesimo anno.

Le OP del settore ortofrutticolo all’interno della parte ambientale del proprio programma operativo individuano annualmente le imprese e, per ciascuna impresa, le colture finanziabili per l’applicazione della produzione integrata e dell’agricoltura biologica.

In ogni caso la garanzia di esclusione del doppio finanziamento viene assicurata dalla procedura di gestione e controllo implementata dalla Regione Emilia-Romagna. Per la gestione e il controllo delle attività realizzate dalle Organizzazioni dei produttori (OP) nell’ambito dei programmi operativi previsti dalla OCM - settore Ortofrutticolo è stato implementato uno specifico Sistema informativo per la gestione delle misure a superficie (produzione integrata e agricoltura biologica) previste dalla Disciplina ambientale della Strategia nazionale OCM. Questo Sistema permette l’incrocio fra le basi di dati del PSR per evitare che sulla stessa superficie sia erogato un doppio finanziamento.

Le OP del settore ortofrutticolo possono finanziare la applicazione della produzione integrata o biologica anche per i funghi; il calcolo degli aiuti per queste colture avviene rispettando i principi

fissati dal Reg. (UE) n. 1305/2013.

### **18. Obblighi in materia di pubblicità e informazione**

Per gli obblighi in materia di pubblicità e informazione previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1630/2016, si rimanda al paragrafo 8. “Obblighi in materia di pubblicità e informazione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020 e del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.

Tutti i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale devono riportare le informazioni, richieste dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1630/2016, come da allegato 4 al presente bando.

### **19. Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. (UE) n. 2220/2020;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 2588 del 10/03/2020 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 133/2019 es.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 424/2021 e s.m.i.;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

ALLEGATO 1: DESCRIZIONE SINTETICA IMPEGNI OBBLIGATORI*	
<p>*Le aziende aderenti al tipo di operazione devono essere iscritte al regime di controllo e rispettare le norme tecniche di coltivazione e allevamento e di gestione aziendale dell'Agricoltura Biologica secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 848/2018, dai successivi regolamenti di applicazione, nonché dalla relativa normativa nazionale di riferimento e dalla disciplina regionale; oltre a tali norme tecniche e di gestione è richiesto l'utilizzo di irroratrici di fitofarmaci regolate conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1862/2016 e successive modificazioni (Impegno 5).</p>	
IMPEGNO	DESCRIZIONE
<b>1) Sementi e materiale di propagazione</b>	<p>Divieto di utilizzo OGM.</p> <p>Obbligo di utilizzo di sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente per la produzione di prodotti diversi dalle sementi e dai materiali di propagazione vegetativa.</p> <p>Le piante madri da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa devono essere prodotte secondo le norme stabilite nel Reg. CE n. 848/2018 per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi.</p> <p>È possibile la concessione di una deroga, cioè l'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativo non ottenuti con il metodo di produzione biologico unicamente nei casi indicati nell'Allegato V del DM 27 novembre 2009.</p>
<b>2) Avvicendamento culturale</b>	<p>Obbligo di rispetto dei vincoli di avvicendamento come di seguito specificato:</p> <p>In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno due cicli culturali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio.</p> <p>In deroga a quanto sopra riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i cereali autunno-vernini e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli culturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o a coltura da sovescio;</li> <li>- il riso può succedere a se stesso per un massimo di tre cicli, seguiti da almeno due cicli di colture di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa o altra coltura da sovescio;</li> <li>- gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi, successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio;</li> <li>- le colture da taglio non succedono a se stesse; a fine ciclo culturale, della durata massima di 6 mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio;</li> <li>- in tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione della coltura da sovescio ha una durata minima di 70 giorni.</li> </ul>
<b>3) Fertilizzazione</b>	<p>Sono ammessi solo concimi e ammendanti di origine naturale autorizzati all'uso in produzione biologica</p> <p>È consentito l'utilizzo di preparati biodinamici.</p> <p>Non è consentito l'uso di concimi minerali azotati di sintesi.</p> <p>Obbligo di rispetto della quantità totale di effluenti di allevamento (direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) impiegati nell'azienda che non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata.</p> <p>Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.</p>
<b>4) Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti</b>	<p>Rispetto delle disposizioni in materia di lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti.</p> <p>Obbligo di effettuare la lotta attraverso il ricorso ai nemici naturali, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture, le tecniche culturali e i processi termici.</p> <p>Obbligo di utilizzare solo i prodotti ammessi e indicati nell'allegato II del Regolamento (CE) n. 889/2008 specificamente autorizzati in Italia</p>

<b>5) Regolazione volontaria delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari</b>	L'impegno consiste nell'acquisizione di una certificazione (volontaria) di "regolazione o taratura" strumentale effettuata, secondo quanto previsto nei Disciplinari di produzione integrata di cui al Tipo di operazione 10.1.01, presso i centri prova autorizzati dalla Regione ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1862/2016 e successive modificazioni (secondo quanto definito dal PAN da effettuarsi ogni 5 anni) per le macchine che distribuiscono i prodotti fitosanitari a completamento delle operazioni del controllo funzionale.
<b>6) Norme Produzione animale</b>	<p>Origine degli animali biologici: gli animali biologici nascono e sono allevati in aziende biologiche, salvo deroga autorizzata ai sensi artt. 9, 38 e 42 del Reg. (CE) n. 889/2008.</p> <p>Densità degli animali; non deve essere superato il limite dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola).</p> <p>Utilizzare mangimi per l'alimentazione degli animali che siano provenienti dalla stessa azienda in cui sono allevati o da altre aziende biologiche della stessa regione.</p> <p>Utilizzare mangimi biologici che soddisfano fabbisogno nutrizionale degli animali nei vari stadi di sviluppo. Una parte della razione può contenere mangimi provenienti da aziende che sono in conversione all'agricoltura biologica.</p> <p>Agli animali deve essere garantita la possibilità di accesso a spazi aperti con vincoli specifici per i diversi allevamenti.</p> <p>Avere cura del benessere degli animali.</p>
<b>7) Salute animale</b>	<p>Obbligo di effettuare la profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie rispettando le seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- scelta delle razze o delle linee e ceppi appropriati di animali;</li> <li>- applicazione di pratiche di allevamento adeguate che stimolino le difese immunologiche naturali degli animali;</li> <li>- uso di alimenti di alta qualità;</li> <li>- adeguata densità degli animali.</li> </ul> <p>I medicinali veterinari allopatrici di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigorose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti.</p>
<b>8) Tenuta del Registro delle produzioni vegetali</b>	<p>Il registro delle produzioni vegetali deve contenere almeno i seguenti dati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) impiego di materie prime</li> <li>b) operazioni colturali</li> <li>c) l'impiego di fertilizzanti: data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante, appezamenti interessati;</li> <li>d) impiego di prodotti fitosanitari: motivo e data del trattamento, tipo di prodotto, modalità di trattamento;</li> <li>e) acquisto di fattori di produzione agricoli: data, tipo e quantità di prodotto acquistato;</li> <li>f) raccolto: data, tipo e quantità di produzione biologica o in conversione.</li> </ol> <p>Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'impresa.</p>

<b>9) Tenuta di un Registro di stalla</b>	Il registro di stalla deve contenere una descrizione completa dei seguenti dati: a) animali in entrata: origine, data di entrata, periodo di conversione, marchio d'identificazione e cartella veterinaria; b) animali in uscita: età, numero di capi, peso in caso di macellazione, marchio d'identificazione e destinazione; c) eventuali perdite di animali e relativa motivazione; d) l'alimentazione: tipo di alimenti, inclusi gli integratori alimentari, proporzione dei vari ingredienti della razione, periodo di accesso agli spazi liberi, periodi di transumanza in caso di limitazioni; e) profilassi, i trattamenti e le cure veterinarie: data del trattamento, particolari della diagnosi, posologia; tipo di prodotto somministrato con indicazione dei principi attivi in esso contenuti, modalità di trattamento, prescrizioni del veterinario con relativa giustificazione e periodi di attesa imposti per la commercializzazione dei prodotti animali etichettati come biologici. Le schede per le registrazioni devono essere aggiornate tempestivamente e devono essere sempre a disposizione dell'autorità o dell'organismo di controllo presso la sede dell'impresa.
<b>10) Obblighi tecnico amministrativi agricoltura biologica</b>	Adempimenti documentali relativi all'assoggettamento al sistema di controllo dell'agricoltura biologica (Sistema Informativo Biologico regionale AGRIBIO e/o nazionale SIB)

ALLEGATO 2: IMPEGNI AGGIUNTIVI FACOLTATIVI	
IMPEGNO	DESCRIZIONE
<b>23) Impiego cover crop</b>	<p>(applicato su superfici in rotazione)</p> <p>Mantenere una copertura vegetale nel periodo autunno-invernale (almeno fino alla fine del mese di febbraio mediante semina entro il 31 ottobre).</p> <p>Divieto di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari e diserbi fatta eccezione per disseccamento a termine periodo.</p> <p>Per la fertilizzazione della cover crops non è possibile utilizzare prodotti commerciali ma è ammessa la distribuzione di effluenti zootecnici o del digestato, il cui effetto fertilizzante andrà conteggiato a favore della coltura che segue la cover crop.</p>
<b>25) Impiego del sistema Irrinet</b>	<p>(applicato su superfici di colture irrigue)</p> <p>Impiego del sistema Irrinet (o altro sistema equivalente, vedi nota) per il calcolo del bilancio idrico.</p> <p>È richiesto un numero minimo di accessi al sistema Irrinet per la definizione del bilancio sugli appezzamenti nel corso della stagione irrigua (marzo-ottobre): 10 con aspersione e 20 con microirrigazione.</p> <p>Registrazione dei dati meteo e irrigazione.</p> <p>Nota: sistemi diversi da Irrinet potranno essere utilizzati esclusivamente solo a seguito di specifica richiesta al Servizio Agricoltura sostenibile e previa verifica e dimostrazione delle prestazioni di riduzione impiego acqua e della modalità di controllo.</p>

ALLEGATO 3: CDAA – COLTURE DESTINATE AD ALIMENTAZIONE ANIMALE AMMISSIBILI AL PREMIO MAGGIORATO PER ZOOTECCIA	
GRUPPO COLTURALE	DESCRIZIONE
Foraggiere	Tutte
Seminativi	Avena, Mais, Orzo, Segale, Sorgo, Triticale, Farro
Bietola, riso e proteoleaginose	Cece, Colza, Girasole, Ravizzone, Pisello proteico, Soia, Fava, Favetta, Favino e Lupino

## ALLEGATO 4: OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE



## MISURA 11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA

Tipo di operazione 11.2.01 “Mantenimento pratiche e metodi biologici”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 20\_\_

Finalità:

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (Priorità P4) e "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi" (Focus area 4B) attraverso la Conversione alle pratiche e metodi della agricoltura biologica con impegno di durata triennale

Risultati Attesi:

Superfici aziendali oggetto di concessione per il Tipo di operazione: 11.2.01 “Mantenimento pratiche e metodi biologici”

HA \_\_\_\_\_

Allevamenti aziendali oggetto di concessione per il Tipo di operazione: 11.2.01 “Mantenimento pratiche e metodi biologici”

UBA N. \_\_\_\_\_

Importo del sostegno oggetto di concessione (concesso all'anno per 3 anni):

€ \_\_\_\_\_





**Bandi unici regionali con decorrenza iniziale d'impegno 1° Gennaio 2022 dei Tipi di operazione delle Misura 11 - Individuazione dei Responsabili del procedimento amministrativo, della struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale per ogni Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca.**

<b>Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca</b>	<b>Responsabile del procedimento per i Tipi di operazione della Misura 11</b>	<b>Struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale</b>	<b>Uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti</b>
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna	Citro Rocco	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna Ufficio di Bologna Viale Silvani, 6 - 40122 Bologna (BO)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara	Finco Renato	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara V.le Cavour, 143 - 44121 Ferrara (FE)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì - Cesena	Balzani Riccardo	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì - Cesena	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì Cesena Piazza Morgagni 2 - 47021 Forlì Cesena (FC)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena	Castagnoli Carlo	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena Via Scaglia Est n°15, 4° piano - 41126 Modena (MO)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma	Rozzi Francesco	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma Strada dei Mercati 9/B 43126 (PR)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza	Merli Donata	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza C.so Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza (PC)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna	Casetti Claudia	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna Viale della Linca 21 - 48124 Ravenna (RA)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia	Bagni Anna	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia Via Gualezzi, 38-40 - 42124 loc. Mancasale Reggio Emilia (RE)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini	Arrigoni Pier Claudio	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini Via D. Campana, 64 - 47922 - Rimini (RN)

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 NOVEMBRE 2021, N. 2041

**Reg. (UE) n. 1305/2013 - P.S.R. 2014-2020 - Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali - tipi di operazione 10.1.09 e 10.1.10 - Approvazione dei bandi con decorrenza impegni dal 1 gennaio 2022**

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1306 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

- il Regolamento delegato (UE) n. 640 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il Regolamento di

esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica, tra l'altro, i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

- il Regolamento (UE) n. 2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 540 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento ed attribuisce agli Stati membri la competenza di fissare la scadenza per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento e di pagamento;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 169 del 15 luglio 2014, nell'attuale formulazione (Versione 11.1) approvata dalla Commissione europea con la Decisione C(2021) 6321 final del 23 agosto 2021, di cui si è preso atto con deliberazione n. 1353 del 30 agosto 2021;

Atteso che la Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" Sottomisura 10.1 "Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali" del P.S.R. 2014-2020 comprende, tra l'altro, il Tipo di operazione 10.1.09 – Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario e il Tipo di operazione 10.1.10 – Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000;

Rilevato che i Tipi di operazione della Misura 10 di che trattasi prevedono l'erogazione di un importo annuale al fine di compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti all'applicazione degli impegni previsti dal singolo Tipo di operazione;

## Dato atto:

- che il P.S.R. 2014-2020, esteso nella Versione 11.1 al biennio 2021-2022, prevede l'emanazione di "bandi unici di livello regionale" in grado di garantire una ricaduta equilibrata degli interventi su tutti gli ambiti territoriali ed in particolare per i Tipi di operazione 10.1.09 e 10.1.10 prevede nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, confermando il termine di impegno per un periodo pari rispettivamente a dieci anni e a venti anni;

- che le risorse attribuite ai Tipi di operazione della Misura 10 per l'intera programmazione sono dettagliate nel P.S.R. 2014-2020;

- che il P.S.R. 2014-2020 prevede l'applicazione di processi selettivi per i Tipi di operazione della Misura 10 e che i criteri impiegati, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 25 settembre 2015, sono stati successivamente modificati:

- per il Tipo di operazione 10.1.10 dal Comitato di Sorveglianza, consultato con la procedura scritta del 23 ottobre 2017;

- per il Tipo di operazione 10.1.09 dal Comitato di Sorveglianza, consultato con la procedura scritta del 2 dicembre 2019;

- che, per quanto stabilito dal P.S.R. 2014-2020, le risorse messe a bando non utilizzate relative ai tipi di operazione della Misura 10 di una specifica Focus area, possono essere riallocate ad integrazione delle risorse dei tipi di operazione della medesima Focus area;

Richiamata la propria deliberazione n. 2439 del 19 dicembre 2019 con la quale sono state approvate le "Disposizioni comuni per le Misure a superficie agricole del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020", in cui vengono disposte alcune prescrizioni trasversali alle Misure a superficie del P.S.R. 2014-2020, del P.S.R. 2007-2013 e delle precedenti programmazioni, e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che in esito alle modifiche finanziarie intervenute con la Versione 11 nonché al più recente monitoraggio condotto dal Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato sull'effettivo utilizzo delle risorse impegnate sui bandi attuativi dei Tipi di operazione 10.1.09 e 10.1.10 risultano attualmente libere, anche a fronte di economie, risorse pari a 3.500.000,00 euro;

Considerato che per i Tipi di operazione 10.1.09 e 10.1.10:

- risultano ancora in essere impegni derivanti dalle precedenti programmazioni che implicano una diversa applicazione delle norme rispetto a quelli del P.S.R. 2014-2020;

- esiste la possibilità di trasferimento di impegni ancora in essere delle precedenti programmazioni a quelli attuali, consentendo una semplificazione amministrativa derivante dall'omogeneità delle norme applicabili agli impegni;

Ritenuto pertanto opportuno attivare:

- un bando unico regionale per il tipo di operazione 10.1.09, con decorrenza impegni 1 gennaio 2022, per un importo complessivo di euro 1.000.000,00;

- un bando unico regionale per il tipo di operazione 10.1.10, con decorrenza impegni 1 gennaio 2022, per un importo complessivo di euro 2.500.000,00;

Dato atto che gli aiuti riferiti agli impegni assunti dai beneficiari dei tipi di operazione 10.1.09 e 10.1.10 per le annualità successive al 2022 troveranno copertura attraverso meccanismi di trascinamento sulla nuova programmazione comunitaria;

Considerato che:

- per quanto stabilito dal P.S.R. 2014-2020, le risorse messe a bando non utilizzate relative ai tipi di operazione della Misura 10 di una specifica Focus area, possono essere riallocate ad integrazione delle risorse dei tipi di operazione della medesima Focus area;

- per i bandi con impegni a valere dal 1 gennaio 2022, il fabbisogno finanziario per il sostegno alle domande pervenute e ritenute ammissibili per i Tipi di operazione ricadenti in una

specificata Focus Area della Priorità 4, può risultare inferiore alle risorse allocate per i medesimi tipi di operazione, generando pertanto delle economie;

Preso atto che i Tipi di Operazione 10.1.09 e 10.1.10 ricadono nella medesima Focus Area P4A;

Ritenuto pertanto opportuno disporre, al fine di dare corrispondenza ai fabbisogni di intervento della Focus Area P4A, di impiegare le eventuali economie derivanti dalle risorse ordinarie del P.S.R. relative a Tipi di operazione 10.1.09 e 10.1.10 secondo un criterio di riallocazione che tiene conto dei fabbisogni correlati alla soprarichiamata Focus area P4A ed all'analisi di contesto del P.S.R. 2014-2020 di seguito riportato:

- Tipo di operazione 10.1.10 – Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000;

- Tipo di operazione 10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario;

Acquisite, infine, per le vie brevi, le individuazioni dei diversi Responsabili dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca in merito ai Responsabili di procedimento per le fasi loro assegnate;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'individuazione dei Responsabili del procedimento delle fasi procedurali affidate ai Servizi Territoriali Agricoltura caccia e pesca, delle strutture preposte all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale come riportato nell'Allegato 3 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Richiamate:

- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 26, comma 1;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021, recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023", ed in particolare l'allegato D, recante la nuova "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla

delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 recante “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001”;

- n. 771 del 24 maggio 2021 avente ad oggetto “Rafforzamento delle capacità amministrative dell’ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Viste inoltre le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi,

delibera:

1) di attivare i bandi unici regionali per impegni con decorrenza 1 gennaio 2022 relativi ai seguenti Tipi di operazione della Misura 10:

- Tipo di operazione 10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e

seminaturali e del paesaggio agrario, per un ammontare di euro 1.000.000,00;

- Tipo di operazione 10.1.10 – Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000, per un ammontare di euro 2.500.000,00;

rispettivamente nelle formulazioni di cui agli Allegati 1 e 2 alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) di disporre inoltre che le eventuali economie derivanti dalle risorse ordinarie del P.S.R. relative a tipi di operazione 10.1.09 e 10.1.10 siano impiegate secondo un criterio di riallocazione che tiene conto dei fabbisogni correlati alla soprarichiamata Focus area P4A ed all’analisi di contesto del P.S.R. 2014-2020 di seguito riportato:

- Tipo di operazione 10.1.10 – Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000;

- Tipo di operazione 10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario;

3) di individuare i Responsabili del procedimento delle fasi procedurali affidate ai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca e le strutture preposte all’istruttoria e a ogni altro adempimento procedurale, come riportato nell’Allegato 3 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

4) di dare atto, altresì che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni regionali di attuazione;

5) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Agricoltura sostenibile provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.



<b>Reg. (UE) n. 1305/2013</b>	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, <b>Articolo 28</b>
<b>MISURA 10</b>	Pagamenti agro-climatico-ambientali
<b>Priorità P4</b>	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
<b>Focus area 4A</b>	Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

## TIPO DI OPERAZIONE 10.1.09

### GESTIONE DEI COLLEGAMENTI ECOLOGICI DEI SITI NATURA 2000 E CONSERVAZIONE SPAZI NATURALI E SEMINATURALI E DEL PAESAGGIO AGRARIO

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2022 - Tipo di operazione 10.1.09 “Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario” della Misura 10 del P.S.R. 2014-2020.

**Indice**

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. “Domande di pagamento”
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del decennio di impegno
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell’impegno
16. Prescrizioni generali
17. Obblighi in materia di pubblicità e informazione
18. Riferimenti normativi

## 1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni, decorrenti dal 1° gennaio 2022 per il Tipo di operazione 10.1.09 “Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario”, come aiuti di stato integrativi, a valere sul P.S.R. 2014-2020. Gli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.09:

- contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e della Focus area P4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”;
- sono volti alla salvaguardia della biodiversità in pianura dove maggiormente risente delle pressioni esercitate sugli agro-ecosistemi, favorendo interventi finalizzati alla loro tutela e della loro fauna e flora selvatiche, ivi comprese le specie di interesse comunitario, e al contrasto della frammentazione degli elementi strutturali degli agro-ecosistemi assicurando il mantenimento e la gestione ottimale degli habitat già realizzati con le passate programmazioni in considerazione degli effetti positivi ottenuti sulla biodiversità e sul paesaggio tradizionali.

Pertanto, il richiedente potrà aderire al Tipo di operazione 10.1.09 che prevede l'adozione di impegni di durata decennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un sostegno finanziario annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

## 2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti nel Tipo di operazione 10.1.09 “Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario” le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020:

- imprenditori agricoli sia in forma singola che associata, incluse le cooperative;
- altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici agricole.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 10 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole.

I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se:

- a) muniti di regolare titolo di conduzione a partire almeno dalla decorrenza iniziale di impegno (1° gennaio 2022) per le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario;
- b) il titolo di cui alla precedente lettera a) è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

### 3. Condizioni di ammissibilità

Il Tipo di operazione 10.1.09 ha una durata decennale ed è attuata attraverso i seguenti sottotipi di operazione:

- A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare;
- B) Conservazione di siepi e/o boschetti;
- C) Conservazione di stagni, laghetti;
- D) Conservazione di maceri, risorgive e fontanili.

A tali interventi sono equiparati quelli già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Come stabilito nel paragrafo 8.2.9.3.9.6 “Condizioni di ammissibilità” del P.S.R. 2014-2020, possono usufruire del sostegno previsto nell’ambito del Tipo di operazione 10.1.09 le superfici agricole di pianura collocate sul territorio regionale, incluse quelle interessate dagli interventi previsti dal tipo di operazione 4.4.01 - “Ripristino di ecosistemi”.

Può essere ammessa al Tipo di operazione anche la superficie aziendale caratterizzata dalla presenza di tare, purché risulti oggetto di uno o più dei tipi di intervento di A) Mantenimento di piantate e/o di alberi isolati o in filare e/o B) Mantenimento di siepi e/o boschetti e/o C) Mantenimento di stagni, laghetti e/o D) Mantenimento di maceri, risorgive e fontanili.

Non sono comunque erogati sostegni finanziari per le domande di sostegno in cui l’ammontare dei pagamenti da corrispondere è inferiore ad euro 300 prima dell’applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni di cui all’articolo 63 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, in analogia a quanto previsto per i pagamenti diretti dall’articolo 6 del Decreto Ministeriale n. 5465 del 7 giugno 2018, recante ad oggetto “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013” e s.m.i.

Sono ammesse le superfici con i sottotipi di operazione corrispondenti alle caratteristiche strutturali di cui alla seguente Tabella A) nella quale sono contrassegnati con (\*) i requisiti che si applicano esclusivamente agli interventi non già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Le superfici già oggetto di misure agro-ambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005 che hanno già aderito agli interventi di conservazione di spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, alla scadenza del periodo di impegno, possono proseguire gli impegni aderendo agli interventi previsti dal presente tipo di operazione.

Limitatamente alle aree di Pianura, sono altresì ammissibili agli interventi previsti dal presente Tipo di operazione le superfici già oggetto di misure agro-ambientali prima della scadenza del periodo di impegno, a condizione che l’intera superficie aziendale oggetto dei medesimi interventi di conservazione di spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, ancora in corso di impegno con i Regolamenti soprarichiamati, sia assoggettata al presente tipo di operazione.



Tabella A) - Caratteristiche strutturali degli spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario

<b>Requisiti Fasce di rispetto.</b> La fascia di rispetto eccedente i 5 mt non costituisce superficie oggetto di impegno.***	<b>Requisiti Area</b>	<b>Requisiti Fascia di separazione</b>
<b>A) Piantate</b>		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Elementi lineari: filari di alberi maritati con la vite Plurifila: no	No
<b>A) Alberi isolati o in filare</b>		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Elementi lineari: alberi in filare no frutticole Elementi puntuali: alberi isolati no frutticoli	No
<b>B) Boschetti</b>		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria) qualora non faccia parte della fascia di separazione tra boschetto e boschetto.	Superficie boscata con piante arboree e arbustive separata da altre superfici a bosco. Estensione della superficie boscata: max 0,5 Ha misurata dalle file esterne con esclusione della fascia di rispetto esterna (*) Distanza da pianta a pianta (arbusti compresi) sulla fila e tra le file inferiore o pari a 3 mt. (*). Polispecificità: almeno 4 specie arboree diverse e almeno una specie arbustiva nella fila esterna (*).	Inerbita artificialmente o spontaneamente Preesistente da almeno 5 anni da altre superfici a bosco (incluso boschetti). Larghezza Min. 10 mt. da pianta a pianta a partire dal fusto delle file esterne di ogni boschetto con assenza di piante arboree o arbustive, ad esclusione dei rami laterali di alberi o arbusti della fila esterna che possono essere conservati.
<b>B) Siepi</b>		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal fusto delle file esterne. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Elementi lineari Plurifila: si Distanza sulla fila: pari o inferiore a 1,5 mt. (*). Distanza tra le file: pari o inferiore a 3 metri. (*). Polispecificità: almeno 5 specie, con prevalenza di quelle arbustive (*).	No
<b>C) Stagni e laghetti</b>		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda. Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Superficie massima specchio d'acqua (sponde escluse): pari o inferiore a 2 Ha. Superficie minima specchio d'acqua (sponde escluse): pari o superiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto. Profondità livelli idrici: profondità minima: pari o superiore a 50 cm profondità massima: pari o inferiore a 2 mt. profondità media: pari o inferiore a 1 mt. Sponde: dolcemente digradanti (indicativamente con pendenza inferiore a 25 gradi) Isole: presenza di almeno un'isola semisommersa completamente circondata dall'acqua.	Min. 50 mt. tra loro misurati dal ciglio di sponda
<b>D) Maceri</b>		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Superficie minima specchio d'acqua pari o superiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto. Profondità livello idrico: almeno 50 cm	No

<b>Requisiti Fasce di rispetto.</b> La fascia di rispetto eccedente i 5 mt non costituisce superficie oggetto di impegno.***	<b>Requisiti Area</b>	<b>Requisiti Fascia di separazione</b>
<b>D) Risorgive e fontanili.</b>		
Erbacea: Min 2 -Max 5 mt. a partire dal ciglio di sponda Presenza di piante autoctone arboree/arbustive: ammessa (non obbligatoria)	Superficie sommersa correlata ai livelli delle risalite idriche naturali.	No

\*\*\*La "Fascia di rispetto" per la categoria A) Alberi isolati o in filare e B) Siepi deve corrispondere almeno alla proiezione ortogonale sul terreno della chioma (anche se occupata da fossi e scoline e/o carreggiate di servizio anche non inerbite dove è consentita la eventuale presenza esclusiva di ghiaia, nel caso di alberi e arbusti già oggetto delle misure agro-ambientali delle passate programmazioni) e comunque non dovrà essere mai inferiore ai 2 metri.

Sono ammesse le superfici con le specie arboree e/o arbustive oggetto di conservazione corrispondenti a quelle elencate nelle Tabella B) e C) per i territori interessati.

Tabella B) "Elenco delle specie arboree ammesse per il Tipo di operazione 10.1.09"

<b>SPECIE ARBOREE</b>	<b>AMBITI TERRITORIALI</b>		
	<b>L</b>	<b>P</b>	<b>C</b>
1) Cipresso (*)	X	X	X
2) Leccio (*)	X	X	X
3) Pino domestico (*)	X	X	X
4) Pino marittimo	X		
5) Farnia	X	X	
6) Frassino ossifillo	X	X	
7) Pioppi (bianco, nero, tremulo)	X	X	X
8) Salici	X	X	X
9) Ontani	X	X	X
10) Carpino bianco	X	X	X
11) Acero campestre	X	X	X
12) Olmo	X	X	X
13) Noce		X	X
14) Robinia (**)	X	X	X
15) Pero selvatico(**)	X	X	X
16) Melo selvatico(**)	X	X	X
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X
18) Tiglio		X	X
19) Ciliegio		X	X
20) Rovere		X	X
21) Sorbo domestico(**)			X
22) Gelsi	X	X	X
23) Bagolaro		X	X
24) Roverella		X	X
25) Orniello		X(**)	X
26) Pino silvestre			X
27) Carpino nero		X(**)	X
28) Castagno			X
29) Ciavardello			X
30) Cerro			X
31) Sorbo uccellatori(**)			X
32) Frassino maggiore	X(**)	X(**)	X
33) Tasso	X	X	X
34) Platano		X(**)	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

(\*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (Collina) e Ferrara (Litorale).

(\*\*) Solo se già presenti.

Tabella C) - "Elenco delle specie arbustive ammesse per il Tipo di operazione 10.1.09"

SPECIE ARBUSTIVE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Prugnolo ( <i>Prunus spinosa</i> )	X	X	X
2) Biancospino "*" ( <i>Crataegus monogina</i> )	X	X	X
3) Sanguinello ( <i>Cornus sanguinea</i> )	X	X	X
4) Ligustro ( <i>Ligustrum vulgare</i> )	X	X	X
5) Frangola ( <i>Frangula alnus</i> )	X	X	X
6) Fusaggine ( <i>Evonymus europaeus</i> )	X	X	X
7) Sambuco ( <i>Sambucus nigra</i> )	X	X	X
8) Spino cervino ( <i>Rhamnus catharticus</i> )	X	X	X
9) Viburno palle di neve ( <i>Viburnum opulus</i> )	X	X	X
10) Lentaggine ( <i>Viburnum tinus</i> )	X	X	X
11) Lantana ( <i>Viburnum lantana</i> )	X	X	X
12) Azzeruolo "*" ( <i>Crataegus azarolus</i> )			X
13) Nespolo "*" ( <i>Mespilus germanica</i> )			X
14) Marruca o Paliuro ( <i>Paliurus spina christi</i> ) "*" *		X	X
15) Ginestre			X
16) Emero ( <i>Coronilla emerus</i> )	X	X	X
17) Ginepro ( <i>Juniperus communis</i> )	X		X
18) Nocciolo ( <i>Corylus avellana</i> )		X	X
19) Bosso ( <i>Buxus sempervirens</i> )		X	X
20) Olivello spinoso ( <i>Hippophae rhamnoides</i> )	X	X	X
21) Corniolo ( <i>Cornus mas</i> )	X	X	X
22) Tamerice ( <i>Tamarix gallica</i> )	X	X	X
23) Olivello di Boemia ( <i>Elaeagnus angustifoliae</i> )	X	X	
24) Vesicaria ( <i>Colutea arborescens</i> )		X	X
25) Maggiociondolo ( <i>Laburnum anagyroides</i> )			X
26) Scotano ( <i>Cotinus coggryia</i> )	X	X	X
27) Mirabolano ( <i>Prunus cerasifera</i> )	X	X	X
28) Agazzino "*" ( <i>Pyracantha coccinea</i> )		X	X
29) Alaterno ( <i>Rhamnus alaternum</i> )			X
30) Agrifoglio ( <i>Ilex aquifolium</i> )			X
31) Alloro ( <i>Laurus Communis</i> )	X	X	X
32) Amorfa "*" ( <i>Amorpha fruticosa</i> )	X	X	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

\* Solo se già presenti.

Limitatamente alle "siepi" del sottotipo di operazione B), sono ammesse le superfici con cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali minacciati di estinzione individuate in attuazione della Legge Regionale 29 gennaio 2008, n. 1.

Le specie arboree noce e ciliegio, dell'elenco in Tabella B), sono ammesse solo se non costituiscono filari specializzati da frutto.

Non sono ammesse al Tipo di operazione 10.1.09 le superfici occupate da:

- esemplari arborei ed arbustivi presenti in parchi e giardini e comunque nelle aree adiacenti (per un raggio di 50 m) le abitazioni aziendali;
- zone umide con estensione dello specchio d'acqua superiore a 2 ettari;

- il medesimo campo applicativo definito in attuazione della BCAA 1 “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua” di cui al Decreto Ministeriale sulla condizionalità n. 2588 del 10 marzo 2020 per l'impegno b), così come recepito a livello regionale.

È ammessa l'adesione al Tipo di operazione 10.1.09 per corpi separati, esclusivamente per aziende di superficie complessiva superiore a 50 ha di SAU, oppure di 10 ha per aziende a indirizzo frutticolo/viticolo.

In tali casi la SAU da prendere a riferimento per il calcolo della superficie massima del 20% è quella del corpo o dei corpi oggetto di intervento. Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali. Sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dai recepimenti nazionali e regionali relativi al regime di condizionalità in applicazione delle Regolamentazioni dell'Unione Europea.

Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica, sottoscritta dal beneficiario, che illustri le modalità di conservazione e di gestione nel corso del periodo di impegno, corredata da una planimetria catastale aziendale nella quale sono riportate dettagliatamente la tipologia, la localizzazione, l'estensione degli elementi naturali, specificando in particolare per ogni elemento naturale le distanze delle relative fasce di rispetto.

### 3.1. Specifiche per le condizioni di ammissibilità

Per le superfici agricole che adottano per la prima volta il sottotipo di operazione B) “Siepi e boschetti” sono ammissibili esclusivamente:

- siepi polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie tra quelle elencate nella tabella B) e C), con prevalenza di quelle arbustive;
- boschetti polispecifici cioè costituiti da almeno quattro specie arboree diverse e da almeno una specie arbustiva nella fila esterna (tra le specie elencate in tabella B) e C)).

Sono ammesse inoltre le superfici oggetto di precedenti periodi di impegno con le misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005, che con riferimento alle caratteristiche strutturali di cui alla Tabella A) specificamente per le siepi e i boschetti, possono non corrispondere ai requisiti dell'area per la distanza tra le piante sulla fila e tra le file, a causa di morte naturale di piante arboree o arbustive; sono comunque esclusi i boschetti che con riferimento alla proiezione ortogonale della chioma di alberi e arbusti sul terreno, si caratterizzano per un grado di copertura inferiore al 80% del boschetto medesimo (escluse le fasce di rispetto). Inoltre, tali “Siepi e boschetti” già oggetto di Misure agro-ambientali possono non corrispondere al criterio di ammissibilità connesso alla polispecificità.

Con riferimento a quanto disposto al paragrafo 3 per cui, limitatamente alle aree di Pianura, sono altresì ammissibili agli interventi previsti dal presente Tipo di operazione le superfici già oggetto di misure agro-ambientali prima della scadenza del periodo di impegno, si specifica quanto segue.

La superficie aziendale oggetto dei medesimi interventi di conservazione di spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, ancora in corso di impegno con i Regolamenti soprarichiamati, deve rispettare le seguenti condizioni:

- l'intera superficie deve essere assoggettata al presente tipo di operazione;

- le tipologie degli elementi naturali in corso di impegno con le passate programmazioni devono essere oggettivamente e storicamente corrispondenti allo stato dei luoghi, così come a quelle riportate nella **relazione tecnica** allegata alla domanda di sostegno e nella domanda di sostegno medesima.

Con riferimento alle condizioni di ammissibilità delle superfici per le quali sono ammesse le superfici con le specie arboree e/o arbustive oggetto di conservazione corrispondenti a quelle elencate nelle Tabella B) e C) per i territori interessati, si specifica che è necessario effettuare anche il controllo e la relativa rimozione della presenza di eventuali altre specie presenti non corrispondenti alle specie elencate nelle tabelle B) e C), per non incorrere nella perdita dei requisiti di ammissibilità limitatamente alla superficie individuata dalla proiezione ortogonale della loro chioma sul terreno. Qualora sia verificata la presenza di esemplari di specie non corrispondenti a quelle ammesse, è necessario eseguire pertanto la loro rimozione. Nel caso in cui la rimozione di tali esemplari comporti un rischio di danneggiamento o distruzione di altri alberi e/o arbusti ammessi, è necessario rivolgersi all'ufficio competente per territorio al fine di valutarne l'eliminazione. Qualora gli esiti della valutazione dispongano la non rimozione della specie, è necessario decurtare dal pagamento la superficie corrispondente alla proiezione ortogonale della chioma.

Con riferimento alla possibilità di adesione al Tipo di operazione 10.1.09 concentrando l'applicazione degli interventi solo su un corpo separato o su alcuni corpi separati dell'azienda, si specifica che la superficie massima ammissibile per ogni corpo non potrà essere superiore al 20% della SAU del corpo/dei corpi medesimi.

La **relazione tecnica**, sottoscritta dal beneficiario, include una planimetria catastale aziendale (o del corpo separato dove sono ubicate le tipologie degli elementi naturali oggetto del presente tipo di operazione) dove, nelle particelle catastali interessate, dovranno essere localizzate, delimitate ed evidenziate, le tipologie degli elementi naturali oggetto della domanda a cui la relazione è allegata.

Ad ogni tipologia di elemento naturale delimitata ed evidenziata, è da assegnare un codice numerico. Nel caso siano presenti più elementi naturali della medesima tipologia (pertanto separati l'uno dall'altro), deve essere assegnato un ulteriore e diverso codice numerico a ciascuno di essi. Per ogni tipologia di elemento naturale delimitato ed evidenziato dovrà essere inoltre riportato, sempre nella planimetria catastale, l'estensione di ogni elemento che deve includere anche le fasce di rispetto, con l'indicazione delle dimensioni di tali fasce di rispetto su ogni lato degli elementi naturali.

Ogni tipologia di elemento naturale deve essere oggetto della "Illustrazione delle modalità di conservazione e di gestione nel corso del periodo di impegno" che riporta nella relazione tecnica specificamente:

- l'elenco delle schede "registrazione operazioni" che potranno/dovranno essere compilate durante il periodo di impegno, incluso la scheda relativa alle eventuali operazioni straordinarie di manutenzione per la tipologia di elemento naturale "stagni e/o laghetti" che si intendono attuare, da allegarsi solo nell'anno di effettuazione delle stesse;
- le "caratteristiche strutturali" di cui alla Tabella A) e le specie arboree e/o arbustive di cui alle Tabelle B) e C) presenti nello specifico sottotipo di operazione.

Le superfici per poter essere ammesse devono in ogni caso corrispondere alle condizioni di ammissibilità previste dal presente bando a partire dalla decorrenza di impegno iniziale del tipo di operazione (1° gennaio 2022).

#### 4. Impegni

Il Tipo di operazione 10.1.09 prevede il rispetto degli impegni riportati nelle successive tabelle.

Si rimanda comunque al paragrafo 8.2.9.3.9 “10.1.09 Gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario” del P.S.R. 2014-2020 per tutti gli ulteriori dettagli relativi agli impegni.

Tabella 1 – Elenco e descrizione degli impegni del Tipo di operazione 10.1.09, sottotipi di operazione A) e B)

TIPO DI OPERAZIONE	<b>10.1.09</b> - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
Sottotipi di operazione A) e B)	
1. Mantenimento della fascia di rispetto.	I sottotipi di operazione A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare e B) Conservazione di siepi e/o boschetti, devono essere salvaguardati mantenendo una fascia di rispetto circostante. (fascia di rispetto: copertura erbacea di min. 2 metri e max 5 metri a partire dal fusto delle piante delle file esterne).
2. Divieto di rimozione o utilizzazione di alberi e/o arbusti.	Gli esemplari arborei e/o arbustivi oggetto di conservazione non possono essere rimossi o utilizzati.
3. Sottotipo di operazione B) “Boschetti” - Mantenimento di una fascia di separazione di terreno inerbito.	I “boschetti” devono essere separati da altre superfici a bosco da una fascia di terreno inerbito, larga almeno 10 m., sfalciata e/o trinciata almeno una volta all'anno nel periodo 1 agosto 31 gennaio, senza danneggiare le piante della fila esterna e i loro rami laterali.
4. Sottotipo di operazione B) “Boschetti” Fasce di separazione: il controllo della vegetazione deve essere effettuato almeno una volta all'anno	Il controllo della vegetazione manuale e/o meccanico (sfalcio o trinciatura) delle fasce di separazione tra boschetto e altre superfici a bosco deve essere effettuato almeno una volta all'anno ed eseguito esclusivamente nel periodo 1 agosto – 31 gennaio.
5. Sottotipo di operazione B) “Boschetti” - Mantenimento di uno stagno per ogni boschetto di pianura.	Nei boschetti di pianura, qualora non danneggi le piante arboree e/o arbustive esistenti, può essere mantenuto almeno uno stagno per ogni boschetto, per favorire il ristagno dell'acqua piovana.
6. Sottotipo di operazione B) - “Siepi e boschetti” - Esecuzione di potature.	Nelle “siepi e nei boschetti” già oggetto di misure agroambientali possono essere eseguite potature esclusivamente delle specie arboree quercia, frassino, pioppo bianco, pioppo nero, noce, ciliegio, pini e leccio. Tali potature sono consentite solo nei mesi da ottobre a marzo e devono essere eseguite rasenti il tronco dei rami bassi cioè con inserzione del ramo/branca indicativamente entro i tre metri dal suolo e le ramaglie tagliate di maggiori dimensioni devono essere rimosse entro il 31 maggio.

Tabella 2 – Elenco e descrizione degli impegni del tipo di operazione 10.1.09, sottotipi di operazione C) e D)

<b>TIPO DI OPERAZIONE</b>	<b>10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario</b>
<b>IMPEGNI</b>	<b>DESCRIZIONE IMPEGNI</b>
Sottotipi di operazione C) e D)	
7. Mantenimento del livello idrico minimo.	Per gli interventi C) Conservazione di stagni, laghetti e D) Conservazione di maceri, risorgive e fontanili (ad eccezione dei "fontanili e risorgive" dove è correlato a risalite idriche naturali (es. falda) deve essere mantenuto un livello idrico minimo durante tutto l'anno, tale da garantire la sommersione di almeno 1/3 della superficie oggetto di impegno
8. Mantenimento di fascia di rispetto circostante le sponde.	Deve essere mantenuta una fascia di rispetto, inerbita dove è ammessa la presenza di alberi/arbusti cresciuti spontaneamente, circostante le sponde dei maceri, laghetti, stagni, risorgive e fontanili (fascia di rispetto: copertura erbacea di min. 2 metri e max 5 metri).
9. Sottotipo di operazione C) Nei laghetti/stagni deve essere mantenuto almeno 1 isola semisommersa. Sponde dolcemente digradanti.	Nei laghetti/stagni deve essere mantenuto almeno 1 isola semisommersa. Le sponde di stagni e laghetti e delle isole devono essere dolcemente digradanti, con pendenza media inferiore a 25°.
10. Controllo della Nutria.	Deve essere effettuato il controllo della Nutria ( <i>Myocastor coypus</i> ) mediante trappole (secondo le normative vigenti). Le trappole da apporre lungo i percorsi delle nutrie, almeno una per ogni specchio d'acqua, devono corrispondere ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro. Le catture devono essere registrate giornalmente.
11. Attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria.	Deve essere eseguita almeno una volta ogni 15 giorni attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria registrandone data di effettuazione ed esito.
12. Entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza le tane devono essere eliminate.	Entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza le tane devono essere eliminate anche con mezzi meccanici, riportando la terra di scavo nelle tane e ricompattando le aree interessate dagli scavi.
13. Ripristino dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dove la tenuta dell'acqua è compromessa.	Dove la tenuta dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dell'acqua risulta compromessa ne deve essere effettuato il ripristino entro 48 ore dalla data di effettuazione della verifica sorveglianza della presenza delle tane.
14. Prosciugamento periodico dei maceri, stagni, laghetti e rimozione specie alloctone con relativa registrazione	Deve essere effettuato ogni tre anni nel periodo agosto/settembre, a partire dalla data di decorrenza di impegno iniziale, dandone comunicazione preventiva agli uffici competenti al controllo, il prosciugamento dei maceri, stagni, laghetti, effettuando la contestuale rimozione di specie animali quali carpe, pesce siluro, testuggini palustri di origine nord americana e registrandone la data di effettuazione del prosciugamento e l'esito sulla presenza e numero, delle suddette specie. Entro 15 giorni dalla data di prosciugamento dovrà essere ricostituito lo specchio d'acqua.
15. Rimuovere anatre e oche domestiche e semidomestiche.	Rimuovere anatre e oche domestiche e semidomestiche.
16. Non deve essere praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.	Non deve essere praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.

Tabella 3 – Elenco e descrizione degli impegni del tipo di operazione 10.1.09, tutti i sottotipi di operazione

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.09 - Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
Tutti i sottotipi di operazione.	
17. Fascia di rispetto e separazione: inerbimento permanente spontaneo o seminato.	La fascia di rispetto di ogni sottotipo di operazione tipo di intervento e la fascia di separazione dei boschetti è mantenuta non coltivata e a regime sodivo mediante l'inerbimento permanente spontaneo o seminato con miscugli di specie prative con prevalenza di graminacee. Ad eccezione della fascia di separazione dei boschetti da altre superfici a bosco è ammessa la crescita spontanea di alberi e/o arbusti.
18. Fasce di rispetto: controllo della vegetazione dal 01 agosto al 31 gennaio	Sulla fascia di rispetto di ogni di ogni sottotipo di operazione può essere effettuato il controllo della vegetazione manuale e/o meccanico (sfalcio o trinciatura). Qualora sia effettuato tale controllo, deve essere eseguito esclusivamente nel periodo 1 agosto – 31 gennaio, ad eccezione delle piantate e delle carreggiate di servizio in cui lo sfalcio e/o la trinciatura della vegetazione può essere eseguito anche nel periodo marzo–luglio.
19. Divieto d'uso di fitofarmaci e diserbanti	Non utilizzare fitofarmaci e diserbanti, ad eccezione delle piantate in cui sono ammessi trattamenti antiperonosporici a base di rame e zolfo indispensabili per il mantenimento della vite.
20. Divieto d'uso di concimi, liquami, fanghi di depurazione e digestati di qualsiasi provenienza.	Non è consentito l'utilizzo di concimi, liquami, fanghi di depurazione e digestati di qualsiasi provenienza sulle superfici oggetto di impegno.
21. Divieto di pascolamento e/o stazzo di bestiame.	Non effettuare il pascolamento e/o lo stazzo di bestiame sulle superfici oggetto di impegno.
22. Divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili e obbligo di rimozione.	Sulle superfici oggetto di impegno è fatto divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili (plastiche vetro, metalli e scarti di opere edili ecc.) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti.
23. Per superfici con alberi e arbusti eliminazione materiali non bio degradabili e smaltimento.	Le superfici occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi e/o materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.) eventualmente utilizzati per favorire l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine, devono essere rimossi e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge entro il quarto anno entro il quarto anno di impegno ad eccezione delle superfici già oggetto di misure agroambientali di cui al Reg. (CEE) n. 2078/92, Reg. (CE) n. 1257/99 e Reg. (CE) n. 1698/05 dove, tali materiali non devono essere presenti già a partire dal primo anno di impegno.
24. Almeno una volta all'anno verifica della presenza della vitalba e relativa rimozione qualora presente	Sulle superfici occupate da alberi/arbusti deve essere effettuata, almeno una volta all'anno la verifica della presenza della vitalba ( <i>Clematis vitalba</i> ) e la relativa rimozione qualora presente.
25. Tenuta del registro	Custodire e tenere aggiornato, presso la sede dichiarata all'atto di presentazione della domanda, di un registro delle operazioni sul quale devono essere annotate, nell'arco delle 48 ore dall'esecuzione, tutte le operazioni tecniche che si attuano durante il periodo di impegno.



#### 4.1. Specifiche agli impegni

Si rimanda comunque al paragrafo 8.2.9.3.9. “Gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario” del P.S.R. 2014-2020 per tutti i dettagli relativi agli impegni.

**Con riferimento agli impegni 1, 8 e 17** si specifica che non è ammessa assenza di cotico erboso sulle superfici oggetto dei suindicati impegni. È ammessa la pacciamatura naturale causata dalla caduta delle foglie di alberi e arbusti. In ogni caso il cotico erboso non deve essere danneggiato.

È ammessa altresì la mancanza di copertura erbacea per altre cause naturali (calpestio da fauna selvatica, attività di grufolamento di cinghiali, scavo di tane ecc.) che, qualora pregiudichino permanentemente l'inerbimento naturale o artificiale, devono essere comunicate ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali competenti per l'istruttoria. In tutti gli altri casi il beneficiario è tenuto al ripristino del cotico erboso.

**Con riferimento all'impegno 2**, si specifica che è ammessa la sola rimozione di piante morte per cause naturali previa richiesta ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali competenti per l'istruttoria. La rimozione si intende autorizzata decorsi 30 giorni dalla data della richiesta in assenza di specifiche comunicazioni da parte dell'Ufficio istruttore.

**Con riferimento all'impegno 5**, si specifica che:

- possono essere mantenuti uno o più stagni e la sommatoria della loro superficie non può superare complessivamente il 5% della superficie oggetto di impegno del boschetto medesimo;
- nel caso in cui si intenda mantenere uno o più stagni (tale mantenimento non è obbligatorio) devono essere rispettate le caratteristiche strutturali (requisiti area) di cui alla Tabella a).

**Con riferimento all'impegno 6**, si specifica che l'esecuzione delle potature (che non è obbligatoria) non deve determinare morte e/o deperimento delle specie oggetto di potatura.

**Con riferimento all'impegno 9**, si specifica che essendo obbligatorio il mantenimento di almeno un isolotto con sponde dolcemente digradanti durante tutto il periodo di impegno e essendo previsti periodi di asciutta per il controllo delle specie alloctone, in applicazione dell'impegno 14 e in applicazione delle disposizioni stabilite per l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione (consentite al massimo una volta nel decennio di impegno), i lavori per il mantenimento dell'isolotto/i devono essere eseguiti durante i suddetti periodi di asciutta osservandone le relative prescrizioni. Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori e/o urgenti lavori di manutenzione degli isolotti e delle sponde, tali lavori andranno eseguiti nel rispetto sempre delle disposizioni stabilite per l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione. In ogni caso il prosciugamento finalizzato all'esecuzione dei lavori di ripristino deve essere eseguito sempre dopo la comunicazione preventiva ai Servizi Territoriali.

**Con riferimento all'impegno 10**, si specifica che le normative attualmente vigenti da rispettare per il controllo della nutria sono contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 546 del 19 aprile 2021.

**Con riferimento all'impegno 14**, si specifica che la comunicazione preventiva relativa al prosciugamento, riportante la data di inizio prosciugamento dei maceri, stagni, laghetti deve essere inviata al Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca competente all'istruttoria.

**Con riferimento all'impegno 25**, si specifica che la tenuta del registro è soddisfatta dalla compilazione e conservazione delle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite,

connesse alle attività per l'applicazione degli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.09, allegato (Allegato 1) al bando.

Tali schede dovranno essere sottoscritte dal beneficiario o dal responsabile tecnico e datate alla compilazione della prima operazione effettuata ad eccezione della scheda registro operazione n. 1, n. 17 e n. 18, che vanno datate sempre al primo gennaio di ogni anno di impegno e conservate durante tutto il periodo di impegno. Pertanto, dovrà essere presente in azienda un registro per ogni anno di impegno.

#### **Ulteriori specifiche di impegno per le tipologie ambientali stagni e laghetti e maceri.**

Negli stagni, laghetti e maceri, lo sfalcio/gestione della vegetazione acquatica, degli isolotto/i e delle sponde può essere effettuata esclusivamente nel periodo 1° agosto - 31 gennaio.

Le operazioni straordinarie di manutenzione sono ammesse al massimo 1 volta nel decennio di impegno, salvo cause di forza maggiore in particolare per eventi calamitosi; tali operazioni sono finalizzate:

- al rifacimento e consolidamento delle arginature e/o dell'isolotto/degli isolotti,
- alla risistemazione delle paratoie e delle tubazioni per l'afflusso/deflusso dell'acqua
- e/o all'arieggiamento dei fondali.

Per tali operazioni straordinarie inoltre è necessaria la messa in asciutta a partire dal primo agosto e l'effettuazione dei lavori entro il mese di settembre successivo.

Per l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione è necessario effettuare una comunicazione preventiva delle operazioni straordinarie di manutenzione, che deve essere dettagliatamente motivata. Tale comunicazione deve essere trasmessa ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali competenti all'istruttoria e alla gestione faunistica entro il 30 giugno; decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione preventiva, in assenza di specifiche comunicazioni da parte dell'Ufficio istruttore e/o dai competenti Uffici per la gestione faunistica, tale richiesta si intende autorizzata.

In Allegato 1 al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.09.

I beneficiari del Tipo di operazione 10.1.09 saranno tenuti a inserire tutte le registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

#### **5. Aree di applicazione prioritarie**

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020" approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2439 del 19 dicembre 2019 e s.m.i. Nella seguente tabella viene riportata la lista delle cartografie delle zonizzazioni impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dal Tipo di operazione 10.1.09.

	<b>Zonizzazione</b>
<b>Aree a prevalente tutela naturalistica</b>	Zone di tutela naturalistica (art. 25 del PTPR)
	Parchi e riserve naturali
	Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
	Rete Natura 2000
	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
	Oasi di protezione fauna
	Aziende faunistico-venatorie

	<b>Zonizzazione</b>
<b>Aree a prevalente tutela paesaggistica</b>	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19 del PTPR)
<b>Aree a prevalente tutela idrologica</b>	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del PTPR)
	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR)

## 6. Entità degli aiuti

Il valore di sostegno finanziario erogato per 10 anni, per superficie oggetto di impegno di pianura è pari a:

- 0,08 Euro/mq/anno per i sottotipi di operazione A) Conservazione di piantate e/o di alberi isolati o in filare e B) Conservazione di siepi e/o boschetti;
- 0,10 Euro/mq/anno per i sottotipi di operazione C) Conservazione di stagni, laghetti e D) Conservazione di maceri, risorgive e fontanili.

Il pagamento è corrisposto, fino ad una estensione massima pari al 20% della SAU aziendale. Si specifica che della SAU aziendale fanno parte, tra l'altro, le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del Regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'art. 39 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, così come definite a "seminativo" dall'art. 4 lettera f) del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Non sono ammissibili al pagamento le superfici occupate: da piante non incluse in tabella B); da pioppi ibridi euroamericani; da alberi da frutto, ad eccezione delle siepi dove sono ammesse al pagamento le superfici occupate da cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali minacciati di estinzione; da zone umide di qualunque dimensione dove venga praticata l'acquacoltura e la pesca sportiva.

Il sostegno per i beneficiari diversi dagli imprenditori agricoli e, in particolare, per gli altri gestori del territorio così come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020, è concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis".

Per l'individuazione dei beneficiari oggetto di applicazione del regime "De Minimis" si rimanda al par. 5 "Beneficiari soggetti al De Minimi e relativi aiuti concessi o erogati" delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.

Pertanto, la concessione degli aiuti agli altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, sarà effettuata nel rispetto del regime "De Minimis".

In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 6 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020" approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.

## 7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali.

La domanda di sostegno è unica anche qualora le superfici agricole oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori che rientrano nella competenza di più Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali. In tale ipotesi la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate è attribuita al Servizio Territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2022 è fissata al 28 febbraio 2022. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Colturale Grafico per l'annualità 2022.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di operazione 10.1.09 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti alla Misura 10 o alla Misura 11 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione, ad eccezione di quanto disposto al precedente paragrafo 3 per l'adesione di superfici già oggetto di misure agroambientali con impegni ancora in corso di validità.

## **8. Dotazione finanziaria**

Le risorse complessive disponibili per il presente bando e per la prima annualità di impegno (2022) ammontano ad euro 1.000.000,00.

## **9. Selezione delle "domande di sostegno" per l'assunzione iniziale di nuovi impegni**

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del Tipo di operazione 10.1.09 decorrenti dal 2022 e che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili superino le disponibilità finanziarie del bando.

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 8.2.9.3.9.7 "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del P.S.R. 2014-2020 che individua i seguenti criteri:

### **1) Principi Territoriali**

- è assegnata priorità alla Rete Natura 2000;
- subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle:
  - a prevalente tutela naturalistica;
  - a prevalente tutela aree paesaggistica;
  - a prevalente tutela idrologica.

## 2) Principi tecnici

- interventi del presente tipo di operazione su superfici che hanno già concluso precedenti periodi decennali di impegno, con impegni analoghi, in attuazione delle misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- interventi del presente tipo di operazione su superfici che non sono state già oggetto di impegni analoghi con le misure agroambientali e/o interventi del presente tipo di operazione su superfici già oggetto del tipo di operazione 4.4.01;
- maggiore superficie aziendale impegnata.

### Modalità per la determinazione della graduatoria.

In Tabella a) sono stati attribuiti alle diverse tipologie territoriali i pesi espressi in valore numerico per tutti i criteri.

Nei criteri territoriali è attribuita la priorità massima alle superfici agricole che si intende impegnare in Rete Natura 2000 e a scalare con ordinazione decrescente sono assegnate priorità subordinate alle altre tipologie territoriali. Analogamente nei criteri tecnici la priorità più alta è attribuita alle superfici agricole impegnate in interventi già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Per l'applicazione dei criteri territoriali, l'unità di riferimento di base per l'attribuzione della priorità è la particella catastale.

Se la superficie che si propone di impegnare ricade in più tipologie di criteri territoriali, il punteggio da assegnare a tale superficie è dato dalla somma dei punteggi corrispondenti alle tipologie territoriali interessate ed indicate in Tabella A).

**Tabella A) - Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali e tecnici**

Tipologie di criteri territoriali	Punteggio di priorità
Priorità 1 - Superfici agricole ricadenti in Rete Natura 2000	56
Priorità 2 - Superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela naturalistica	22
Priorità 3 - Superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela paesaggistica	12
Priorità 4 - Superfici agricole ricadenti in aree a prevalente tutela idrologica.	6
Tipologie di criteri tecnici	
Priorità 1 - Interventi del presente tipo di operazione su superfici già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005 a scadenza impegno.	3
Priorità 2 - Interventi del presente tipo di operazione su superfici già oggetto del tipo di operazione 4.4.01. e/o su superfici che adottano per la prima volta gli interventi.	1

Totale 100

Si precisa che le superfici già oggetto di misure agro-ambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/2005, che aderiscono agli interventi previsti dal presente tipo di operazione prima della scadenza del periodo di impegno, non sono oggetto di assegnazione di punteggi di priorità.

L'attribuzione finale del punteggio è determinata per domanda tenendo conto della presenza in domanda di superfici con elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario caratterizzate dalle differenti priorità territoriali e tecniche individuate in Tabella A).

A tal fine si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) con elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario di ciascuna particella che presenta le priorità indicate in Tabella A) e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno)

**Tabella B)** – Attribuzione del punteggio per domanda sulla base delle tipologie di criteri territoriali e tecnici

Tipologia di criterio di selezione (da Tab. a)	Punteggio di priorità (da Tab. a) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie aziendale oggetto di impegno b	Punteggio per tipologia di priorità c= b x a
Priorità territoriale 1	56	ha SOI priorità territoriale 1/ha SOI aziendale	A
Priorità territoriale 2	22	ha SOI priorità territoriale 2/ha SOI aziendale	B
Priorità territoriale 3	12	ha SOI priorità territoriale 3/ha SOI aziendale	C
Priorità territoriale 4	6	ha SOI priorità territoriale 4/ha SOI aziendale	D
Priorità tecnica 1	3	ha SOI priorità tecnica 1/ha SOI aziendale	E

Totale punteggio domanda=A+B+C+D+E

La somma dei valori ottenuti come riportato in Tabella b) costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Le domande saranno ordinate in relazione ai punteggi attribuiti.

#### Differenziazione delle posizioni ex-aequo

A parità di punteggio prederanno in graduatoria le domande con maggior superficie impegnata.

In caso di ulteriori posizioni in ex-aequo, la posizione di precedenza in graduatoria sarà determinata in base alla maggiore superficie oggetto di impegno (SOI) correlata ai criteri territoriali di cui alla Tabella A) nella seguente sequenza : Priorità 1 - Superfici agricole ricadenti in Rete Natura 2000, Priorità 2 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela naturalistica, Priorità 3 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela paesaggistica, Priorità 4 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela idrologica.

### **10. Istruttoria delle domande**

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali ad eccezione delle

verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” che sono effettuate dal Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari.

Ogni Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca regionale provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all’istruttoria finalizzata alla verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”, alla quantificazione degli importi escluse le eventuali riduzioni dovute al rispetto del “De Minimis” ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità, inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all’approvazione:
  - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione e distinguendo le domande oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”, la cui ammissibilità resta condizionata all’esito dei controlli;
  - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato circa i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
- e) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile.

Dopo l’acquisizione di tutti gli elenchi il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile comunica al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari l’elenco delle domande oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” per le verifiche previste dal medesimo Regolamento. In esito alle predette verifiche provvede alla esclusione o diminuzione degli importi fino alla concorrenza del limite “De Minimis”.

Il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile assumerà, entro 20 giorni dall’acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili, identificate con il codice di domanda AGREA.

Nell’ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 3 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Gianfranco De Geronimo - Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

### **11. “Domande di pagamento”**

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

I Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali provvederanno all'istruttoria della domanda di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle ammesse con la domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12 “Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del decennio di impegno”.

Le domande di pagamento saranno oggetto delle verifiche previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” secondo quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

In esito alle predette verifiche il Servizio Territoriale competente provvede alla esclusione o alla diminuzione degli importi fino alla concorrenza del limite “De Minimis”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analogamente sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili al tipo di operazione 10.1.09 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

### **12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del decennio di impegno**

Durante il corso del decennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni; eventuali variazioni di tali superfici, saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

Inoltre, si precisa che in attuazione dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, una domanda di sostegno può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto da parte del beneficiario con l'eventuale recupero degli importi erogati nelle precedenti annualità.



Tale possibilità non è consentita qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se dal controllo in loco emergano inadempienze.

Per ulteriori dettagli con riferimento a tali ritiri, si rimanda alle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007- 2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020" approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.

### **13. Controlli e sanzioni**

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. (UE) n. 640/2014;
- dal Reg. (UE) n. 809/2014;
- dal D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 e s.m.i.;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 133/2019 e s.m.i. che riporta le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie per le domande riferite al P.S.R. 2014-2020 e alle precedenti programmazioni previste dal D.M. n. 1867/2018;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 424/2021 e s.m.i.;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza dalla concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

### **14. Condizionalità**

Il Tipo di operazione 10.1.09 rientra tra quelle indicate all'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti, nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto, al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II – del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 e le delibere regionali annuali di recepimento, con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

### **15. Subentro nell'impegno**

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell'impegno si fa rinvio al paragrafo 4.5.2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020" approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.

### **16. Prescrizioni generali**

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di sostegno", fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per il Tipo di operazione 10.1.09 devono comunicare per iscritto ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali competenti, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

### **17. Obblighi in materia di pubblicità e informazione**

Per gli obblighi in materia di pubblicità e informazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s. m. i., si rimanda al paragrafo 8 "Obblighi in materia di pubblicità e informazione" delle "Disposizioni Comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020" approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.

Tutti i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale devono riportare le informazioni, richieste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, come da allegato 2 al presente bando.

### **18. Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;

- D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 133/2019 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



**ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 23):**

- SCHEDA REGISTRAZIONE N. 1. - ELENCO DELLE PARTICELLE INTERESSATE DALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI DEL TIPO DI OPERAZIONE 10.1.09.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2. - IMPEGNO 1 - MANTENIMENTO DELLA FASCIA DI RISPETTO; IMPEGNO 8 - MANTENIMENTO DI FASCIA DI RISPETTO CIRCOSTANTE LE SPONDE; IMPEGNO 17 - FASCIA DI RISPETTO E SEPARAZIONE: INERBIMENTO PERMANENTE SPONTANEO O SEMINATO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3. - IMPEGNO 2 - DIVIETO DI RIMOZIONE O UTILIZZAZIONE DI ALBERI E/O ARBUSTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 4. - IMPEGNO 3 - SOTTO TIPO DI OPERAZIONE B) "BOSCHETTI" - MANTENIMENTO DI UNA FASCIA DI SEPARAZIONE DI TERRENO INERBITO; IMPEGNO 4 - SOTTO TIPO DI OPERAZIONE B) "BOSCHETTI" - FASCE DI SEPARAZIONE: IL CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATO ALMENO UNAVOLTA ALL'ANNO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 5. - IMPEGNO 5 - SOTTO TIPO DI OPERAZIONE B) "BOSCHETTI" - MANTENIMENTO DI UNO STAGNO PER OGNI BOSCHETTO DI PIANURA (LA PRESENZA DI ALMENO UNO STAGNO PER BOSCHETTO NON È OBBLIGATORIA PERTANTO LA PRESENTE SCHEDA È DA COMPILARE SOLO IN CASO DI MANTENIMENTO DI STAGNO/STAGNI).
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 6. - IMPEGNO 6 - SOTTO TIPO DI OPERAZIONE B) - "SIEPI E BOSCHETTI" - ESECUZIONE DI POTATURE (LA POTATURA NON È UN IMPEGNO OBBLIGATORIO. LA SCHEDA PERTANTO COMPILATA SOLO IN CASO DI ESECUZIONE DI POTATURA).
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 7. - IMPEGNO 7 - MANTENIMENTO DEL LIVELLO IDRICO MINIMO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 8. - IMPEGNO 9 - SOTTO TIPO DI OPERAZIONE C) NEI LAGHETTI/STAGNI DEVE ESSERE MANTENUTO ALMENO 1 ISOLA SEMISOMMERSA. SPONDE DOLCEMENTE DIGRADANTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 9. - IMPEGNO 10 - CONTROLLO DELLA NUTRIA (DA COMPILARE SOLO PER SOTTO TIPO DI OPERAZIONE C e D).
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 10. - IMPEGNO 11 - ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PER VERIFICARE LA PRESENZA DI TANE IPOGEE VISIBILI DI NUTRIA.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 11. - IMPEGNO 12 - ENTRO 48 ORE DALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA LE TANE DEVONO ESSERE ELIMINATE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 12. - IMPEGNO 13 - RIPRISTINO DEI TRATTI ARGINALI E/O DELLE PARATOIE/TUBAZIONI DI IMMISSIONE/DEFLUSSO DOVE LA TENUTA DELL'ACQUA È COMPROMESSA.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 13. - IMPEGNO 14 - PROSCIUGAMENTO PERIODICO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI E RIMOZIONE SPECIE ALLOCTONE CON RELATIVA REGISTRAZIONE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 14. - IMPEGNO 14 - PROSCIUGAMENTO PERIODICO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI E RIMOZIONE SPECIE ALLOCTONE CON RELATIVA REGISTRAZIONE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 15. - IMPEGNO 15 - RIMUOVERE ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 16. - IMPEGNO 18 - FASCE DI RISPETTO: CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DAL 01 AGOSTO AL 31 GENNAIO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 17. - IMPEGNO 19 - DIVIETO D'USO DI FITOFARMACI E DISERBANTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 18. - IMPEGNO 20 - DIVIETO D'USO DI CONCIMI, LIQUAMI, FANGHI DI DEPURAZIONE E DIGESTATI DI QUALSIASI PROVENIENZA.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 19. - IMPEGNO 21 - DIVIETO DI PASCOLAMENTO E/O STAZZO DI BESTIAME.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 20. - IMPEGNO 22 - DIVIETO DI IMMISSIONE DI INQUINANTI E RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE E/O MATERIALI NON BIODEGRADABILI E OBBLIGO DI RIMOZIONE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 21. - IMPEGNO 23 - PER SUPERFICI CON ALBERI E ARBUSTI ELIMINAZIONE MATERIALI NON BIO DEGRADABILI E SMALTIMENTO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 22. - IMPEGNO 24 - ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO VERIFICA DELLA PRESENZA DELL'AVITALBA E RELATIVA RIMOZIONE QUALORA PRESENTE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 23. - ULTERIORI SPECIFICHE DI IMPEGNO PER LE TIPOLOGIE AMBIENTALI - STAGNI E LAGHETTI E MACERI: OPERAZIONI STRAORDINARIE DI MANUTENZIONE.































SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 14.

- IMPEGNO 14 – PROSCIUGAMENTO PERIODICO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI E RIMOZIONE SPECIE ALLOCTONE CON RELATIVA REGISTRAZIONE.

DEVE ESSERE EFFETTUATO IL PROSCIUGAMENTO DEI MACERI, STAGNI, LAGHETTI, EFFETTUANDO LA CONTESTUALE RIMOZIONE DI SPECIE ANIMALI REGISTRANDONE L'ESITO SULLA PRESENZA E NUMERO (LA PRESENTE SCHEDA È CONNESSALE ATTIVITÀ DI PROSCIUGAMENTO DEGLI SPECCHI D'ACQUA REGISTRATE NELLA SCHEDA 13).

DATA DI EFFETTUAZIONE DEL PROSCIUGAMENTO DELLO SPECCHIO D'ACQUA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Tipo di elemento naturale *	CODICE NUMERICO **	Specie animali rilevate	N.
		CARPE	
		PESCE SILURO	
		CARASSIO	
		TESTUGGINI DALLE ORECCHIE ROSSE E ALTRE TESTUGGINI ESOTICHE	PALUSTRI
		GAMBERO ROSSO DELLA LOUISIANA E ALTRI GAMBERI ESOTICI	
		RANATTORE	
		PESCE GATTO DI ORIGINE AFRICANA/AMERICANA	
		ALTRE SPECIE ALLOCTONE (SPECIFICARE)	
		ALTRE SPECIE ALLOCTONE (SPECIFICARE)	
		ALTRE SPECIE ALLOCTONE (SPECIFICARE)	

\* Riportare per ogni scheda, per tipo di elemento naturale, uno solo tra i codici come di seguito specificato: C) stagni, C) laghetti; D) maceri.

\*\* Nel caso di più stagni, e/o di più laghetti, e/o di più maceri, anche se ricadenti nella stessa particella, la scheda deve riportare lo specifico codice numerico che deve corrispondere a quello riportato nella relazione tecnica allegata alla domanda di sostegno. Stagni o laghetti comunicanti tra loro sono da considerare un unico specchio d'acqua e pertanto devono essere identificati con un unico codice numerico.

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

SCHEDA REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI N. 15.

- IMPEGNO 15 - RIMUOVERE ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.

Tipo di elemento naturale *	CODICE NUMERICO **	Specie animali rilevate	N.	Data di rimozione
		ANATRE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE		
		OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE		

\* Riportare per scheda, per tipo di elemento naturale, uno solo tra i codici come di seguito specificato: (O) stagni, (C) laghetti; (D) maceri; (D) risorgive, (D) fontanili.

\*\* Nel caso di più stagni, e/o di più laghetti, e/o di più maceri, e/o di più risorgive, e/o di più fontanili, anche se ricadenti nella stessa particella, la scheda deve riportare lo specifico codice numerico che deve corrispondere a quello riportato nella relazione tecnica allegata alla domanda di sostegno. Stagni o laghetti comunicanti tra loro sono da considerare un unico specchio d'acqua e pertanto devono essere identificati con un unico codice numerico.

DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_



















**Note alla compilazione delle schede****DATI GENERALI ED ANAGRAFICI**

- responsabile aziendale: è la persona alla quale ci si riferisce prioritariamente in fase di verifica dei contenuti della scheda;
- partita IVA o Codice fiscale: sono quelli validi dal punto di vista fiscale per l'appezzamento oggetto della scheda;
- indirizzo (località, via, numero civico, comune, CAP e provincia): è quello vero e proprio del centro aziendale al quale fa capo l'appezzamento oggetto della scheda (presso il quale dovrebbe essere conservata la scheda stessa in assenza di altra dichiarazione nella domanda di adesione).

**SCHEDA DI MAGAZZINO PRODOTTI FITOSANITARI**

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano prodotti fitosanitari.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione.

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento).

**INVENTARIO INIZIALE**

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 1 novembre. Per ciascun formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

**REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI**

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

**INVENTARIO FINALE**

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 30 ottobre. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

SCHEDA DI MAGAZZINO FERTILIZZANTI
-----------------------------------

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano concimi chimici di sintesi.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione.

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento).

#### INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali fertilizzanti (o i reflui zootecnici) presenti in magazzino il 1 novembre. Per ciascun Formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>O. Anche i fertilizzanti fogliari contenenti N, P e K devono essere registrati.

#### REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. I reflui zootecnici prodotti in azienda devono essere registrati mensilmente. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

#### INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali presenti in magazzino il 30 ottobre. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>O. La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

## ALLEGATO 2

### OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo Europeo Agricolo  
per lo Sviluppo Rurale



#### MISURA 10 – PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI

Tipo di operazione 10.1.09 “Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 20\_\_\_\_\_

**Finalità:**

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (Priorità P4) e "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” (Focus area 4A) attraverso la Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e la conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario con impegno decennale

**Risultati Attesi:**

Superfici aziendali oggetto di concessione per il Tipo di operazione 10.1.09 “Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario:

Ha \_\_\_\_\_

**Importo del sostegno oggetto di concessione:**

€ \_\_\_\_\_



**N.B.** In riferimento al formato degli elementi grafici (emblemata dell'Unione e frase di accompagnamento, Simbolo nazionale e declaratoria del PSR 2014/2020, logo regionale) si rimanda ai criteri della deliberazione n. 1630/2016.



<b>Reg. (UE) n. 1305/2013</b>	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, <b>Articolo 28</b>
<b>MISURA 10</b>	Pagamenti agro-climatico-ambientali
<b>Priorità P4</b>	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
<b>Focus area 4A</b>	Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

### TIPO DI OPERAZIONE 10.1.10

## RITIRO SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE PER 20 ANNI A SCOPI AMBIENTALI E GESTIONE COLLEGAMENTI ECOLOGICI SITI NATURA 2000

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2022 - Tipo di operazione 10.1.10 "Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000" della Misura 10 del P.S.R. 2014-2020.



**Indice**

- 1 Obiettivi
- 2 Beneficiari
- 3 Condizioni di ammissibilità
- 4 Impegni
- 5 Aree di applicazione prioritarie
- 6 Entità degli aiuti
- 7 Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
- 8 Dotazione finanziaria
- 9 Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
- 10 Istruttoria delle domande
- 11 “Domande di pagamento”
- 12 Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del ventennio di impegno
- 13 Controlli e sanzioni
- 14 Condizionalità
- 15 Subentro nell’impegno
- 16 Prescrizioni generali
- 17 Obblighi in materia di pubblicità e informazione
- 18 Riferimenti normativi

## 1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2022 per il Tipo di operazione 10.1.10 “Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000” del P.S.R. 2014-2020. Gli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.10:

- contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e della Focus area P4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”;
- sono volti alla salvaguardia della biodiversità in pianura dove maggiormente risente delle pressioni esercitate sugli agro-ecosistemi, favorendo interventi finalizzati alla loro tutela e della loro fauna e flora selvatiche, ivi comprese le specie di interesse comunitario, e al contrasto della frammentazione degli elementi strutturali degli agroecosistemi assicurando il mantenimento e la gestione ottimale degli habitat già realizzati con le passate programmazioni in considerazione degli effetti positivi ottenuti sulla biodiversità e sul paesaggio tradizionali.

Pertanto, il richiedente potrà aderire al Tipo di operazione 10.1.10 che prevede l'adozione di impegni di durata ventennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un sostegno finanziario annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

## 2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dal Tipo di operazione 10.1.10 “Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000” le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020:

- imprenditori agricoli, sia in forma singola che associata, incluse le cooperative;
- altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici agricole.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 10 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole.

I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se:

- a) muniti di regolare titolo di conduzione a partire almeno dalla decorrenza iniziale di impegno (1° gennaio 2022) per le superfici, oggetto di richiesta di sostegno finanziario;
- b) il titolo di cui alla precedente lettera a) è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

## 3. Condizioni di ammissibilità

Il Tipo di operazione 10.1.10 ha una durata ventennale e prevede impegni di mantenimento e gestione sostenibile attiva per due sottotipi di operazione:

F1- Ambienti per la fauna e la flora selvatiche;

F2- Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico.

Come stabilito nel paragrafo 8.2.9.3.10.6 “Condizioni di ammissibilità” del P.S.R. 2014-2020, possono usufruire dell'aiuto per il Tipo di operazione 10.1.10 le superfici agricole allo stato di

seminativo collocate sul territorio regionale, incluse quelle interessate dagli interventi previsti dal Tipo di operazione 4.4.01 - "Ripristino di ecosistemi".

Sono ammesse le superfici con i sottotipi di operazione corrispondenti alle caratteristiche strutturali di cui alla seguente Tabella A).

Tabella A) - "Caratteristiche strutturali delle tipologie ambientali oggetto di ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali"

Sottotipo di intervento	Caratteristiche Area		
Tutti i sottotipi di intervento (F1) e F2)	Estensione minima interessata dall'intervento: 1 ettaro; sono ammesse particelle inferiori all'ettaro purché contigue.		
F1) Prati umidi	<u>Superficie in sommersione:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presenza di uno strato d'acqua su una parte della superficie oggetto di intervento (ad eccezione di agosto e settembre dove è consentita l'assenza di acqua).</li> </ul>	<u>Isolotti/dossi</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• isolotti/dossi di almeno 50 mq semi affioranti cioè circondati dall'acqua (non costituisce criterio di ammissibilità)</li> </ul> <u>Sponde</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sponde perimetrali e degli isolotti dolcemente digradanti pertanto con pendenze inferiori a 25° (non costituisce criterio di ammissibilità).</li> </ul>	<u>Piante arboree/arbustive</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presenza ammessa (non obbligatoria) delle specie arboree/arbustive riportate in tabella b) su una superficie non superiore al 30% della superficie ritirata (non costituisce criterio di ammissibilità).</li> </ul>
F1) Complessi macchia-radura	<u>Macchia:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• formazioni vegetali arboree/arbustive delle specie riportate in tabella b) su almeno il 30% (*) della superficie interessata all'intervento, distribuite a macchia di leopardo e/o accorpate in una o più fasce monofila o plurifila. E' consentita la presenza di piante isolate.</li> </ul>	<u>Radura:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prato permanente o medicaio affermato o a fine ciclo su almeno il 50% della superficie oggetto di intervento.</li> <li>• tra le specie annuali, su una estensione non superiore al 10% della superficie a radura, è consentita (non obbligatoria) la semina di un miscuglio composto da almeno due delle seguenti specie: sorgo, girasole, mais.</li> </ul>	<u>Stagni</u> <p>Sulle superfici di pianura presenza di almeno uno stagno, profondo al massimo 1 mt., con una estensione di almeno 20 mq e con sponde dolcemente digradanti; è comunque possibile realizzare uno o più stagni fino al 10% della superficie interessata all'intervento (non costituisce criterio di ammissibilità).</p>
F2) Ambienti variamente strutturati	<u>Prato permanente:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• estensione minima: 50% della superficie interessata dall'intervento</li> </ul>	<u>Altri elementi:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presenza su almeno il 30% della superficie oggetto di intervento di elementi appartenenti ad almeno a due delle lettere a), b) e c) seguenti:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) arbusti isolati, in gruppi o in formazione lineare;</li> <li>b) alberi isolati/in gruppi o in filare;</li> <li>c) stagni e/o laghetti esclusivamente nelle superfici di pianura: deve essere presente almeno uno stagno o laghetto per la raccolta delle acque meteoriche.</li> </ul> </li> <li>• Per le lettere a) e b) sono ammesse le superfici con le specie arboree e/o arbustive corrispondenti a quelle elencate in tabella b) per i territori interessati.</li> </ul>	<p>L'estensione delle superfici occupate da esemplari arborei e/o arbustivi è calcolata attribuendo: per ogni esemplare arboreo sia singolo che in gruppo, assegnando il valore di 3 mt. di raggio a partire dal tronco; per ogni esemplare arbustivo sia singolo che in gruppo, assegnando il valore di mt. 1,5 di raggio dal punto di messa a dimora; nel caso di formazioni lineari (siepi), solo se piantumate sul perimetro della superficie ritirata e per gli arbusti che ne fanno parte si assegna 0,50 mt. di raggio; qualora siano presenti esemplari arborei di notevole pregio scientifico o monumentale in aree contigue ai seminativi ritirati, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 6 della L.R. 2/1977, la superficie compresa nella proiezione ortogonale della loro chioma sulla superficie interessata all'intervento.</p>

(\*) Il requisito non si applica agli interventi già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005, ai quali invece si applicano i requisiti vigenti nei periodi di programmazione dei Regolamenti suindicati

Sono ammesse le superfici con le specie arboree e/o arbustive oggetto di conservazione corrispondenti a quelle elencate nelle Tabelle B) e C) per i territori interessati.

Tabella B) "Elenco delle specie arboree ammesse per il Tipo di operazione 10.1.10"

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Cipresso (*)	X	X	X
2) Leccio (*)	X	X	X
3) Pino domestico (*)	X	X	X
4) Pino marittimo	X		
5) Farnia	X	X	
6) Frassino ossifillo	X	X	
7) Pioppi (bianco, nero, tremulo)	X	X	X
8) Salici	X	X	X
9) Ontani	X	X	X
10) Carpino bianco	X	X	X
11) Acero campestre	X	X	X
12) Olmo	X	X	X
13) Noce		X	X
14) Robinia (**)	X	X	X
15) Pero selvatico(**)	X	X	X
16) Melo selvatico(**)	X	X	X
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X
18) Tiglio		X	X
19) Ciliegio		X	X
20) Rovere		X	X
21) Sorbo domestico(**)			X
22) Gelsi	X	X	X
23) Bagolaro		X	X
24) Roverella		X	X
25) Orniello		X(**)	X
26) Pino silvestre			X
27) Carpino nero		X(**)	X
28) Castagno			X
29) Ciavardello			X
30) Cerro			X
31) Sorbo uccellatori(**)			X
32) Frassino maggiore	X(**)	X(**)	X
33) Tasso	X	X	X
34) Platano		X(**)	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

(\*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (Collina) e Ferrara (Litorale).

(\*\*) Solo se già presenti.

NOTA - Per le superfici già oggetto di misure agroambientali:

- per gli ambiti territoriali basso montano e montano, sono ammesse le specie arboree indicate in tabella dal n. 7) al n. 33) con l'aggiunta di pino nero, sorbo montano, acero montano, acero riccio, acero opalo, olmo montano;
- per l'ambito territoriale montano sono ammesse in aggiunta alle precedenti specie arboree: abete bianco, faggio e abete rosso.

Tabella C) - "Elenco delle specie arbustive ammesse per il Tipo di operazione 10.1.10"

SPECIE ARBUSTIVE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Prugnolo ( <i>Prunus spinosa</i> )	X	X	X
2) Biancospino “*” ( <i>Crataegus monogina</i> )	X	X	X
3) Sanguinello ( <i>Cornus sanguinea</i> )	X	X	X
4) Ligustro ( <i>Ligustrum vulgare</i> )	X	X	X
5) Frangola ( <i>Frangula alnus</i> )	X	X	X
6) Fusaggine ( <i>Evonymus europeus</i> )	X	X	X
7) Sambuco ( <i>Sambucus nigra</i> )	X	X	X
8) Spino cervino ( <i>Rhamnus catharticus</i> )	X	X	X
9) Viburno palle di neve ( <i>Viburnum opulus</i> )	X	X	X
10) Lentaggine ( <i>Viburnum tinus</i> )	X	X	X
11) Lantana ( <i>Viburnum lantana</i> )	X	X	X
12) Azzeruolo “*” ( <i>Crataegus azarolus</i> )			X
13) Nespolo “*” ( <i>Mespilus germanica</i> )			X
14) Marruca o Paliuro ( <i>Paliurus spina christi</i> ) “*”		X	X
15) Ginestre			X
16) Emero ( <i>Coronilla emerus</i> )	X	X	X
17) Ginepro ( <i>Juniperus communis</i> )	X		X
18) Nocciolo ( <i>Corylus avellana</i> )		X	X
19) Bosso ( <i>Buxus sempervirens</i> )		X	X
20) Olivello spinoso ( <i>Hippophae rhamnoides</i> )	X	X	X
21) Corniolo ( <i>Cornus mas</i> )	X	X	X
22) Tamerice ( <i>Tamarix gallica</i> )	X	X	X
23) Olivello di Boemia ( <i>Elaeagnus angustifoliae</i> )	X	X	
24) Vesicaria ( <i>Colutea arborescens</i> )		X	X
25) Maggiociondolo ( <i>Laburnum anagyroides</i> )			X
26) Scotano ( <i>Cotinus coggyria</i> )	X	X	X
27) Mirabolano ( <i>Prunus cerasifera</i> )	X	X	X
28) Agazzino “*” ( <i>Pyracantha coccinea</i> )		X	X
29) Alaterno ( <i>Rhamnus alaternum</i> )			X
30) Agrifoglio ( <i>Ilex aquifolium</i> )			X
31) Alloro ( <i>Laurus Communis</i> )	X	X	X
32) Amorfa “*” ( <i>Amorpha fruticosa</i> )	X	X	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

“\*” Solo se già presenti.

NOTA - Per le superfici già oggetto di misure agroambientali:

- per l’ambito territoriale basso montano, sono ammesse le specie arbustive indicate in tabella dal n. 1) al n. 13) e dal n. 16) al n. 31) con l’aggiunta della Ginestra dei carbonai (*Cytisus scoparius*);
- per l’ambito Territoriale montano sono ammesse le specie arbustive indicate in tabella con i numeri 17), 18), 20), 25) e 26), con l’aggiunta della Ginestra dei carbonai (*Cytisus scoparius*).

Per superfici che adottano per la prima volta gli interventi sono ammissibili esclusivamente le superfici di pianura.

Tali superfici, qualora prevedano l’adesione a tipologie ambientali con sommersione anche parziale, sono ammissibili a condizione che sia allegata alla domanda di sostegno la dichiarazione di nulla osta da parte del Consorzio di bonifica competente per territorio.

Per superfici già oggetto di misure agro-ambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 (di seguito “già oggetto di misure agro-ambientali”), che hanno

già aderito al ritiro ventennale dalla produzione dei seminativi per scopi ambientali, sono ammissibili tutte le superfici del territorio regionale.

Alla scadenza del periodo di impegno, le superfici “già oggetto di misure agro-ambientali” che hanno già aderito al ritiro ventennale dalla produzione dei seminativi per scopi ambientali possono proseguire gli impegni aderendo agli interventi previsti dal presente tipo di operazione.

Limitatamente alle aree di Pianura, le superfici già oggetto di misure agro-ambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005 che hanno già aderito al ritiro ventennale dalla produzione dei seminativi per scopi ambientali, possono altresì aderire agli interventi previsti dal presente tipo di operazione prima della scadenza del periodo di impegno. Tale ammissibilità è condizionata all’adesione dell’intera superficie aziendale, oggetto di ritiro ventennale per scopi ambientali, ancora in corso di impegno con i Regolamenti soprarichiamati.

Nel caso di interventi che ricadevano in aree della Rete Natura 2000 tale possibilità è condizionata agli esiti della Valutazione di incidenza in applicazione della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE qualora si preveda il cambiamento delle tipologie ambientali preesistenti.

Le superfici sono ammissibili, a condizione che la domanda di sostegno sia corredata da un elaborato tecnico, predisposto da un tecnico abilitato, corredata da copia della planimetria catastale nella quale sono individuate e delimitate le superfici interessate all’intervento. In tale elaborato deve essere riportato, il “piano ventennale di gestione e di conservazione degli ambienti” con la descrizione dettagliata delle operazioni di gestione degli ambienti mantenuti e delle loro finalità.

### **3.1 Specifiche per le condizioni di ammissibilità**

Si precisa che possono aderire al presente tipo di operazione le superfici a “seminativo” secondo le definizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e secondo le normative nazionali vigenti di recepimento.

Nel precedente paragrafo 3 si dispone che limitatamente alle aree di Pianura, le superfici già oggetto di misure agro-ambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 e Regolamento (CE) n. 1698/2005 che hanno già aderito al ritiro ventennale dalla produzione dei seminativi per scopi ambientali, possono altresì aderire agli interventi previsti dal presente tipo di operazione prima della scadenza del periodo di impegno. L’ammissione di tali superfici comporta l’estinzione degli impegni precedenti ed è condizionata all’adesione dell’intera superficie aziendale di pianura, oggetto di ritiro ventennale per scopi ambientali, ancora in corso di impegno con i Regolamenti soprarichiamati e alla corrispondenza delle tipologie ambientali presenti nell’elaborato tecnico correlato al precedente periodo di impegno. Si precisa inoltre che le tipologie ambientali in corso di impegno con le passate programmazioni devono essere oggettivamente e storicamente corrispondenti allo stato dei luoghi, così come a quelle riportate nell’elaborato tecnico allegato alla domanda di sostegno e nella domanda di sostegno medesima.

Si precisa che qualora tali adesioni implicino la trasformazione delle tipologie ambientali preesistenti, così come rilevabili dall’elaborato tecnico correlato al precedente periodo di impegno, devono essere rispettate le condizioni disposte per le superfici “già oggetto di misure agro-ambientali con l’impegno f) del Regolamento (CEE) n. 2078/1992, ad impegno scaduto” e di seguito riportate.

Così come disposto al precedente paragrafo 3 è possibile per le superfici “già oggetto di misure agro-ambientali con l’impegno f) del Regolamento (CEE) n. 2078/1992, ad impegno scaduto”, proseguire per un ulteriore ventennio di impegno aderendo agli interventi previsti dal presente tipo di operazione. Qualora tali prosecuzioni non implicino la trasformazione delle tipologie ambientali preesistenti, la valutazione di incidenza non è dovuta anche qualora tali prosecuzioni

si attuino in aree della Rete Natura 2000 e alle superfici potranno essere attribuiti i livelli di priorità tecniche stabiliti al paragrafo 9.

Qualora tali prosecuzioni implichino la trasformazione delle tipologie ambientali preesistenti, si specifica quanto segue:

- indipendentemente dalle aree in cui ricadono gli interventi, le trasformazioni di tipologie ambientali preesistenti, potranno effettuarsi e le relative superfici conservano il diritto di usufruire del punteggio di priorità disposto per i criteri tecnici per gli interventi già oggetto di misure agro-ambientali di cui al paragrafo 9, ad eccezione dei casi di trasformazione da tipologie ambientali di cui all’Azione F1, già oggetto di misure agro-ambientali con il Regolamento (CEE) n. 2078/1992, al sottotipo di operazione F2 del presente tipo di operazione. Tali casi pur ammissibili al regime di impegno e pagamento del presente tipo di operazione, sono valutati come nuovi impegni e non come prosecuzione di impegni già in essere e pertanto non potranno beneficiare della priorità previste per le superfici provenienti dalla passata programmazione di cui ai criteri tecnici del successivo paragrafo 9;
- qualora gli interventi ricadano in aree della Rete Natura 2000, si stabilisce che le trasformazioni di tipologie ambientali preesistenti sono subordinate all’esito della valutazione di incidenza. La valutazione di incidenza non è invece dovuta, anche per interventi che ricadono in aree della Rete Natura 2000, qualora riferibili alle casistiche di trasformazione di tipologie ambientali preesistenti di seguito indicate:
  - a) trasformazione da tipologia ambientale “**zone umide**” di cui all’Azione F1 già oggetto di misure agroambientali con il Regolamento (CEE) n. 2078/1992 a sottotipo di intervento “**prati umidi**” del sottotipo di operazione F1 del presente tipo di operazione;
  - b) trasformazione da tipologia ambientale di cui all’Azione **F2** già oggetto di misure agroambientali con il Regolamento (CEE) n. 2078/1992, ai sottotipi di intervento del sottotipo di operazione **F1** del presente tipo di operazione, fatto salvo il mantenimento di eventuali stagni/lagheti preesistenti e/o delle superfici investite con alberi e/o arbusti;
  - c) trasformazione di tipologia ambientale di cui all’Azione **F3** già oggetto di misure agroambientali con il Regolamento (CEE) n. 2078/1992, ai sottotipi di intervento del sottotipo di operazione **F1** del presente tipo di operazione.

L’attestazione dell’avvio delle procedure connesse alla valutazione di incidenza dovrà essere allegata alla domanda di sostegno e la concessione dei sostegni finanziari sarà condizionata all’esito di tale valutazione.

Nel caso di domande relative a superfici “già oggetto di misure agro-ambientali” l’elaborato tecnico può non essere predisposto da un tecnico abilitato. Resta fermo che la presentazione dell’elaborato, congiuntamente alla domanda di sostegno, è condizione di ammissibilità per tutte le domande di sostegno indipendentemente dal tipo di superficie.

L’elaborato tecnico è costituito da una copia della planimetria catastale aziendale (o del corpo separato nel quale sono ubicate le tipologie ambientali) nella quale sono individuate e delimitate le superfici interessate all’intervento (di seguito S.I.I.). Per Superficie Interessata all’Intervento si intende una superficie a seminativo contigua, interessata da una specifica tipologia ambientale/sottotipo di intervento (macchia radura o prato umido o ambiente variamente strutturato). Ogni S.I.I., cioè ogni tipologia ambientale delimitata, è da individuare tramite un codice numerico. Nel caso di medesime tipologie ambientali non contigue (per es. più prati umidi non contigui), deve essere attribuito uno specifico codice numerico a ciascuna di esse.

Ogni tipologia ambientale deve essere oggetto del “piano ventennale di gestione e di conservazione degli ambienti” che riporta specificamente:

- la descrizione dettagliata delle operazioni di gestione degli ambienti mantenuti. Tale

descrizione dettagliata delle operazioni di gestione è soddisfatta da un elenco per ogni tipologia ambientale (prati umidi, complessi macchia radura, ambienti variamente strutturati) che riporta le “schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite” che dovranno essere compilate durante il periodo di impegno, incluso la scheda di registrazione di eventuali operazioni straordinarie di manutenzione previste per la tipologia ambientale “prati umidi” di cui al paragrafo 4.1. “Specifiche agli impegni”, da allegarsi solo nell'anno/negli anni di effettuazione delle stesse;

- esclusivamente per il sottotipo di operazione F1, le finalità, cioè l'elenco delle specie faunistiche che si intendono favorire, con particolare riferimento alle specie di uccelli di interesse comunitario; le “caratteristiche dell'area” di cui alla tabella a) e le specie arboree e/o arbustive di cui alle Tabelle B) e C) presenti nello specifico “sottotipo di intervento”/sottotipo di operazione. Le specie da riportare saranno pertanto quelle presenti al momento della redazione dell'elaborato tecnico. Tali specie devono comunque corrispondere alle specie indicate nelle Tabelle B) e C).

In particolare nella planimetria catastale dovranno essere ubicate e delimitate le caratteristiche strutturali come di seguito riportato:

1. per ogni “prato umido” dovrà essere indicata/evidenziata la superficie con presenza di piante arboree/arbustive (che non dovrà superare il 30% della superficie ritirata per ogni prato umido non contiguo) e la relativa estensione per ogni particella. Per quanto riguarda gli isolotti a partire dall'inizio del terzo anno di impegno, dovrà essere compilata la scheda registro operazione n. 3 “Mantenimento isolotti dossi”;
2. per i “complessi macchia radura”:
  - 2.1 dovranno essere indicate: le formazioni vegetali presenti distribuite a macchia di leopardo e/o accorpate in una o più fasce monofila o plurifila, riportando la relativa estensione per particella;
    - 2.1.1. per le formazioni arboree arbustive distribuite a macchia di leopardo e/o accorpate in una o più fasce monofila o plurifila, qualora riguardino superfici non già oggetto di misure agro-ambientali, dovrà essere assicurata la presenza di almeno 220 e non più di 360 piante per ciascun ettaro ritirato, la distanza tra pianta e pianta dovrà essere pari ad almeno 1,50 mt. e la superficie occupata da tali formazioni dovrà essere almeno il 30% della superficie interessata all'intervento (S.I.I.);
    - 2.1.2. per le formazioni arboree arbustive distribuite a macchia di leopardo e/o accorpate in una o più fasce monofila o plurifila, qualora riguardino superfici già oggetto di misure agro-ambientali (impegni adottati con il Reg. (CEE) n. 2078/1992) dovrà essere assicurata la presenza di almeno 220 piante/ha (non è richiesto il rispetto di un numero massimo) e per quanto riguarda il requisito relativo alla percentuale di superficie di S.I.I. investita con formazioni vegetali arboree/arbustive, si specifica che per i “Complessi macchia-radura” provenienti da superfici già oggetto di misure agro ambientali permangono validi i criteri già in uso con le passate programmazioni che stabilivano una copertura minima variabile tra il 20 e il 30% della S.I.I. e l'estensione da riportare è la proiezione ortogonale della chioma degli alberi/arbusti sul terreno;
  - 2.2 dovrà essere evidenziata sulla planimetria catastale, per i complessi macchia radura non contigui ad altri complessi macchia radura (pertanto per ogni S.I.I.) la localizzazione di uno o più stagni e la relativa estensione per ogni stagno attribuendo ad ognuno di essi un codice numerico (nel caso di più stagni non comunicanti tra loro, si dovrà attribuire per ciascuno di essi un codice numerico) facendo in modo che siano chiaramente identificati i relativi riferimenti catastali;



3. per gli “Ambienti variamente strutturati” dovranno essere evidenziate le superfici con alberi e/o arbusti e quella con stagno/i e/o laghetto/i e le loro relative estensioni per ogni particella interessata (nel caso di più stagni/laghetti non comunicanti tra loro, si dovrà attribuire per ciascuno di essi un codice numerico).

Per le superfici “già oggetto di misure agro-ambientali” con riferimento al sottotipo di operazione F2) il calcolo dell'estensione delle superfici occupate da esemplari arborei e/o arbustivi non è da effettuarsi secondo quanto stabilito dalla Tabella A); di contro il calcolo è da effettuarsi facendo riferimento alla proiezione ortogonale delle chiome sul terreno.

Le superfici per poter essere ammesse devono in ogni caso corrispondere alle condizioni di ammissibilità previste dal presente bando a partire dalla decorrenza di impegno iniziale del presente tipo di operazione (1° gennaio 2022).

#### 4. Impegni

Nelle successive Tabelle 1 e 2 sono elencati e descritti gli impegni relativi al sottotipo di operazione F1 che si articola nelle seguenti tipologie ambientali:

- Prati umidi - Superficie a seminativo contigua sommersa, anche parzialmente, anche periodicamente nel corso dell'anno solare.
- Complessi macchia-radura - Superficie a seminativo contigua.

Il sottotipo di operazione F2 - Superficie a seminativo contigua è costituito da un'unica tipologia ambientale i cui impegni sono riportati nella successiva Tabella 3.

Sono inoltre presenti impegni inerenti la superficie interessata all'intervento (S.I.I.) comuni a tutti i sottotipi di operazione e sono riportati nel dettaglio nella successiva Tabella 4.

*Tabella 1* – Elenco e descrizione degli impegni del sottotipo di operazione F1 - Ambienti per la fauna e la flora selvatiche - tipologia ambientale: Prati umidi - Superficie a seminativo contigua sommersa, anche parzialmente, anche periodicamente nel corso dell'anno solare

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
1.1 Prati umidi. Mantenimento in sommersione su almeno il 50% della superficie	Mantenimento in sommersione su almeno il 50% della superficie interessata all'intervento (di seguito S.I.I.) per almeno 6 mesi da ottobre a marzo.
1.2 Prati umidi. Nei mesi da aprile a luglio la superficie sommersa è riducibile fino al 30% della S.I.I	Nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, la superficie sommersa è riducibile fino al 30% della S.I.I.
1.3 Prati umidi. Mantenimento isolotti/dossi	Nelle aree che rimangono sommerse da aprile a luglio, almeno a partire dalla fine del secondo anno di impegno, è da mantenere un numero minimo di isolotti/dossi semi affioranti dall'acqua, di estensione non inferiore a 50 mq. ognuno, con una densità media pari ad almeno uno per ettaro di S.I.I..
1.4 Prati umidi. Mantenimento arginature perimetrali, isolotti, dossi con sponde digradanti pendenza media inferiore a 25°	Le arginature perimetrali, gli isolotti e/o dossi sono da mantenere con sponde dolcemente digradanti di pendenza media inferiore a 25°
1.5 Prati umidi. Nei mesi da aprile a luglio evitare improvvisi innalzamenti livello acqua per salvaguardia uova e nidi di uccelli.	Fatte salve cause di forza maggiore, nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio sono da evitare, mediante il mantenimento in efficienza di paratoie/tubazioni che consentano il deflusso di acqua in eccesso, improvvisi innalzamenti del livello dell'acqua per non provocare la distruzione di uova e nidi di uccelli.

<b>TIPO DI OPERAZIONE</b>	<b>10.1.10</b> - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.
<b>IMPEGNI</b>	<b>DESCRIZIONE IMPEGNI</b>
1.6 Prati umidi. Controllo vegetazione erbacea	Sulla S.I.I. il controllo della vegetazione erbacea è da effettuare almeno una volta all'anno, compresi dossi e isolotti, nel rispetto dei periodi consentiti, mantenendo fissa per tre anni, a rotazione, una superficie di non intervento tra il 20 e il 30% della SII senza alberi/arbusti. E' infatti ammesso conservare alberi e/o arbusti di cui alla tabella b), attribuendo ad ogni esemplare arboreo arbustivo, la superficie occupata dalla proiezione ortogonale della chioma, che può non essere oggetto di sfalci e/o trinciature.

Tabella 2 – Elenco e descrizione degli impegni del sottotipo di operazione F1 - Ambienti per la fauna e la flora selvatiche - tipologia ambientale: Complessi macchia-radura - Superficie a seminativo contigua.

<b>TIPO DI OPERAZIONE</b>	<b>10.1.10</b> - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.
<b>IMPEGNI</b>	<b>DESCRIZIONE IMPEGNI</b>
2.1 Macchia radura. Mantenimento copertura vegetale	Sulla S.I.I. è da mantenere una copertura vegetale costituita: da prato permanente o da un medicaio affermato o a fine ciclo; per una estensione non superiore al 10% della superficie con prato permanente o medicaio è ammessa la semina annuale di un miscuglio composto da almeno 2 delle seguenti specie: sorgo, girasole, mais; da formazioni vegetali polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie, di cui almeno 3 arbustive di cui alla tabella b)
2.2 Macchia radura. Ricostituzione cotico erboso	Per il cotico erboso delle aree del prato, che risulti assente e/o compromesso, è da garantirne la ricostituzione attraverso inerbimento spontaneo o da effettuarsi con la semina e/o trasemina, anche previa lavorazioni superficiali di preparazione del terreno (dandone preventiva comunicazione agli Uffici competenti), di un miscuglio di specie prative composto prevalentemente da graminacee oltre che da leguminose.
2.3 Macchia radura. Obbligo controllo della vegetazione erbacea del prato permanente e/o del medicaio affermato	È obbligatorio il controllo della vegetazione erbacea del prato permanente e/o del medicaio affermato almeno una volta all'anno.
2.4 Macchia radura. Nelle superfici di pianura mantenimento di almeno uno stagno per max 10% della S.I.I..	Nelle superfici di pianura, occorre mantenere almeno uno stagno per la raccolta delle acque meteoriche, per una estensione complessiva non superiore al 10% della S.I.I..

Tabella 3 – Elenco e descrizione degli impegni del sottotipo di operazione F2 - Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico - Superficie a seminativo contigua.

<b>TIPO DI OPERAZIONE</b>	<b>10.1.10</b> - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.
<b>IMPEGNI</b>	<b>DESCRIZIONE IMPEGNI</b>
3.1 F2 - Mantenimento di ambienti variamente strutturati con prati permanenti alternati ad alberi e/o arbusti.	Mantenimento di ambienti variamente strutturati, con prati permanenti alternati, anche congiuntamente a: arbusti isolati o in gruppi o in formazione lineare, alberi isolati, o in gruppi o in filare, con almeno uno stagno o laghetto per la raccolta delle acque meteoriche.
3.2 F2 - Prato permanente: sfalci/trinciature	Il prato permanente, costituito in prevalenza da graminacee, deve essere oggetto di almeno due sfalci/trinciature all'anno che possono essere eseguite in ogni periodo dell'anno
3.3 F2 - Mantenimento stagno o laghetto in pianura per la raccolta di acque meteoriche.	Nelle superfici di pianura, occorre mantenere almeno uno stagno o laghetto per la raccolta di acque meteoriche.

Tabella 4 – Elenco e descrizione degli impegni per tutti i sottotipi di operazione.

TIPO DI OPERAZIONE	10.1.10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.
IMPEGNI	DESCRIZIONE IMPEGNI
0.1 non utilizzo fitofarmaci e diserbanti	non utilizzare fitofarmaci e diserbanti;
0.2 non spandimento concimi chimici, organici o liquami, digestati e/o fanghi in generale	non spandere concimi chimici, organici o liquami, digestati e/o fanghi in generale;
0.3 non effettuare il pascolo o lo stazzo di bestiame	non effettuare il pascolo o lo stazzo di bestiame;
0.4 non effettuare la pratica dell'acquacoltura e della pesca sportiva	non effettuare la pratica dell'acquacoltura e della pesca sportiva;
0.5 non commercializzare le eventuali produzioni ottenute dalla gestione delle S.I.I.	non commercializzare le eventuali produzioni ottenute dalla gestione delle S.I.I.;
0.6 Controllo della vegetazione erbacea tramite sfalcio e/o trinciatura	il controllo della vegetazione erbacea è da effettuarsi tramite sfalcio e/o trinciatura, solo nel periodo 10 agosto - 20 febbraio (ad esclusione delle carreggiate di servizio e dell'Intervento F2 dove può essere sempre effettuato);
0.7 Controllo della Nutria ( <i>Myocastor coypus</i> )	deve essere effettuato il controllo della Nutria ( <i>Myocastor coypus</i> ) mediante trappole (secondo le normative vigenti). Le trappole da apporre lungo i percorsi delle nutrie devono corrispondere ad una trappola per ogni prato umido, stagno/laghetto e comunque ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro di prato umido, stagno/laghetto. Le catture devono essere registrate giornalmente.
0.8 Attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria.	Deve essere eseguita almeno una volta ogni 15 giorni attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria registrandone data di effettuazione ed esito.
0.9 Eliminazione tane nutria	Entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza le tane devono essere eliminate anche con mezzi meccanici, riportando la terra di scavo nelle tane e ricompattando le aree interessate dagli scavi
0.10 Ripristino tratti arginali, paratoie/tubazioni compromessi.	Dove la tenuta dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dell'acqua risulta compromessa ne deve essere effettuato il ripristino entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza della presenza delle tane
0.11 Prosciugamento dei prati umidi, stagni, laghetti	Deve comunque essere effettuato ogni tre anni nel periodo agosto/settembre, a partire dalla data di decorrenza di impegno iniziale, il prosciugamento dei prati umidi, stagni, laghetti, effettuando la contestuale rimozione di specie animali quali carpe, pesce siluro, testuggini palustri di origine nordamericana e registrandone la data di effettuazione del prosciugamento e l'esito sulla presenza e numero, delle suddette specie.
0.12 Rimuovere anatre e oche domestiche e semidomestiche	Rimuovere, anatre e oche domestiche e semidomestiche

<b>TIPO DI OPERAZIONE</b>	<b>10.1.10</b> - Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000.
<b>IMPEGNI</b>	<b>DESCRIZIONE IMPEGNI</b>
0.13 Verifica della presenza della vitalba (Clematis vitalba) e la relativa rimozione	Mantenere esclusivamente alberi e/o arbusti di cui alla tabella b); sulle superfici occupate da alberi/arbusti deve essere effettuata, almeno una volta all'anno la verifica della presenza della vitalba (Clematis vitalba) e la relativa rimozione qualora presente
0.14 Divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili	divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili (plastiche vetro, metalli e scarti di opere edili) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti;
0.15 Rimuovere e smaltire, dalle aree occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi/materiali non biodegradabili	rimuovere e smaltire, dalle aree occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi/materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici, shelter ecc.) utilizzati per l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine, comunque entro il quarto anno di impegno e già a partire dal primo anno di impegno dalle superfici "già oggetto di misure agroambientali";
0.16 Registrazione e conservazione operazioni	tenere, presso la sede dichiarata all'atto della presentazione della domanda, copia di tutta la documentazione allegata alla domanda ed un registro dove annotare e sottoscrivere, nell'arco delle 48 ore dall'esecuzione, tutte le operazioni di gestione e di conservazione attuate durante il ventennio di impegno;
0.17 Comunicazioni piano ventennale	comunicare immediatamente agli Uffici competenti il verificarsi di eventi provocati da cause di forza maggiore, le modifiche agli ambienti e le variazioni al piano ventennale di gestione e conservazione.

#### 4.1. Specifiche agli impegni

Si rimanda comunque al paragrafo 8.2.9.3.10 "Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000" del P.S.R. 2014-2020 per tutti i dettagli relativi agli impegni.

**Con riferimento all'impegno 1.1 e 1.2**, si specifica che le percentuali minime sono da riferirsi alla S.I.I. che è la superficie contigua a seminativo ritirata dalla produzione con destinazione a prati umidi. Non è ammessa la diminuzione delle percentuali minime di sommersione previste se non per cause di forza maggiore quali svuotamenti o cali improvvisi della superficie sommersa, conseguenti a perforazioni delle arginature dovute a tane ipogee, di nutrie in particolare, oppure a mancata disponibilità idrica da parte del consorzio di bonifica. In tali casi occorre dare comunicazione ai Servizi Territoriali, entro 48 ore dalla data di registrazione delle attività di sorveglianza di cui alla scheda registrazioni operazioni n. 17 relativa all'impegno 0.8. "Attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria" da effettuarsi ogni 15 giorni, oppure dal verificarsi dell'evento. Il ripristino dei livelli minimi di sommersione previsti, deve essere ultimato entro sette giorni dalla:

- data di ripristino dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di cui alla scheda registrazione operazioni n. 5;
- data di disponibilità idrica da parte del consorzio di bonifica.

Si precisa inoltre che nei mesi di agosto e settembre è ammessa l'assenza di sommersione dell'intera S.I.I.

**Con riferimento all'impegno 1.3** si specifica che a partire dalla fine del secondo anno di impegno:

- deve essere presente il numero minimo previsto di isolotti/dossi durante tutto l'anno di

impegno;

- ogni isolotto deve essere esteso almeno 50 mq e non deve superare i 500 mq;
- da aprile a luglio, gli isolotti/dossi devono essere completamente circondati dall'acqua e pertanto l'impegno di mantenimento del numero minimo di isolotti deve riguardare la parte/le parti di prato umido/superficie interessata all'intervento (S.I.I.) che rimane/rimangono sommersa/sommerse in tale periodo.

**Con riferimento all'impegno 1.4** si precisa che le sponde delle arginature perimetrali e degli isolotti/dossi devono essere di pendenza media inferiore a 25°. Pertanto, per le superfici già oggetto di misure agro-ambientali con il ritiro ventennale dalla produzione per scopi ambientali, gli eventuali lavori di risagomatura delle sponde devono essere effettuati entro il primo anno di impegno e comunque non prima del 10 agosto, non appena le condizioni climatico-ambientali lo consentano. Per tutte le altre superfici, incluse quelle interessate dagli interventi previsti dal tipo di operazione 4.4.01 - "Ripristino di ecosistemi", le suindicate pendenze dovranno essere presenti dalla decorrenza del primo anno di impegno.

**Con riferimento all'impegno 1.6** si precisa che il controllo annuale della vegetazione erbacea nei tempi consentiti stabiliti dall'impegno 0.6, nei prati umidi, è obbligatorio su tutta la SII sulle superfici dove sia presente vegetazione erbacea (ad eccezione di quella presente nelle superfici occupate da alberi e/o arbusti e della superficie di non intervento, a rotazione triennale, compresa tra il 20% e il 30% della S.I.I.). Pertanto, si evidenzia che la presenza di canneto o altra vegetazione erbacea deve essere oggetto di controllo annuale (sfalcio o trinciatura) nel periodo consentito, per evitare che un eccessivo sviluppo di una tale vegetazione porti alla totale occupazione dello specchio d'acqua compromettendo le diverse funzioni ecologiche del prato umido.

Si precisa che della superficie di non intervento in ogni caso

- non possono far parte i dossi e gli isolotti, che devono essere comunque sottoposti a sfalci/trinciature almeno una volta all'anno nel periodo consentito. Per favorire una maggiore presenza e l'alimentazione dell'avifauna acquatica è altresì necessario che lo sfalcio/trinciatura dei dossi e degli isolotti sia effettuato nel periodo 10 agosto - 30 settembre;
- possono far parte sia le superfici con canneto o altra vegetazione erbacea della parte soggetta a sommersione sia le superfici con canneto o altra vegetazione erbacea della parte non soggetta a sommersione della S.I.I.

**Con riferimento all'impegno 2.1** si specifica che per il complesso macchia-radura le formazioni vegetali arboree/arbustive devono essere polispecifiche, cioè composte da almeno 5 specie, di cui almeno 3 arbustive di cui alla tabella b) e devono coprire almeno il 30% e non più del 50% della S.I.I.

**Con riferimento all'impegno 2.1 e all'impegno 3.1** si specifica che durante il corso del periodo di impegno è consentito la nuova piantumazione di esemplari arborei e/o arbustivi nel rispetto delle caratteristiche strutturali previste dalla Tabella A) di cui alle condizioni di ammissibilità del paragrafo 3. Tali piantumazioni devono essere effettuate anche a copertura delle eventuali fallanze al fine di garantire le percentuali minime di copertura previste dalla soprarichiamata tabella a) registrando le operazioni effettuate nelle relative schede registrazioni operazioni n. 7 e n. 11. Per favorire la biodiversità, è consentito l'eventuale mantenimento di esemplari arborei morti o deperienti a condizione che tali esemplari non siano computati nella superficie minima di copertura arboreo/arbustiva.

**Con riferimento all'impegno 2.4** si specifica che il mantenimento di almeno uno stagno (per ogni S.I.I. con complessi macchia radura), come indicato in Tabella A) "caratteristiche strutturali delle tipologie ambientali", è obbligatorio esclusivamente per le superfici di pianura e non costituisce un requisito di ammissibilità. Tale mantenimento è da attuarsi già con il primo anno di impegno non appena le condizioni climatico-ambientali lo consentano, per non incorrere nelle

sanzioni/riduzioni previste per la corretta applicazione degli impegni.

**Con riferimento all'impegno 2.2 e all'impegno 3.1** si precisa che il mantenimento del cotico erboso delle aree del prato è sempre obbligatorio. Qualora il cotico risulti assente e/o compromesso, è da garantirne la ricostituzione attraverso inerbimento spontaneo o da effettuarsi con la semina e/o trasemina, anche previe lavorazioni superficiali di preparazione del terreno (dandone preventiva comunicazione agli Uffici istruttori competenti), di un miscuglio di specie prative composto prevalentemente da graminacee oltre che da leguminose. In caso di ricostituzione del cotico erboso è sempre da compilare la scheda di registrazione operazioni n. 8.

**Con riferimento all'impegno 0.6** "Controllo della vegetazione erbacea tramite sfalcio e/o trinciatura" si specifica che non è consentito durante tutto il periodo di impegno il pirodiserbo/bruciatura per il controllo della vegetazione.

**Con riferimento all'impegno 0.7** "Controllo della Nutria" si specifica quanto segue:

- per la tipologia ambientale "prati umidi" è necessario utilizzare un numero di trappole per le nutrie corrispondente ad una trappola per ogni prato umido e comunque corrispondente ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro di prato umido (S.I.I.);
- per la tipologia ambientale macchia radura (F1) e/o ambienti variamente strutturati (F2) è necessario utilizzare un numero di trappole per le nutrie che deve corrispondere ad una trappola per stagno/laghetto e comunque ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro stagno/laghetto non comunicanti tra loro;
- le normative attualmente vigenti da rispettare per il controllo della nutria sono contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 546 del 19 aprile 2021.

**Con riferimento all'impegno 0.13**, si specifica che durante l'effettuazione della rimozione della vitalba, è necessario effettuare anche il controllo e la relativa rimozione della presenza di eventuali altre specie presenti non corrispondenti alle specie elencate nelle Tabelle B) e C) del bando. Qualora sia verificata la presenza di esemplari di specie non corrispondenti a quelle ammesse, è necessario eseguire la loro rimozione. Nel caso in cui la rimozione di tali esemplari comporti un rischio di danneggiamento o distruzione di altri alberi e/o arbusti ammessi, è necessario rivolgersi all'ufficio competente per territorio al fine di valutarne l'eliminazione. Qualora gli esiti della valutazione dispongano la non rimozione della specie, è necessario decurtare dal pagamento la superficie corrispondente alla proiezione ortogonale della chioma.

**Con riferimento all'impegno 0.16**, si specifica che la tenuta del registro è soddisfatta dalla compilazione e conservazione delle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite di cui all'Allegato 1. Tali schede dovranno essere sottoscritte dal beneficiario o dal responsabile tecnico e datate alla compilazione della prima operazione effettuata ad eccezione della scheda registro operazione n. 1, n. 10, n. 11, n. 13 e n. 14, che vanno datate sempre al primo gennaio di ogni anno di impegno e conservate durante tutto il periodo di impegno. Pertanto, il registro da tenere in applicazione dell'impegno 0.16, costituito dalle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite di cui all'Allegato 1, dovrà essere presente in azienda per ogni anno di impegno.

In Allegato 1 al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.10. I beneficiari del Tipo di operazione 10.1.10 saranno tenuti a inserire tutte registrazioni previste. Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede verranno compilate direttamente sul quaderno di campagna on-line.

**Ulteriori specifiche di impegno per la tipologia ambientale "Prati umidi"**. Nel periodo 10 agosto - 30 settembre, sono da eseguire, le operazioni ordinarie di manutenzione rivolte alla ricostituzione/sistemazione/sagomatura degli isolotti/dossi, delle sponde, comprese le eventuali operazioni atte a favorire la circolazione dell'acqua con riferimento particolare agli impegni 1.3 e 1.4.

Le operazioni straordinarie di manutenzione sono ammesse, al massimo 2 volte nel ventennio di impegno.

Salvo cause di forza maggiore, in particolare per eventi calamitosi, le operazioni straordinarie di manutenzione sono finalizzate:

- al rifacimento e consolidamento delle arginature e delle pendenze delle sponde, degli isolotti/dossi, incluso la loro ricollocazione;
- all'approfondimento dei fossati per la circolazione dell'acqua;
- alla risistemazione delle paratoie e delle tubazioni per l'afflusso/deflusso dell'acqua;
- all'arieggiamento e/o approfondimento (finalizzato alla rimozione dei sedimenti o alla prevenzione dell'insorgenza di fenomeni di botulismo) dei fondali.

Per tali operazioni straordinarie è necessaria la messa in asciutta entro il 28 febbraio (per impedire l'insediamento di uccelli a fini riproduttivi) e l'effettuazione dei lavori entro il mese di settembre successivo al fine di garantire il riallagamento entro il 1 ottobre. Per l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione è necessario effettuare una comunicazione preventiva delle operazioni straordinarie di manutenzione, che deve essere dettagliatamente motivata. Tale comunicazione deve essere trasmessa ai Servizi Territoriali agricoltura caccia e pesca regionali competenti all'istruttoria e alla gestione faunistica entro il 15 gennaio; decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione preventiva, in assenza di specifiche comunicazioni da parte dell'Ufficio istruttore e/o dai competenti Uffici per la gestione faunistica, tale richiesta si intende autorizzata.

## 5. Aree di applicazione prioritaria

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020" approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2439 del 19 dicembre 2019 e s.m.i.

Nella seguente tabella viene riportata la lista delle cartografie delle zonizzazioni impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dal presente tipo di operazione.

	<b>Zonizzazione</b>
<b>Aree a prevalente tutela naturalistica</b>	Zone di tutela naturalistica (art 25 del PTPR)
	Parchi e riserve naturali
	Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
	Rete Natura 2000
	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
	Oasi di protezione fauna
	Aziende faunistico-venatorie
<b>Aree a prevalente tutela paesaggistica</b>	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19 del PTPR)
<b>Aree a prevalente tutela idrologica</b>	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del PTPR)
	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR)

## 6. Entità degli aiuti

Il valore di sostegno finanziario erogato per 20 anni, per superficie oggetto di impegno è pari a:

- superfici di pianura per la gestione di prati umidi 1.500 €/ettaro;
- superfici di pianura per la gestione di complessi macchia-radura 1.000 € e per le tipologie di intervento F2 1.000 €/ettaro;
- superfici di collina e montagna per le tipologie di interventi F2 e per i complessi macchia-

radura 500 €/ettaro.

Il sostegno per i beneficiari diversi dagli imprenditori agricoli e, in particolare, per gli altri gestori del territorio così come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020, è concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”.

Per l’individuazione dei beneficiari oggetto di applicazione del regime “De minimis” si rimanda al par. 5. “Beneficiari soggetti al De Minimis e relativi aiuti concessi o erogati” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.

Pertanto, la concessione degli aiuti agli altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, sarà effettuata nel rispetto del regime “De Minimis”.

In applicazione dell’art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 6 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007- 2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.

## **7. Presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni**

La competenza all’istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca regionali.

La domanda di sostegno è unica anche qualora le superfici agricole oggetto dei medesimi impegni ricadano in territori di più Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca regionali competenti.

Qualora le superfici oggetto di impegno ricadano in territori di più Servizi Territoriali, la competenza relativa all’istruttoria delle domande di sostegno presentate è attribuita al Servizio Territoriale in cui è ubicata la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall’organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2022 è fissata al 28 febbraio 2022. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell’apertura del Piano Colturale Grafico per l’annualità 2022.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di operazione 10.1.10 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti alla Misura 10 o alla Misura 11 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione, ad eccezione di quanto disposto al precedente paragrafo 3 per l’adesione di superfici già oggetto di misure agroambientali con impegni ancora in corso di validità.

## **8. Dotazione finanziaria**

Le risorse complessive disponibili per il presente bando e per la prima annualità di impegno (2022) ammontano ad euro 2.500.000,00.



## 9. Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del Tipo di operazione 10.1.10 decorrenti dal 2022 e che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, superino le disponibilità finanziaria del bando.

Il riferimento per l’applicazione delle procedure selettive, oltre al presente avviso, è il paragrafo 8.2.9.3.10.7 "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del P.S.R. 2014-2020 che individua i seguenti criteri:

### 1) Criteri Territoriali

- è assegnata priorità alla Rete Natura 2000;
- subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle:
  - a prevalente tutela naturalistica;
  - a prevalente tutela aree paesaggistica;
  - prevalente tutela idrologica.

### 2) Criteri tecnici

- interventi su superfici già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 a scadenza di impegno;
- interventi su superfici già oggetto del Tipo di operazione 4.4.01. e/o su superfici che adottano per la prima volta gli interventi;
- maggiore estensione della superficie aziendale impegnata.

### Modalità per la determinazione della graduatoria.

Per l’applicazione dei criteri territoriali, l’unità di riferimento di base per l’attribuzione della priorità è la particella catastale.

Se la superficie che si propone di impegnare ricade in più tipologie di criteri territoriali, il punteggio da assegnare a tale superficie è dato dalla somma dei punteggi corrispondenti alle tipologie territoriali interessate ed indicate in Tabella A).

**Tabella A)** - Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali e tecnici

Tipologie di criteri territoriali	Punteggio di priorità
Priorità 1 - Superfici agricole ricadenti in Rete Natura 2000	56
Priorità 2 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela naturalistica	22
Priorità 3 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela paesaggistica	12
Priorità 4 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela idrologica.	6
Tipologie di criteri tecnici	
Priorità 1 - Interventi del presente tipo di operazione già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999 a scadenza di impegno.	3
Priorità 2 - Interventi del presente tipo di operazione su superfici già oggetto del tipo di operazione 4.4.01. e/o su superfici che adottano per la prima volta gli interventi.	1

Totale 100

Si precisa che le superfici già oggetto di misure agro-ambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/92, Regolamento (CE) n. 1257/99 e Regolamento (CE) n. 1698/2005, che aderiscono agli interventi previsti dal presente tipo di operazione prima della scadenza del periodo di impegno, non sono oggetto di assegnazione di punteggi di priorità.

L'attribuzione finale del punteggio è determinata per domanda tenendo conto della presenza di superfici con tipologie ambientali caratterizzate dalle differenti priorità territoriali e tecniche individuate in Tabella A).

A tal fine si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno), caratterizzata dalla presenza delle tipologie ambientali previste dal tipo di operazione, di ciascuna particella che presenta le priorità indicate in Tabella a) e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno)

**Tabella B)** – Attribuzione del punteggio per domanda sulla base delle tipologie di criteri territoriali e tecnici

Tipologia di criterio di selezione (da Tab. a)	Punteggio di priorità (da Tab. a)	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità e la superficie totale aziendale oggetto di impegno	Punteggio per tipologia di priorità $c = b \times a$
	a	b	
Priorità territoriale 1	56	ha SOI priorità territoriale 1/ha SOI aziendale	A
Priorità territoriale 2	22	ha SOI priorità territoriale 2/ha SOI aziendale	B
Priorità territoriale 3	12	ha SOI priorità territoriale 3/ha SOI aziendale	C
Priorità territoriale 4	6	ha SOI priorità territoriale 4/ha SOI aziendale	D
Priorità tecnica 1	3	ha SOI priorità tecnica 1/ha SOI aziendale	E
Priorità tecnica 2	1	ha SOI priorità tecnica 2/ha SOI aziendale	F

Totale punteggio domanda=A+B+C+D+E+F

La somma dei valori ottenuti come riportato in Tabella B) costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Le domande saranno ordinate in relazione ai punteggi attribuiti.

#### Differenziazione delle posizioni ex-aequo

A parità di punteggio prederanno in graduatoria le domande con maggior superficie impegnata.

In caso di ulteriori posizioni in ex-aequo, la posizione di precedenza in graduatoria sarà determinata in base alla maggiore superficie oggetto di impegno (SOI) correlata ai criteri territoriali di cui alla tabella a) nella seguente sequenza: Priorità 1 - Superfici agricole ricadenti in Rete Natura 2000, Priorità 2 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela naturalistica, Priorità 3 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela paesaggistica, Priorità 4 - Superfici agricole ricadenti in altre aree a prevalente tutela idrologica.

### 10. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dai Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca, ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis”, che sono effettuate dal Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari.

Ogni Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca regionale provvederà:

a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di

compilazione e presentazione domande di AGREA;

- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis", alla quantificazione degli importi escluse le eventuali riduzioni dovute al rispetto del "De Minimis" ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo (SIAG) di AGREA finalizzate all'ammissibilità, inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
- di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione e distinguendo le domande oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis", la cui ammissibilità resta condizionata all'esito dei controlli;
  - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile.

Dopo l'acquisizione di tutti gli elenchi il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile comunica al Servizio Competitività delle Imprese Agricole ed Agroalimentari l'elenco delle domande oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis" per le verifiche previste dal medesimo Regolamento. In esito alle predette verifiche provvede alla esclusione o diminuzione degli importi per i soggetti che non rispettano il limite "De Minimis".

Il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile assumerà, entro 20 giorni dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti e individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili, identificate con il codice di domanda AGREA.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 3 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Gianfranco De Geronimo - Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

## **11. “Domande di pagamento”**

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

I Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca provvedono all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle ammesse con la domanda di aiuto ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12 “Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del ventennio di impegno”.

Le domande di pagamento saranno oggetto delle verifiche previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” secondo quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

In esito alle predette verifiche il Servizio Territoriale competente provvede alla esclusione o alla diminuzione degli importi fino alla concorrenza del limite “De Minimis”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili al Tipo di operazione 10.1.10 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

## **12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del ventennio di impegno**

Durante il corso del ventennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni; eventuali variazioni di tali superfici, saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007- 2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

Inoltre, si precisa che in attuazione dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, una domanda di sostegno può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto da parte del beneficiario con l'eventuale recupero degli importi erogati nelle precedenti annualità.

Tale possibilità non è consentita qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se dal controllo in loco emergano inadempienze.

Per ulteriori dettagli con riferimento a tali ritiri, si rimanda alle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007- 2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020” approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.

## **13. Controlli e sanzioni**

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. (UE) n. 640/2014;

- dal Reg. (UE) n. 809/2014;
- dal D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 e s.m.i.;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 133/2019 e s.m.i. che riporta le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie per le domande riferite al P.S.R. 2014-2020 e alle precedenti programmazioni previste dal D.M. n. 1867/2018;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 608/2020 e s.m.i.;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 424/2021 e s.m.i.;
- dalle procedure di AGREIA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza dalla concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

#### **14. Condizionalità**

Il Tipo di operazione 10.1.10 rientra tra quelle indicate all'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 e le delibere regionali annuali di recepimento, con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

#### **15. Subentro nell'impegno**

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell'impegno si fa rinvio al paragrafo 4.5.2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020" approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.

#### **16. Prescrizioni generali**

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di sostegno", fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per il Tipo di operazione 10.1.10 devono comunicare per iscritto ai Servizi Territoriali agricoltura caccia e pesca regionali, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste

dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

### **17. Obblighi in materia di pubblicità e informazione**

Per gli obblighi in materia di pubblicità e informazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i., si rimanda al paragrafo 8 “Obblighi in materia di pubblicità e informazione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007- 2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020”, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2439/2019 e s.m.i.

Tutti i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale devono riportare le informazioni, richieste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, come da allegato 2 al presente bando.

### **18. Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 133/2019 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



**ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 26):**

- SCHEDE REGISTRAZIONE N. 1. - ELENCO DELLE PARTICELLE INTERESSATE DALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI DEL TIPO DI OPERAZIONE 10.1.10.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2. - IMPEGNO 1.1 - PRATI UMIDI. MANTENIMENTO IN SOMMERSIONE SU ALMENO IL 50% DELLA SUPERFICIE; IMPEGNO 1.2 - PRATI UMIDI. NEI MESI DA APRILE A LUGLIO LA SUPERFICIE SOMMERSA È RIDUCIBILE FINO AL 30% DELLA S.I.I.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3. - IMPEGNO 1.3 - PRATI UMIDI. MANTENIMENTO ISOLOTTI/DOSSI.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 4. - IMPEGNO 1.4 - PRATI UMIDI. MANTENIMENTO ARGINATURE PERIMETRALI, ISOLOTTI, DOSSI CON SPONDE DIGRADANTI PENDENZA MEDIA INFERIORE A 25°.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 5. - IMPEGNO 1.5 - PRATI UMIDI. NEI MESI DA APRILE A LUGLIO EVITARE IMPROVVISI INNALZAMENTI LIVELLO ACQUA PER SALVAGUARDIA UOVA E NIDI DI UCCELLI.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 6. - IMPEGNO 1.6 - PRATI UMIDI. CONTROLLO VEGETAZIONE ERBACEA; IMPEGNO 0.6 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA TRAMITE SFALCIO E/O TRINCIATURA.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 7. - IMPEGNO 2.1 - MACCHIA RADURA. MANTENIMENTO COPERTURA VEGETALE.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 8. - IMPEGNO 2.2 - MACCHIA RADURA. RICOSTITUZIONE COTICO ERBOSO.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 9. - IMPEGNO 2.3 - MACCHIA RADURA. OBBLIGO CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA DEL PRATO PERMANENTE E/O DEL MEDICAIUO AFFERMATO; IMPEGNO 0.6 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA TRAMITE SFALCIO E/O TRINCIATURA.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 10. - IMPEGNO 2.4 - MACCHIA RADURA. NELLE SUPERFICI DI PIANURA MANTENIMENTO DI ALMENO UNO STAGNO PER MAX 10% DELLA S.I.I..
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 11. - IMPEGNO 3.1. - F2 - MANTENIMENTO DI AMBIENTI VARIAMENTE STRUTTURATI CON PRATI PERMANENTI ALTERNATI AD ALBERI E/O ARBUSTI; IMPEGNO 3.3. - F2 - MANTENIMENTO STAGNO O LAGHETTO IN PIANURA PER LA RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 12. - IMPEGNO 3.2. - F2 - PRATO PERMANENTE: SFALCI/TRINCIATURE.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 13. - IMPEGNO 0.1. - NON UTILIZZO FITOFARMACI E DISERBANTI.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 14. - IMPEGNO 0.2. - NON SPANDIMENTO CONCIMI CHIMICI, ORGANICI O LIQUAMI, DIGESTATI E/O FANGHI IN GENERALE.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 15. - IMPEGNO 0.3. - NON EFFETTUARE IL PASCOLO O LO STAZZO DI BESTIAME.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 16. - IMPEGNO 0.7 - CONTROLLO DELLA NUTRIA (*Myocastor coypus*).
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 17. - IMPEGNO 0.8 - ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PER VERIFICARE LA PRESENZA DI TANE IPOGEE VISIBILI DI NUTRIA.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 18. - IMPEGNO 0.9 - ELIMINAZIONE TANE DI NUTRIA.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 19. - IMPEGNO 0.10 - RIPRISTINO TRATTI ARGINALI, PARATOIE/TUBAZIONI COMPROMESSI.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 20. - IMPEGNO 0.11 - PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 21. - IMPEGNO 0.11 - PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 22. - IMPEGNO 0.12 - RIMUOVERE ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 23. - IMPEGNO 0.13 - VERIFICA DELLA PRESENZA DELLA VITALBA (CLEMATIS VITALBA) E LA RELATIVA RIMOZIONE.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 24. - IMPEGNO 0.14 - DIVIETO DI IMMISSIONE DI INQUINANTI E RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE E/O MATERIALI NON BIODEGRADABILI.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 25. - IMPEGNO 0.15 - RIMUOVERE E SMALTIRE, DALLE AREE OCCUPATE DA ALBERI E/O ARBUSTI, GLI ELEMENTI/MATERIALI NON BIODEGRADABILI.
- SCHEDE REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 26. ULTERIORI SPECIFICHE DI IMPEGNO PER LA TIPOLOGIA AMBIENTALE - PRATI UMIDI: OPERAZIONI STRAORDINARIE DI MANUTENZIONE.















































## SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 21.

- IMPEGNO 0.11 - PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI.

DEVE COMUNQUE ESSERE EFFETTUATO OGNI TRE ANNI NEL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE, A PARTIRE DALLA DATA DI DECORRENZA DI IMPEGNO INIZIALE, IL PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI, EFFETTUANDO LA CONTESTUALE RIMOZIONE DI SPECIE ANIMALI QUALI CARPE, PESCE SILURO, TESTUGGINI PALUSTRI DI ORIGINE NORD AMERICANA E REGISTRANDONE LA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL PROSCIUGAMENTO E L'ESITO SULLA PRESENZA E NUMERO, DELLE SUDETTE SPECIE. (LA PRESENTE SCHEDA È CONNESSA ALLE ATTIVITÀ DI PROSCIUGAMENTO DEGLI SPECCHI D'ACQUA REGISTRATE NELLA SCHEDA 20) - DATA DI EFFETTUAZIONE DEL PROSCIUGAMENTO DELLO SPECCHIO D'ACQUA / /

CODICE NUMERICO *	Tipologia ambientale **	Codice numerico dello stagno c/o laghetto***	Sottotipo di operazione****	Specie animali rilevate	N.
				CARPE	
				PESCE SILURO	
				CARASSIO	
				TESTUGGINI DALLE ORECCHIE ROSSE E ALTRE TESTUGGINI PALUSTRI ESOTICHE	
				GAMBERO ROSSO DELLA LOUISIANA E ALTRI GAMBERI ESOTICI	
				RANA TORO	
				PESCE GATTO DI ORIGINE AFRICANA/AMERICANA	
				ALTRE SPECIE ALLOCTONE (SPECIFICARE)	

\* Riportare per uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

\*\* Riportare uno solo tra le seguenti tipologie ambientali: prati umidi; prati umidi; stagni di macchia radura; stagni/lagheti di ambienti variamente strutturati.

\*\*\* Non compilare nel caso di prati umidi. Compilare esclusivamente per stagni di macchia radura c/o stagni/lagheti di ambienti variamente strutturati (stagni/lagheti comunicanti tra loro sono considerati un singolo specchio d'acqua e pertanto vanno identificati con un singolo codice numerico).

\*\*\*\* Riportare per tipologia ambientale, uno solo tra i codici come di seguito specificato: codice F1 per prati umidi o per macchia radura; codice F2 ambienti variamente strutturati.

DATA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

## SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 22.

- IMPEGNO 0.12 - RIMUOVERE ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.

RIMUOVERE, ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE. LA SCHEDA VA COMPILATA SOLO IN CASO SIA CONSTATATA LA PRESENZA DI ANATRE E/O OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.

CODICE NUMERICO *	Tipologia ambientale **	Codice numerico dello stagno e/o laghetto***	Sottotipo di operazione****	Specie animali rilevate	N.	Data di rimozione
				ANATRE DOMESTICHE SEMIDOMESTICHE	E	
				OCHE DOMESTICHE SEMIDOMESTICHE	E	

\* Riportare uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

\*\* Riportare per scheda uno solo tra i seguenti tipologie ambientali: prati umidi; prati umidi; stagni di macchia radura; stagni/lagheti di ambienti variamente strutturati.

\*\*\* Non compilare nel caso di prati umidi. Compilare esclusivamente per stagni di macchia radura e/o stagni/lagheti di ambienti variamente strutturati (stagni/lagheti comunicanti tra loro sono considerati un singolo specchio d'acqua e pertanto vanno identificati con un singolo codice numerico).

\*\*\*\* Riportare per tipologia ambientale, uno solo tra i codici come di seguito specificato: codice F1 per prati umidi o per macchia radura; codice F2 ambienti variamente strutturati.

DATA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_











**Note alla compilazione delle schede****DATI GENERALI ED ANAGRAFICI**

- responsabile aziendale: è la persona alla quale ci si riferisce prioritariamente in fase di verifica dei contenuti della scheda;
- partita IVA o Codice fiscale: sono quelli validi dal punto di vista fiscale per l'appezzamento oggetto della scheda;
- indirizzo (località, via, numero civico, comune, CAP e provincia): è quello vero e proprio del centro aziendale al quale fa capo l'appezzamento oggetto della scheda (presso il quale dovrebbe essere conservata la scheda stessa in assenza di altra dichiarazione nella domanda di adesione).

**SCHEDA DI MAGAZZINO PRODOTTI FITOSANITARI**

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano prodotti fitosanitari.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione.

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento).

**INVENTARIO INIZIALE**

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 1 novembre. Per ciascun formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

**REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI**

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

**INVENTARIO FINALE**

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 30 ottobre. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

**SCHEDA DI MAGAZZINO FERTILIZZANTI**

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente tipo di operazione e che usano concimi chimici di sintesi.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione.

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento).

**INVENTARIO INIZIALE**

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali fertilizzanti (o i reflui zootecnici) presenti in magazzino il 1 novembre. Per ciascun Formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>O. Anche i fertilizzanti fogliari contenenti N, P e K devono essere registrati.

**REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI**

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. I reflui zootecnici prodotti in azienda devono essere registrati mensilmente. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

**INVENTARIO FINALE**

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali presenti in magazzino il 30 ottobre. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>O. La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

## ALLEGATO 2

### OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo Europeo Agricolo  
per lo Sviluppo Rurale



#### MISURA 10 – PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI

Tipo di operazione 10.1.10 “Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 20\_\_\_\_\_

Finalità:

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (Priorità P4) e "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” (Focus area 4A) attraverso il Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 con impegno ventennale

Risultati Attesi:

Superfici aziendali oggetto di concessione per il Tipo di operazione 10.1.10 “Ritiro seminativi dalla produzione per 20 anni a scopi ambientali e gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000”:

Ha \_\_\_\_\_

Importo del sostegno oggetto di concessione:

€ \_\_\_\_\_



**Bandi unici regionali con decorrenza iniziale d'impegno 1° Gennaio 2022 dei Tipi di operazione 10.1.09 e 10.1.10 della Misura 10 - Individuazione dei Responsabili del procedimento amministrativo, della struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale per ogni Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca.**

Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna	Responsabile del procedimento per i Tipi di operazione della Misura 10	Struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale	Uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna	Citro Rocco	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna Ufficio di Bologna Viale Silvani, 6 - 40122 Bologna (BO)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara	Finco Renato	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara V.le Cavour, 143 - 44121 Ferrara (FE)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì - Cesena	Balzani Riccardo	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì - Cesena	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì Cesena Piazza Morgagni 2 - 47021 Forlì Cesena (FC)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena	Castagnoli Carlo	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena Via Scaglia Est n°15, 4° piano - 41126 Modena (MO)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma	Rozzi Francesco	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma Strada dei Mercati 9/B 43126 (PR)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza	Merli Donata	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza C.so Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza (PC)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna	Casetti Claudia	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna Viale della Linca 21 - 48124 Ravenna (RA)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia	Bagni Anna	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia Via Gualterzi, 38-40 - 42124 loc. Mancasale Reggio Emilia (RE)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini	Artigoni Pier Claudio	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini Via D. Campana, 64 - 47922 - Rimini (RN)

**COMUNICATO REDAZIONALE**

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.